XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

#### INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Commissioni riunite (III e XIV Camera e 3ª e 14ª		
Senato)	<b>»</b>	7
Commissioni riunite (I e V)	<b>»</b>	8
Commissioni riunite (II e XIII)	<b>»</b>	38
Commissioni riunite (VI e X)	<b>»</b>	41
Commissioni riunite (VII e IX)	<b>»</b>	60
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	<b>»</b>	61
Giustizia (II)	<b>»</b>	120
Difesa (IV)	<b>»</b>	164
Finanze (VI)	<b>»</b>	185
Cultura, scienza e istruzione (VII)	<b>»</b>	186
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	194
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	<b>»</b>	205
Attività produttive, commercio e turismo (X)	<b>»</b>	207

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	Pag.	213
Affari sociali (XII)	<b>»</b>	229
Agricoltura (XIII)	<b>»</b>	238
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<b>»</b>	253
INDICE GENERALE	Pag.	262

3

# COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### SOMMARIO

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni)

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 11.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 – Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIV).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca BUSINAROLO, relatore, ricorda che il provvedimento all'esame è il primo disegno di legge di delegazione europea predisposto in base alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica della disciplina della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo

tra l'altro, sotto il profilo del recepimento della normativa europea, la separazione in due distinti atti del contenuto della precedente legge comunitaria: la legge di delegazione europea, contenente le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, e la legge europea, che reca invece altre disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo alla soluzione delle procedure di infrazione.

Soffermandosi brevemente sugli aspetti di interesse per il Comitato per la legislazione, fa presente che il contenuto del disegno di legge in esame appare omogeneo. Quanto agli elementi di criticità, segnala che alcune disposizioni recano richiami normativi effettuati in maniera generica o imprecisa o comunque tali da generare incertezza in ordine alla normativa applicabile, e pertanto non appaiono rispondenti all'esigenza di garantire la certezza della legislazione. Osserva inoltre che talune disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi solo a richiamare la disciplina già vigente o ad esplicitare le finalità con esse perseguite.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1326 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di 3 allegati, reca un contenuto omogeneo; secondo il modello delineato dalla legge n. 234 del 2012, che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno quello dell'Unione Europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005, contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea e risponde all'esigenza di adempiere all'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, quale è quella contenuta nelle direttive, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

il disegno di legge reca un contenuto snello, in quanto, ai primi due articoli, comprende disposizioni di carattere generale, che si limitano essenzialmente a rinviare a quanto già disposto, in via generale, dalla legge n. 234 del 2012 (in particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate, mentre l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge), mentre agli articoli da 3 a 13 contiene i principi e i criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della normativa europea;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il disegno di legge, all'articolo 8, in relazione all'attuazione della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, detta uno specifico criterio direttivo, volto al coordinamento dell'attuazione della direttiva con le disposizioni della legge n. 243 del 2012 (sull'equilibrio di bilancio) e n. 196 del 2009 (in materia di contabilità pubblica); in proposito, si segnala peraltro che la direttiva in oggetto risulta in gran parte già recepita e che l'unico profilo ancora non completamente attuato attiene solamente al recepimento dei criteri per la costruzione dei dati contabili, con riferimento al principio della competenza "accrual", vale a dire alla competenza economica secondo il metodo utilizzato per il sistema dei conti europei Sec 95:

il disegno di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a richiamare la disciplina già vigente ovvero ad esplicitare le finalità con essa perseguite. A titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 1, lettera a), mantiene fermi "quanto disposto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55"; l'articolo 4, comma 1, reca un'ampia indicazione delle finalità perseguite, mentre l'articolo 13, comma 2, recita: "Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali";

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il disegno di legge, all'articolo 6, comma 1, lettera a), dispone che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE, volta ad estendere la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale, il Governo debba "introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo (...) in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004", ancorché la citata direttiva n. 83 del 2004 risulti abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2013, dall'articolo 40 della direttiva 2011/95; tale ultima direttiva (della quale si prevede il recepimento all'articolo 7) innova la disciplina in materia e, sullo specifico tema della revoca, cessazione e rinnovo dello status di rifugiato riprende i contenuti degli articoli 14, paragrafo 3, e 19, paragrafo 3, della direttiva n. 83 del 2004, in articoli con identica numerazione, il primo dei quali è entrato in vigore all'inizio del 2012, mentre il secondo entrerà in vigore il 22 dicembre 2013;

ulteriori richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, in relazione ai quali si registra la necessità di indicare precisamente la normativa oggetto del rinvio, si rinvengono all'articolo 5, comma 1, alinea, che prevede l'osservanza dei "principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili" e al medesimo comma, lettera a), che richiama, "laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95"; nonché all'articolo 11, comma 3, che, con una previsione di incerta portata normativa, recita che: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al

comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento";

sul piano del coordinamento interno del testo, il disegno di legge, all'articolo 10, comma 1, alinea, dispone che il decreto legislativo ivi previsto – volto all'attuazione di due regolamenti europei in materia di commercializzazione del legno e prodotti da esso derivati – venga adottato "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1"; tuttavia, il successivo comma 2 ripete lo stesso precetto, aggiungendovi la seguente precisazione che ne rende incerta la portata normativa: "Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili";

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); la relazione illustrativa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, contiene il riferimento alla disposta esenzione dall'obbligo di redazione della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alle sue ragioni giustificative, che risiedono nella "peculiare complessità ed ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti"; la medesima relazione illustrativa precisa altresì che "Non appare, quindi, possibile utilizzare un diverso strumento regolatorio, essendo, di fatto, il disegno di legge di delegazione annuale, quello che garantisce il conferimento, in un'unica soluzione, di tante deleghe legislative quante sono le direttive che al momento della sua presentazione risultano da trasporre" e che "per ciascuna direttiva comunitaria, comunque, l'AIR è stata effettuata a livello europeo";

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, sia verificata la coerenza della formulazione contenuta all'articolo 11, comma 3, laddove recita che: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, in quanto compatibile con il regolamento (CE) n. 428/2009, anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite, in quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento", con le esigenze di certezza della legislazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, al fine di garantire il coordinamento interno al testo e di evitare il ricorso a formulazioni che ne rendano incerta la portata normativa, sia valutata la soppressione del comma 2 dell'articolo 10 in relazione a quanto già disposto all'articolo 10, comma 1, alinea;

<u>Il Comitato osserva altresì quanto segue:</u>

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), che indica criteri di delega per l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/51/UE ai beneficiari di protezione internazionale, si dovrebbe integrare il riferimento ivi contenuto agli articoli 14 e 19 della direttiva 2004/83/CE, con quello agli articoli 14 e 19 della direttiva 2011/95/CE;

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi generici o imprecisi, si dovrebbe specificare o indicare correttamente la normativa oggetto del rinvio. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Salvatore CICU, Presidente, rilevata la peculiarità del provvedimento e delle norme regolamentari che ne disciplinano l'esame e che riservano alle Commissioni di settore un ruolo particolarmente penetrante nella formazione del testo, propone che il parere testé approvato sia trasmesso, oltre che alla XIV Commissione, per opportuna conoscenza, anche a quelle fra le Commissioni di settore che non abbiano ancora concluso l'esame delle parti del disegno di legge di rispettiva competenza. In questo modo tali Commissioni potranno valutare direttamente il parere del Comitato per i profili di loro competenza e considerare se darvi seguito attraverso l'approvazione di emendamenti da trasmettere alla XIV Commissione.

Il Comitato conviene.

La seduta termina alle 11.55.

## **COMMISSIONI RIUNITE**

III (Affari esteri e comunitari) XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 (Svolgimento e conclusione) ....

7

#### **COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati Michele BORDO. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

La seduta comincia alle 20.20.

Sugli esiti del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013.

(Svolgimento e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati Laura GARAVINI (PD), Francesca BONOMO (PD), Rocco BUTTIGLIONE (SCpI), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Mario MARAZZITI (SCpI), Deborah BERGAMINI (PdL), Lara RICCIATTI (SEL) e Paolo TANCREDI (PdL) e il senatore Roberto Giuseppe Guido COCIANCICH (PD).

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

### **COMMISSIONI RIUNITE**

## I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### SOMMARIO

#### 

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario per l'economia e delle finanze Pier Paolo Baretta, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti Rocco Girlanda e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

#### La seduta comincia alle 11.35.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2013.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 55.016.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) ritira l'articolo aggiuntivo 55.016.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Borghesi 56.1 e Marcon 56.7, sull'articolo aggiuntivo Currò 56.022, sull'emendamento Giancarlo Giordano 57.10 e sull'emendamento Taranto 57.4. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Santerini 57.12 e contrario sull'emendamento Vecchio 57.8.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere conforme a quello del relatore. Stefano BORGHESI (LNA) manifesta stupore per il parere contrario espresso da relatori e dal Governo sul suo emendamento 56.1, trattandosi di una armonizzazione di norme che sono in contrapposizione tra loro che non comporta oneri.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che, per consentire al Governo di svolgere un approfondimento sulla questione testé sollevata dal deputato Borghesi, si passerà all'esame del subemendamento Lenzi 0.44.9.01.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere favorevole sul subemendamento Lenzi 0.044.9.01

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Lenzi 0.44.9.01 e l'emendamento del Governo 44.9 nel testo riformulato dal subemendamento Lenzi 0.44.9.01.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che si riprenderà ora l'esame dell'emendamento Borghesi 56.1.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI, ribadisce il parere contrario già espresso dal Governo sull'emendamento Borghesi 56.1.

Stefano BORGHESI (LNA) ritiene, nonostante quanto asserito dal Governo, che non si possa parlare di una delega e, comunque, invita a non perdere l'occasione, con l'approvazione dell'emendamento, di procedere ad un'azione di chiarificazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 56.1.

Giulio MARCON (SEL) chiede di conoscere le motivazioni poste alla base dell'espressione del parere contrario sul suo emendamento 56.7, finalizzato a modificare e quindi a rendere più efficace l'imposta sulle transazioni finanziarie, come

richiesto dall'Unione europea, necessità evidenziata anche dallo stesso presidente Boccia nel corso di una intervista.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con le considerazioni svolte dal collega Marcon, anche in considerazione dei risultati modesti dell'attuale regolamentazione.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, confermando il suo pensiero sul punto, espresso in precedenti occasioni, ricorda che nella passata legislatura fu votato a larghissima maggioranza un ordine del giorno, il quale, se avesse avuto seguito, avrebbe potuto anche garantire un maggior gettito rispetto a quanto stabilito dal Governo che, però, scelse di procedere per una strada diversa. Propone quindi, alla luce del dibattito svolto, di accantonare l'emendamento Marcon 56.7, per consentire ai relatori di predisporre una riformulazione dello stesso al fine di configurare modifiche che, senza però complicare il quadro di riferimento normativo, tenti di risolvere il problema evidenziato.

Non essendovi obiezioni, avverte che si intende accantonato l'emendamento Marcon 56.7.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ricordare che a seguito dell'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie non si è verificata una diminuzione bensì un incremento delle stesse, osserva che le transazioni finanziarie con finalità speculative sono operazioni che non superano le 24-48 ore e quindi ritiene particolarmente importante incidere sulle operazioni giornaliere, poiché ciò potrebbe portare ad un incremento del gettito, così come recato dall'articolo aggiuntivo Currò 56.022. Chiede pertanto di accantonarlo.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, ritiene parimenti importante che non si faccia confusione tra tassa sulle transazioni finanziarie ed imposte sui rendimenti finanziari, trattandosi di fattispecie diverse.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ritiene più corretto agire sull'insieme delle operazioni effettuate sul mercato finanziario.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Currò 56.022, anche alla luce della proposta di riformulazione dell'emendamento Marcon 56.7.

Stefano BORGHESI (LNA), nel condivide la proposta di accantonamento, chiede di conoscere il motivo del mancato accantonamento, in precedenza, del suo emendamento 56.1.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che per quell'emendamento si ponevano problemi di copertura finanziaria tali da non rendere praticabili altre soluzioni.

Laura CASTELLI (M5S), osserva che, dopo due defatiganti giornate di lavori parlamentari, nonostante il peso consistente del suo gruppo politico e la portata delle proposte emendative ad esso riferibili, finora il Governo ha dato solo un minimo seguito alle proposte del Movimento 5 stelle. Ritiene invece che quando una grande forza politica come la propria richiede un approfondimento su una questione particolare, il Governo se ne dovrebbe fare carico.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, nel condividere l'osservazione della collega Castelli, avverte che si intende accantonato l'articolo aggiuntivo Currò 56.022.

Andrea ROMANO (SCpI), intervenendo con riferimento all'articolo aggiuntivo Rughetti 56.020, di cui è cofirmatario, ricorda che esso è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia mentre, per il suo alto valore simbolico, sarebbe stato meglio compiere una più attenta valutazione ed accoglierlo.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, ritiene che la presentazione di un ordine del giorno potrebbe rappresentare, allo stato, uno strumento percorribile.

Con riferimento poi all'articolo 57 esprime parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 57.10 e Taranto 57.4 e parere favorevole sull'emendamento Santerini 57.12 nonché parere contrario sull'emendamento Vecchio 57.8.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede di conoscere i motivi dell'espressione del parere contrario sull'emendamento Giancarlo Giordano 57.10, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI fa presente che esso avrebbe ampliato troppo, snaturandolo, il novero dell'intervento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giancarlo Giordano 57.10.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, prende atto del ritiro dell'emendamento Taranto 57.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Santerini 57.12.

Andrea ROMANO (SCpI) chiede di conoscere i motivi dell'espressione del parere contrario sull'emendamento Vecchio 57.8, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI fa presente che, anche in questo caso, esso avrebbe ampliato troppo l'ambito di applicazione.

Andrea ROMANO (SCpI) ritira l'emendamento Vecchio 57.8.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, con riferimento

alle proposte emendative riferite all'articolo 58 invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bellanova 58.13 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 58.28, Gallo 58.16 e Vacca 58.14, rimettendosi al Governo per gli emendamenti Capodicasa 58.4 e Catania 58.24.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI fa presente che sull'emendamento Bellanova 58.13 è in corso un approfondimento per cercare una soluzione che consenta, con importi inferiori, di esprimere un parere favorevole. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 58.28, Gallo 58.16 e Vacca 58.14.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI esprime parere contrario sull'emendamento Capodicasa 58.4 mentre fa presente che l'emendamento Catania 58.24 verte su questioni di competenza del ministero delle politiche agricole e forestali.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che si intende accantonato l'emendamento Bellanova 58.13.

Gianni MELILLA (SEL) invita il Governo a rivedere il proprio parere sull'emendamento Giancarlo Giordano 58.28, che fa perdere il diritto all'uso dell'autovettura di Stato a coloro che sono cessati da una carica pubblica, illustrandone le finalità di risparmio.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI ribadisce il parere contrario del Governo, trattandosi di materia già disciplinata dalle leggi dello Stato.

Gianni MELILLA (SEL) rileva come le norme vigenti siano di fatto « aggirate » da altre che prevedono singole eccezioni.

Bruno TABACCI (Misto-CD), pur comprendendo le motivazioni dell'emendamento Giancarlo Giordano 58.28, osserva che possono sussistere ragioni di sicurezza che giustificano l'adozione di misure diverse.

Gianluca VACCA (M5S) comunica che il suo gruppo si asterrà nella votazione dell'emendamento Giancarlo Giordano 58.28, in quanto il problema, sul cui merito si concorda, è stato affrontato dalla sua parte politica con una proposta più ampia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giancarlo Giordano 58.28.

Luigi GALLO (M5S) chiede di conoscere i motivi dell'espressione del parere contrario sul suo emendamento 58.16.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI fa presente che attraverso le esternalizzazioni delle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici si ottiene un notevole risparmio che viene utilizzato per le supplenze brevi nelle scuole.

Matteo BRAGANTINI (LNA) invita il Governo a procedere ad un piano ancora più esteso di esternalizzazioni, viste anche le difficoltà che si incontrano per spostare il personale di ruolo, e ad operare affinché i pubblici dipendenti possano essere utilizzati nel modo più produttivo possibile.

Stefano BORGHESI (LNA), concorda con il collega Bragantini sulla necessità di agire energicamente attraverso la leva della esternalizzazione al fine di conseguire risparmi per la pubblica amministrazione, ottenere maggiore flessibilità e miglioramento della qualità dei servizi, per destinare le risorse così rinvenute per impedire l'aumento dell'aliquota IVA e abolire l'IMU.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che, secondo quanto scrive lo stesso Governo alle pagine 132 e 133 della relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge, lo Stato, se internalizzasse i servizi di pulizia, risparmierebbe. Non comprende il motivo, allora, del perché il

Governo segua una logica diversa e persegua le esternalizzazioni, che costano di più.

Chiede quindi che il Governo impegni la stessa somma prevista di 280 milioni per internalizzare i servizi di pulizia che, oltretutto, creerebbero posti di lavoro stabili e non più precari, consentendo ai lavoratori migliori condizioni di lavoro e prospettive per il futuro.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI ricorda che per l'importo di 280 milioni è stata considerata la base d'asta, destinata a subire una contrazione grazie al regime di concorrenza nelle gare. Ritiene pertanto, sulla base della propria esperienza, che il risparmio sarà notevole.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che, in ogni caso, sia preferibile creare occupazione stabile attraverso l'assunzione di collaboratori scolastici piuttosto che ricorrere ad esternalizzazioni.

Gianni MELILLA (SEL) ritiene che sia sfuggito un importante elemento dalla discussione che andrebbe tenuto presente. Osserva infatti che l'eventuale approvazione dell'emendamento Andrea Gallo 58.16 comporterebbe il licenziamento di circa diecimila persone attualmente dipendenti di società private che hanno vinto le gare per il servizio di pulizia e che da 11 anni lavorano con i privati, che sarebbero sostituiti da altrettanti lavoratori che verrebbero assunti dalla pubblica amministrazione. Ricorda infatti che con le gare Consip c'è la garanzia del posto di lavoro dei lavoratori impiegati dalle ditte anche quando vi fosse il subentro di un'altra ditta, mentre cambiando il sistema di arruolamento tale garanzia verrebbe meno.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) osserva preliminarmente che i servizi scolastici dovrebbero essere al servizio degli studenti e non concepiti come ammortizzatori sociali e che, in ogni caso, modificando le modalità di assunzione si rischierebbe di mandare a casa le persone attualmente impiegate per tali servizi. Invita pertanto i presentatori dell'emendamento a riflettere sulle possibili conseguenze dell'approvazione dello stesso, potendo produrre danni maggiori dei benefici che pur intenderebbe recare.

Matteo BRAGANTINI (LNA) invita a sospendere i lavori in attesa delle decisioni della concomitante Conferenza dei presidenti di gruppo.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che la Commissione adeguerà l'ordine dei suoi lavori tenendo conto di quanto sarà deciso dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI ricorda che i risparmi si otterranno da riduzioni di spesa per gli istituti di ricerca e l'Università ma saranno destinati alla scuola.

Laura CASTELLI (M5S) osserva che la Conferenza dei presidenti di gruppo potrebbe incidere in modo rilevante sull'ulteriore corso dei lavori delle Commissioni.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, ribadisce che la Commissione adeguerà l'ordine dei suoi lavori tenendo conto di quanto sarà deciso dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene che i lavoratori attualmente impiegati dalle ditte esterne per i servizi di pulizia potrebbero trovare posto all'interno del processo di internalizzazione, con indubbi vantaggi per la stabilizzazione del posto e delle prospettive di vita di quei lavoratori.

Cristian INVERNIZZI (LNA) osserva che, come già detto dal collega Fedriga, il problema non possa essere risolto senza un ulteriore approfondimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Andrea Gallo 58.16.

Rocco PALESE (PdL) ricorda le sentenze della Corte Costituzionale in tema di

assunzioni presso la pubblica amministrazione, relativamente all'impossibilità di procedere senza selezione pubblica.

Gianluca VACCA (M5S) chiede di conoscere i motivi dell'espressione del parere contrario sul suo emendamento 58.14.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI fa presente che esso è privo di destinazione delle risorse.

Gianluca VACCA (M5S), nel dichiararsi insoddisfatto per la insufficiente spiegazione fornita dal Governo, e ritenendo che l'argomento meriti un approfondimento, illustra le finalità del suo emendamento 58.14, teso ad evitare un inasprimento della contribuzione studentesca.

Marco MELONI (PD) ritiene che gli intendimenti di fondo della modifica proposta con il comma 5-bis sia del tutto ragionevole anche se è preferibile prevedere un intervento complessivo sulla contribuzione studentesca italiana, che è tra le più alte in Europa.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI fa presente che l'emendamento Vacca 58.14 comporta maggiori oneri per lo Stato, difficilmente reperibili, ma ritiene che un ordine del giorno che invitasse il Governo ad approfondire in modo più generale il tema sollevato sarebbe certamente accolto.

Gianluca VACCA (M5S) ribadisce come la proposta emendativa a sua firma sia volta a scongiurare il rischio che le università siano costrette a ricorrere all'aumento delle tasse di iscrizione, per finanziare l'assunzione di nuovo personale. Rileva altresì che la stessa non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le Commissioni respingono la proposta emendativa Vacca 58.14.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al presidente che venga disposta la verifica del voto.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, accoglie la richiesta dell'onorevole Toninelli ed invita i deputati segretari a procedere in tal senso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 58.14.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che è stato disposto l'accantonamento della proposta emendativa Capodicasa 58.4.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere favorevole sull'emendamento Catania 58.24.

Le Commissioni approvano l'emendamento Catania 58.24.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 59, esprime, anche a nome del relatore della I Commissione, parere favorevole sulla proposta emendativa Meloni 59.3, a condizione che venga riformulata nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti D'Uva 59.17 e Librandi 59.22, parere favorevole con riformulazione sugli emendamenti Corsaro 59.29 e sugli identici Centemero 59.1 e Binetti 59.21. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Vacca 59.5, Bragantini 59.4 e Vacca 59.10, nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marco Meloni 59.05 e contrario sull'articolo aggiuntivo Vacca 59.02.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco MELONI (PD), pur condividendo lo spirito della riformulazione della proposta emendativa a sua firma, rileva, tuttavia, che l'acquisizione del 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di iscrizione, che costituisce uno dei requisiti per l'erogazione delle borse di mobilità, andrebbe riferito all'intero anno accademico, e non al solo anno di iscrizione. Esprime, inoltre, perplessità in ordine al fatto che le borse di studio siano corrisposte anche ai fini dell'iscrizione presso università private.

Accetta comunque la riformulazione del proprio emendamento 59.3.

Gianluca VACCA (M5S), nel condividere le perplessità manifestate dall'onorevole Marco Meloni in ordine al primo degli aspetti dallo stesso segnalati, propone di riformulare ulteriormente la proposta emendativa a sua firma, in modo da prevedere, al comma 4, lettera a), che l'acquisizione dei crediti formativi vada riferita al termine di ciascun anno accademico e non all'anno di iscrizione. In relazione al secondo aspetto, ricorda invece come il sistema universitario contempli anche le università non statali, per le quali va quindi evitata una ingiustificata disparità di trattamento. Chiede pertanto ai relatori e al Governo una ulteriore riformulazione che tenga conto di tali aspetti.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che le proposte emendative, rispettivamente, D'Uva 59.17, Corsaro 59.22, Corsaro 59.29, Centemero 59.1, Binetti 59.21, Vacca 59.5 e Bragantini 59.4 sarebbero precluse dall'approvazione eventuale dell'emendamento Meloni 59.3 (nuova formulazione).

Massimiliano FEDRIGA (LNA) osserva come le borse di mobilità interregionale andrebbero erogate anche ai fini dell'iscrizione presso università private; ciò, allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento e discriminazioni di carattere sociale, atte a penalizzare gli studenti meritevoli meno abbienti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva taluni profili di criticità in relazione alla proposta emendativa Meloni 59.3, che, a suo parere, nel favorire la mobilità interregionale, di fatto finisce con il penalizzare gli studenti residenti nelle regioni dove le università hanno sede. Si riserva, quindi, di valutare più attentamente l'emendamento in esame.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) osservando come l'erogazione di fondi per il merito disposta dall'articolo 59 sia un segnale sicuramente positivo, chiede di valutare con attenzione la proposta contenuta nell'emendamento a sua prima firma 59.22 di raddoppiare a 10 milioni di euro lo stanziamento al fine di consentire l'erogazione di altre 1.000 borse di studio.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, evidenzia come la riformulazione proposta all'emendamento Meloni 59.3 riguardi precipuamente il comma 8.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI chiede che sia riformulazione l'emendamento Meloni 59.3 nel senso di espungere ai commi 1 e 8 il riferimento all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva come la previsione di oneri per il sostegno di studenti che frequentano istituti universitari e scolastici non statali sembrerebbe porsi in contrasto con il dettato costituzionale e invita i colleghi, in particolare del Popolo della Libertà a riflettere in proposito.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) rileva come sia inaccettabile una riformulazione di tale portata senza lasciare adeguato tempo ai gruppi per approfondire la portata del testo da porre in votazione. Ritiene inoltre che l'emendamento Bragantini 59.4 non potrebbe comunque considerarsi precluso ovvero assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Meloni 59.3 nel testo riformulato.

Guido GUIDESI (LNA) chiede alla presidenza di chiarire le ragioni per le quali l'emendamento Bragantini 59.4 risulterebbe precluso ovvero assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Meloni 59.3 nel testo riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che l'eventuale preclusione deriva dal fatto che l'emendamento Meloni 59.3, anche nel testo riformulato, è integralmente sostitutivo dell'articolo 59 e quindi la sua eventuale approvazione precluderebbe tutti gli emendamenti modificativi dell'articolo. Chiede quindi all'onorevole Meloni se accetti la riformulazione proposta con l'integrazione da ultimo suggerita dal Governo.

Marco MELONI (PD) accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Meloni 59.3 (nuova formulazione).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Meloni 59.3 (nuova formulazione) risultano preclusi gli emendamenti D'Uva 59.17, Librandi 59.22, Corsaro 59.29, gli identici Centemero 59.1 e Binetti 59.21, Vacca 59.5 e Bragantini 59.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono la proposta emendativa Vacca 59.10, approvano l'articolo aggiuntivo Meloni 59.05 e respingono l'articolo aggiuntivo Vacca 59.02.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Gelmini 60.9, esprime parere favorevole sull'emendamento Gelmini 60.10 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Galli 60.03.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) chiede l'accantonamento dell'emendamento Gelmini 60.9.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che l'emendamento Gelmini 60.9 si intende accantonato.

Stefano BORGHESI (LNA) rileva come non si comprendano i criteri in base ai quali i relatori chiedono l'accantonamento delle proposte emendative.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gelmini 60.10.

Giampaolo GALLI (PD) chiede un supplemento di riflessione sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 60.03, osservando come esso è volto a regolare una questione molto importante relativa all'assetto della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI rileva che la questione potrà essere utilmente affrontata in un ordine del giorno che il Governo si impegna fin d'ora a valutare positivamente.

Giampaolo GALLI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 60.03.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, propone l'accantonamento degli emendamenti Peluffo 61.3, Centemero 61.30, Ginefra 61.2, Giammanco 61.12, Librandi 61.16 e Giammanco 61.11, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 61.5, Caparini 61.4 e Caso 61.6 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Palese 61.10, Covello 61.25 e Centemero 61.31.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere conforme.

Laura CASTELLI (M5S) sull'emendamento Caso 61.5 chiede al Governo di aprire una riflessione sull'utilizzo delle coperture finanziarie proposte. In particolare rileva come il suo gruppo sia contrario all'ulteriore inasprimento delle accise e ad utilizzare le risorse dell'8 per mille per finalità diverse da quelle previste dalla legge.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI ritiene più equilibrata la soluzione individuata nel testo rispetto a quella proposta dall'emendamento Caso 61.5.

Vincenzo CASO (M5S) ricorda che, nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 35 del 2013, il Governo aveva accolto un ordine del giorno nel quale si impegnava a non procedere ad ulteriori distrazioni delle risorse dell'8 per mille.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si associa alle considerazioni già espresse dai deputati Castelli e Caso sulla scorrettezza di utilizzare le risorse dell'8 per mille, raccomandando l'approvazione degli emendamenti Caso 61.5 e 61.6.

Riccardo FRACCARO (M5S) fa presente di non comprendere le ragioni dell'indisponibilità al dialogo del Governo sul tema delle coperture e rileva come l'aumento delle accise avrebbe effetti molto negativi, come quello, che è stato scongiurato, dell'IVA.

Giulio MARCON (SEL) richiama l'intervento del deputato Sorial e sottolinea come nel recente regolamento sull'8 per mille esaminato dalla Commissione speciale per l'esame di atti del Governo sia stata prevista la necessità di ripristinare i fondi eventualmente distratti a valere sulle risorse relative alla quota statale dell'8 per mille.

Maino MARCHI (PD) rileva come sia improprio confrontare gli effetti che sarebbero derivati dall'aumento dell'IVA, molto maggiore in termini finanziari, rispetto a quelli connessi all'incremento delle accise, previsto dal decreto in esame. Rileva come le risorse dell'8 per mille siano già state ridotte molto e auspica la

possibilità di trovare una soluzione equilibrata. Propone quindi una discussione unitaria sul tema delle coperture.

Andrea ROMANO (SCpI) si associa alla richiesta da ultimo formulata dall'onorevole Marchi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Governo non intende sottrarsi al confronto e propone quindi l'accantonamento delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 61.

Laura CASTELLI (M5S) chiede di valutare attentamente anche le proposte emendative relative alla riduzione delle risorse per le emittenti locali.

Rocco PALESE (PdL) osserva come i tagli alle emittenti locali finiranno per avere riflessi negativi sulla finanza pubblica per l'aumento della cassa integrazione. Auspica quindi che si possa trovare una soluzione positiva sul tema, tenendo conto anche delle difficoltà gestionali che comporterebbe un taglio nel corso dell'esercizio finanziario.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, rileva come la questione sia delicata anche sotto il profilo occupazionale. Con riferimento all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, fa presente che saranno trasmesse ai gruppi le proposte emendative dei relatori e fissato il rispettivo termine per la eventuale presentazione di subemendamenti, che, in caso di presentazione entro le ore 17, potrebbe essere stabilito per le 19.30. Comunica che gli emendamenti riferiti all'articolo 61 si intendono accantonati. Propone quindi di riconvocare le Commissioni un'ora dopo il termine delle votazioni in Assemblea per una seduta ad oltranza fino al conferimento del mandato ai relatori che dovrebbe aver luogo nel primo pomeriggio di domani.

Riccardo FRACCARO (M5S) lamenta come tale organizzazione dei lavori impedisca ai deputati di mangiare e dormire, costringendoli ad esaminare proposte emendative molto delicate per la vita dei cittadini senza la necessaria concentrazione.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) osserva come le emittenti locali svolgano un insostituibile ruolo per il pluralismo dell'informazione e ricorda che nessuno mai ha immaginato di tagliare il canone alla Rai. Parimenti, a suo avviso, occorre ripristinare le risorse per tali emittenti.

Bruno CENSORE (PD) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Di Gioia e auspica una soluzione positiva.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI fa presente che il Governo è impegnato a trovare una soluzione per limitare il taglio delle risorse relative all'8 per mille e sottolinea come non è pensabile un taglio ulteriore al sistema delle emittenti locali.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata un'ora dopo il termine delle votazioni in Assemblea.

#### La seduta termina alle 14.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO, indi del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Intervengono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi, il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti Rocco Girlanda e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

#### La seduta comincia alle 20.25.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2013.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, in considerazione del rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea a lunedì 22 luglio prossimo, propone di esaurire questa sera l'esame degli emendamenti accantonati, rinviando l'esame del Titolo I a domani mattina.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) stigmatizza il mancato rispetto degli orari previsti ed i continui ritardi nei lavori delle Commissioni, invitando ad utilizzare anche le figure dei vicepresidenti delle Commissioni medesime ed a convocare più frequentemente riunioni congiunte degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi. Chiede, inoltre, se si possa definire un utile orario di chiusura della seduta odierna.

Andrea ROMANO (SCpI) ritiene si debba stabilire un preciso calendario per i lavori che si svolgeranno nelle sedute di domani ed, eventualmente, in quelle di venerdì 19 luglio.

Rocco PALESE (PdL) ritiene che sussistano tutte le condizioni per proseguire i lavori odierni fino alle 24 e riprenderli domani mattina con l'obiettivo di concludere l'esame del provvedimento entro le ore 14. Esclude che i lavori possano proseguire venerdì 19 luglio.

Giulio MARCON (SEL) condivide i rilievi dei colleghi Guidesi e Sorial.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) stigmatizza i continui ritardi che si verificano nei lavori delle Commissioni, invitando la presidenza ad un maggiore rispetto nei confronti dei colleghi ed a stabilire tempi certi e razionali, anche al fine di evitare che taluni emendamenti possano essere presentati ed approvati in orari nei quali la stanchezza o l'assenza dei deputati potrebbero risultare un fattore determinante. Ritiene, dunque, che oggi i lavori non possano proseguire oltre le 24 e che l'esame delle disposizioni del Titolo I debba essere rinviato a domani mattina.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, si scusa per il ritardo con il quale la seduta ha avuto inizio. Ritardo peraltro dovuto ad imprescindibili ragioni di approfondimento da parte dei relatori.

Laura CASTELLI (M5S) invita la presidenza ad organizzare i lavori in modo tale da evitare la presentazione, per quanto legittima, di emendamenti all'ultimo momento.

Maino MARCHI (PD) osserva come l'organizzazione e l'andamento dei lavori delle Commissioni appaia del tutto conforme alla prassi, atteso che momenti di intensa elaborazione hanno sempre determinato qualche ritardo. Ritiene comunque opportuno che la seduta odierna, ove possibile, non si protragga oltre le 24.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ritiene fondamentale che ora le Commissioni si concentrino sul merito del provvedimento, proseguendo l'esame degli emendamenti accantonati relativi al Titolo II, a partire da quelli riferiti all'articolo 30, con particolare riferimento alle questioni poste nel parere della Commissione Ambiente.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) evidenzia come il presidente non abbia dato risposta alle richieste dei deputati circa i tempi e le modalità di organizzazione dei lavori delle Commissioni. Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ribadisce che ora le Commissioni debbono completare l'esame degli emendamenti accantonati e relativi al Titolo II. Esaurita questa fase potrà essere convocata una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, per stabilire come proseguire i lavori.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che la formulazione dell'articolo 59 del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, presenti, a suo giudizio, dei gravi profili di incostituzionalità.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ritiene che la questione posta dal collega Vacca, riguardando un articolo già esaminato dalle Commissioni, possa essere approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Il Ministro Maurizio LUPI illustra la ratio dell'articolo 30 in tema di semplificazioni in materia edilizia, i cui elementi qualificanti sono costituiti dall'ampliamento della platea degli interventi considerati come « ristrutturazioni edilizie »; dall'eliminazione del criterio dell'invarianza della sagoma, per cui gli interventi di ristrutturazione edilizia che si limitano a modificare la sola sagoma (sempre che si tratti di immobili non vincolati, perché altrimenti il criterio rimane) non sono più soggetti a permesso di costruire e saranno effettuabili semplicemente con la DIA (ovvero, in sostituzione di questa, con la SCIA); dall'introduzione nel testo unico sull'edilizia del nuovo articolo 23-bis, in materia di autorizzazioni preliminari alla SCIA e comunicazione dell'inizio dei lavori.

Ritiene che la predetta disciplina risponda ad esigenze concrete, si fondi su un ragionevole bilanciamento di interessi e sia efficace al fine di consentire la restituzione di qualità all'abitato. Conferma pertanto il parere contrario già espresso sulle proposte emendative riferite all'articolo 30.

Roberto MORASSUT (PD) esprime le proprie perplessità sulla disciplina prevista dall'articolo 30, soffermandosi sul problema del mantenimento dell'identità dei centri storici.

Nazzareno PILOZZI (SEL) condivide le preoccupazioni del collega Morassut, ritenendo inoltre erroneo intervenire sui singoli edifici anziché su comparti omogenei. Evidenzia, infine, le difficoltà nelle quali incorreranno gli enti locali nell'applicazione del nuovo articolo 23-bis del Testo unico sull'edilizia. Ritiene che nel complesso si tratti comunque di una normamanifesto dotata di scarsa efficacia.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene che la disciplina in questione desti forti perplessità e dovrebbe costituire l'oggetto di un autonomo provvedimento da esaminare in modo approfondito presso la Commissione competente per materia.

Chiara BRAGA (PD) ritiene che le preoccupazioni e perplessità manifestate dai colleghi siano eccessive, poiché l'articolo 30, contiene delle misure positive, per quanto ritenga opportuno migliorarne la formulazione, alla luce del parere della Commissione Ambiente, e ricorda che in questo senso si sono impegnati i relatori. Ritiene altresì che il problema del mantenimento dell'identità dei centri storici sia concreto e che le zone omogenee A dovrebbero essere escluse dall'applicazione della disciplina.

Giampiero GIULIETTI (PD) dichiara di condividere sostanzialmente la disciplina dell'articolo 30, evidenziando come l'unico punto che richiede maggiore attenzione sia quello dei centri storici.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra le difficoltà applicative del nuovo articolo 23-bis del Testo unico sull'edilizia, ritenendo particolarmente inadeguato il termine di 20 giorni ivi previsto.

Maino MARCHI (PD) rileva come la disciplina in esame apporti un forte elemento di innovazione che si muove nella giusta direzione, pur sottolineando come sul tema dei centri storici occorra una più attenta riflessione, che potrebbe essere compiuta nell'ambito dell'esame di un provvedimento *ad hoc*.

Il Ministro Maurizio LUPI fa presente come nella disciplina in esame si sia tenuto attentamente conto dei vincoli esistenti e come tutte le preoccupazioni espresse nei precedenti interventi siano state già considerate e valutate. Sottolinea come la presentazione della SCIA implichi una rilevante assunzione di responsabilità da parte del privato e del professionista che lo assiste. Ritiene che l'esclusione delle zone omogenee A priverebbe sostanzialmente di significato l'intervento normativo. Fa presente, infine, come questa disciplina sia fortemente voluta anche dagli enti locali.

Enrico BORGHI (PD), in considerazione delle aperture manifestate dal ministro Lupi, propone un ulteriore accantonamento dell'emendamento 30.93.

Andrea ROMANO fa presente che le Commissioni non sono convocate in sede di audizione del ministro Lupi.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, ricorda che i relatori hanno formulato un invito al ritiro degli emendamenti riferiti all'articolo 30. L'obiettivo è infatti quello di valorizzare i centri storici. Sottolineando di avere consultato con esito positivo tutti i ministri competenti, rinnova ai colleghi della Commissione ambiente l'invito a ritirare le proposte emendative relative all'articolo in questione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea che il problema dei comuni è rappresentato dal patto di stabilità: se si semplifica la normativa edilizia in questi termini, si finisce per facilitare i costruttori. Fulvio BONAVITACOLA (PD) evidenzia che il provvedimento non innova nel titolo edilizio, ma solo sulla ristrutturazione, la cui definizione di categoria edilizia prevale su quella dello strumento urbanistico.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che l'edilizia vada rilanciata attribuendo ai comuni il controllo urbanistico, senza introdurre forme incontrollate di liberalizzazione che finiscono con l'alterare equilibri urbanistici consolidati da anni.

Laura CASTELLI (M5S) invita il Governo a domandarsi cosa produrrebbe questa norma in termini di occupazione e crescita e se essa non generi piuttosto fenomeni speculativi.

Nazzareno PILOZZI (SEL) si dichiara contrario a tutto l'impianto normativo dettato dall'articolo 30, in quanto demanda a singoli la possibilità di apportare modifiche all'assetto prospettico degli edifici.

Andrea GIORGIS (PD) raccomanda di non disattendere il parere espresso dalla Commissione ambiente.

Tino IANNUZZI (PD) invita a considerare che il vero tema della discussione è rappresentato dalla specificità del tessuto urbano dei centri storici, la cui realtà andrebbe tenuta fuori dall'articolo 30 ed esigerebbe la codificazione di diversa disciplina.

Laura CASTELLI (M5S) ribadisce che questo articolo crea oggettivi problemi, e pertanto o lo si modifica oppure è giusto che si continui a discuterlo.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, richiama l'esigenza di passare alla fase della votazione degli emendamenti onde consentire il rispetto dei tempi concordati per la conclusione dell'esame in sede referente.

Maino MARCHI (PD) chiede se i relatori vogliano mantenere l'impegno a presentare un proprio emendamento per recepire le condizioni contenute nel parere della Commissione Ambiente.

Patrizia TERZONI ribadisce l'esigenza di rispettare il parere espresso dalla Commissione ambiente.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, sospende la seduta per convocare un ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, che dovrà stabilire le modalità e i tempi di prosecuzione dei lavori.

# La seduta, sospesa alle 22, riprende alle 22.25.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, comunica che nella riunione testé svoltasi l'ufficio di presidenza ha convenuto per un ulteriore accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 30, onde consentirne un più attento esame. Fa presente inoltre che saranno altresì oggetto di accantonamento gli emendamenti che presentino problemi di copertura finanziaria, allo scopo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di reperire le idonee coperture. Avverte quindi che sono stati accantonati gli emendamenti Pini 32.62 e Centemero 39.69. Invita al ritiro dell'emendamento Guidesi 41.9, rilevando che, ove approvata, la proposta emendativa esporrebbe l'Italia al rischio di una procedura di infrazione.

Guido GUIDESI (LNA) ritira l'emendamento a sua firma 41.9, accogliendo l'invito formulato dai relatori.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che l'emendamento Giacobbe 42.01 è accantonato in vista di una proposta di riformulazione e che l'emendamento Oliverio 45.1 è stato ritirato. Invita al ritiro delle proposte emendative Laforgia 46.9 e Tabacci 46.11. Avverte che all'emendamento 46.14 dei relatori è stato presentato il subemendamento Caso 0.46.14.1 (vedi allegato 2), che invita i presentatori a ritirare, annun-

ciando la disponibilità dei relatori, in questo caso, a riformulare il proprio emendamento nei seguenti termini, che recepiscono in parte il predetto subemendamento: « Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il comune di Milano, nonché gli altri enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, pubblicano sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo di cui al comma 1 ».

Laura CASTELLI (M5S) insiste per la votazione del subemendamento Caso 0.46.14.1, di cui è cofirmataria. Illustrandone le finalità, fa presente, in particolare, come lo stesso abbia lo scopo di obbligare gli enti coinvolti nell'organizzazione dell'evento Expo 2015 a pubblicare sul proprio sito ufficiale non genericamente le spese sostenute, quanto piuttosto il loro rendiconto.

Francesco Paolo SISTO (PdL), presidente e relatore per la I Commissione, ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento dei relatori 46.14.

Andrea ROMANO (SCpC) concorda con il relatore per la I Commissione, ritenendo maggiormente condivisibile la formulazione della proposta emendativa 46.14 dei relatori.

Nazzareno PILOZZI (SEL), con riferimento alla proposta emendativa 44.16 dei relatori, osserva come sia necessario specificare, oltre al Comune di Milano, quali siano gli enti specificamente coinvolti nell'organizzazione dell'evento Expo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel ricordare che la proposta emendativa Caso 46.6, vertente sullo stesso tema, è stata oggetto di accantonamento, sottolinea la necessità che siano introdotti specifici criteri per obbligare gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento Expo a pubblicare in dettaglio le relative spese. Al riguardo, fa presente che il generico riferi-

mento alle spese sostenute non è idoneo ad esprimere un vincolo di natura contabile. Ritiene, quindi, preferibile fare riferimento all'obbligo di pubblicazione del rendiconto.

Rocco PALESE (PdL) propone che si faccia riferimento ad un elenco analitico delle spese sostenute.

Emanuele FIANO (PD), propone di procedere alla votazione del subemendamento Caso 0.46.14.1 e, quindi, dell'emendamento 46.14 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, in relazione al subemendamento Caso 0.46.14.1, dichiara che i relatori si rimettono alle Commissioni.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere contrario sul subemendamento Caso 0.46.14 e favorevole sull'emendamento 46.14 dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Caso 0.46.14.1.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) contesta l'irregolare svolgimento delle votazioni e chiede la ripetizione del voto.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, non ravvisa motivi per ripetere la votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 46.14.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, avverte che l'emendamento Caso 46.6 è da ritenersi precluso dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 46.14. Con riferimento all'emendamento Tabacci 46.01, fa presente che, constatata l'assenza del presentatore, si intende che lo stesso vi abbia rinunziato. Avverte che l'emendamento 46.02 è stato accantonato, per consentirne un ulteriore esame da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Esprime,

quindi, parere favorevole sull'emendamento 47.03 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 47.03 del Governo.

Francesco Paolo SISTO (PdL), presidente e relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Piazzoni 49.17.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Piazzoni 49.17.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel contestare le irregolari modalità di svolgimento delle votazioni, chiede l'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, sospende la seduta e convoca gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

# La seduta, sospesa alle 22.55, riprende alle 23.15.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI fa presente che il Governo si rimette alle Commissioni sull'emendamento Ravetto 49.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ravetto 49.1.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, ricorda che il parere sull'emendamento Leone 49.16 è favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere conforme a quello dei relatori. Le Commissioni approvano l'emendamento Leone 49.16 (nuova formulazione).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, fa presente che l'articolo aggiuntivo Gelmini 49.013 è stato ritirato dal presentatore e ricorda che sull'articolo aggiuntivo Gelmini 49.012 vi è un parere favorevole dei relatori, a condizione che sia riformulato (vedi allegato 1).

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Gelmini 49.012 (*nuova formulazione*).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, esprime invito al ritiro sugli identici emendamenti Palese 50.8, Zanetti 50.11, Di Gioia 50.14 e Pisicchio 50.19.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Enrico ZANETTI (SCpI) insiste per la votazione del suo emendamento 50.11, sottolineando come esso sia volto alla soppressione di un adempimento che produce farraginosità e lentezze nel sistema dei pagamenti.

Marco CAUSI (PD) ricorda che la VI Commissione ha già affrontato il tema posto dall'emendamento in esame, rilevando come il problema potrebbe essere risolto nel caso in cui si imboccasse con decisione la strada della fatturazione elettronica recante gli elementi costitutivi della fattura cartacea.

Enrico ZANETTI (SCpI), nel condividere l'opportunità di un'accelerazione sul passaggio verso la fattura elettronica, osserva come non si comprendano le ragioni per mantenere un adempimento comunque ritenuto non necessario.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come non si tratta di un inutile costo a carico delle imprese, poiché non sono frequenti i casi di azione che falliscono per poi riaprire sotto nuova forma ogni sei mesi con dipendenti che si ritrovano dopo anni senza contributi previdenziali.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) ricorda come nel parere approvato dalla Commissione finanze vi sia la richiesta di abolire la responsabilità solidale.

Il viceministro Stefano FASSINA precisa che si tratta di settori in cui l'evasione fiscale risulta elevatissima, in associazione con la pratica del massimo ribasso. Peraltro, la contribuzione fiscale ha sempre un nome e un cognome. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 50.11 e 50.8, se non ritirati.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, invita a ritirare i suddetti emendamenti.

Prende la parola il deputato Simonetta RUBINATO (PD), la quale sostiene che le amministrazioni fiscali non possono trasferire sui contribuenti gli oneri di controllo loro propri: invita pertanto ad un ulteriore approfondimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 50.8, 50.11, 50.14 e 50.19.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 50.20 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Girolamo PISANO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento da lui presentato e dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pisano 50.20 (nuova formulazione).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 50.4, a

condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'emendamento Causi 50.4 (*nuova formulazione*).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative 52.31, 52.21, 52.3, 52.13 e 52.14.

Enrico ZANETTI (SCpI) chiede ulteriori chiarimenti sul parere del Governo circa l'emendamento 52.22.

Il viceministro Stefano FASSINA (PD) conferma parere contrario a tale emendamento in quanto, pur condividendone il principio, esso pone un problema di perdita di gettito.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 52.22.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, invita l'onorevole Di Gioia a ritirare l'emendamento 53.6.

Il deputato Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) non accede all'invito al ritiro.

Il deputato Girgis Giorgio SORIAL (M5S) invita a riflettere sull'emendamento, che a suo avviso pone un problema reale.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (FdI) dichiara il proprio voto favorevole.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario, in quanto l'emendamento si pone in contrasto con la normativa comunitaria di riferimento.

Dopo un intervento del deputato Simonetta RUBINATO (PD), che ricorda di avere chiesto di poter sottoscrivere l'emendamento 53.6, il deputato Marco CAUSI (PD) invita a collocare la questione nella sua dimensione appropriata, che a suo avviso è quella della riforma della riscossione locale di cui il Parlamento si accinge ad occuparsi nell'esame della nuova delega fiscale.

Il deputato Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce il voto favorevole sull'emendamento 53.6.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 53.6.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, invita il deputato Di Gioia a ritirare l'emendamento 53.7.

Il viceministro Stefano FASSINA si associa all'invito, ritenendo più opportuno trattare la questione nella nuova delega fiscale.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento 53.7 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno durante l'esame in Assemblea.

Laura CASTELLI (M5S) preannuncia che sottoscriverà tale ordine del giorno e ricorda i tanti casi in cui i consorzi, specie quelli di piccole dimensioni, funzionano molto bene.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) ritiene appropriato che della questione si tratti nell'esame della nuova delega fiscale, ma per coerenza l'intero articolo 53 dovrebbe essere a suo avviso espunto dal testo del decreto-legge.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 56 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Centemero 57.010, a condizione che sia rifor-

mulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Dopo una richiesta di chiarimento formulata dal deputato Massimiliano FE-DRIGA (LNA), cui rende precisazioni il Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Centemero 57.010 (nuova formulazione).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 58. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Gelmini 60.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Massimo Enrico CORSARO (FdI) dichiara il proprio voto favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gelmini 60.9 (nuova formulazione).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, avverte che si intendono accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 61, nonché la proposta emendativa 73.60. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Nuti 73.30 e Bonafede 73.26.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-CENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono le proposte emendative Nuti 73.30 e Bonafede 73.26.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole all'emendamento Centemero 39.69, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maino MARCHI (PD) si domanda per quale motivo si tende a ripristinare un ente abrogato.

Il viceministro Stefano FASSINA precisa che la struttura dell'ente in questione non è stata smantellata e, ad avviso del ministero, resta tuttora utile.

Dopo ulteriori richieste di chiarimento formulate dai deputati Matteo BRAGAN-TINI (LNA) e Massimiliano FEDRIGA (LNA), il deputato Elena CENTEMERO (PdL) ribadisce che l'operazione sottesa all'emendamento risulta a costo zero in quanto ha natura esclusivamente organizzativa.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene che le motivazioni addotte dal governo non siano sufficienti e rendano pertanto necessario un approfondimento, anche accantonando la proposta emendativa.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) si dichiara contrario all'emendamento in questione.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, precisa che gli accantonamenti sono stati disposti solo per quegli emendamenti per i quali si attendono chiarimenti da parte del governo.

Il deputato Tommaso CURRÒ (M5S) insiste nella richiesta di ulteriori approfondimenti, mediante l'acquisizione di apposita relazione tecnica del governo.

Il Viceministro Stefano FASSINA ribadisce che l'operazione è solo organizzativa e pertanto non comporta oneri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene utile che siano acquisiti dati ed elementi informativi adeguati al fine di verificare la fondatezza delle motivazioni addotte a sostegno dell'emendamento Centemero 39.69.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea che il Ministero dei beni culturali ha deciso in piena autonomia di procedere ad una riorganizzazione interna che risulta priva di oneri economici, in quanto basata su una mera riallocazione di risorse interne al dicastero.

Maino MARCHI (PD) rammenta che le Commissioni parlamentari saranno peraltro tenute ad una successiva verifica sugli eventuali costi della riorganizzazione del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'emendamento in oggetto attraverso il parere al relativo schema di decreto ministeriale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel contestare gli argomenti addotti dal Viceministro a sostegno delle finalità perseguite dall'emendamento Centemero 39.69, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla medesima proposta emendativa.

Tommaso CURRÒ (M5S) ribadisce che appaiono insufficienti le motivazioni del presentatore dell'emendamento in ordine alla opportunità di procedere al ripristino di una struttura del Ministero dei beni culturali che risulta essere stata soppressa.

Le Commissioni approvano l'emendamento Centemero 39.69 (nuova formulazione).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giacobbe 42.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Giacobbe 42.01 (nuova formulazione).

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, segnala che, con riferimento agli emendamenti approvati nella seduta del 16 luglio 2013, l'emendamento Damiano 32.114 prevedeva al comma 7-ter l'abrogazione della lettera g) dell'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che risulta, a legislazione vigente, già abrogato. È necessario, quindi, modificare la proposta emendativa prevedendo la soppressione del suddetto comma 7-ter.

Con riferimento all'emendamento Taricco 35.5, segnala che, per un mero errore materiale, le parole « sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura » devono intendersi sostituite dalle seguenti « sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti per materia ».

Con riferimento all'emendamento Bratti 41.27 (*nuova formulazione*), segnala che, per un mero errore materiale, al comma 1 devono ritenersi soppresse le parole « delle acque » e la parola « terminazione » deve intendersi sostituita dalla parola « conterminazione ».

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 00.45 di giovedì 18 luglio 2013.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22 alle 22.25 e dalle 22.55 alle 23.15.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 56 del 16 luglio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a pagina 250, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: « (vedi allegato 2) » sono soppresse;
- a pagina 255, prima colonna, trentacinquesima riga, la lettera d) è sostituita con la seguente:
- d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

*kk-bis)* cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera;

#### *kk-ter*), frantoi »;

- a pagina 261, prima colonna, le parole « Oliverio 45.10 » sono sostituite dalle seguenti « Oliverio 45.1 »;
- a pagina 269, seconda colonna, quindicesima riga, dopo le parole « chirurgico, » sono aggiunte le seguenti « e i criteri »;
- a pagina 275, prima colonna, ottava riga, la parola « Matarrese » è soppressa.

ALLEGATO 1

#### DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

#### PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

#### ART. 39.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. I commi da 24 a 30 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad una revisione del decreto ministeriale 24 settembre 2008, n. 182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 del 18 novembre 2008 prevedendo anche la trasmissione al Consiglio Superiore dei Beni Culturali dell'atto di indirizzo per Arcus S.p.A., annualmente emanato con apposito decreto interministeriale dallo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di indirizzo. Lo schema del decreto recante l'atto di indirizzo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**39. 69.** (*Nuova formulazione*) Centemero, Andrea Romano, Palmieri.

#### ART. 42.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

#### ART. 42-bis.

1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14-bis è inserito il seguente: «14-ter. Al fine della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data di entrata in vigore del decreto-legge cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva».

**42. 01.** (*Nuova formulazione*) Giacobbe, Oliaro, Biasotti, Tullo, Basso, Carocci, Pastorino, Vazio, Gnecchi, Bellanova, Boccuzzi, Gribaudo, Portas.

#### ART. 44.

All'emendamento 44.9, al comma 4-ter, capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le

parole: dell'AIFA aggiungere le seguenti: e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5.

**0. 44. 9. 1.** Lenzi, Calabrò.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali » sono sostituite dalle seguenti: « I medicinali ».

4-ter. All'articolo 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'AIFA valuta ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci di cui al precedente comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1. corredata dalla necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1, entro i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa sul sito istituzionale dell'AIFA. ».

Conseguentemente:

nella rubrica, dopo le parole: produzione di medicinali aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica.

**44. 9.** Il Governo.

#### ART. 46.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo, di cui al comma 1.

**46. 14.** I Relatori.

#### ART. 47.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

#### ART. 47-bis.

(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

- 1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2:
- 1) le parole: « è composta da dodici membri » sono sostituite dalla seguenti: « è composta da dieci membri »;
- 2) dopo le parole: « quattro scelti fra il personale di cui alle legge 2 aprile 1979, n. 97, » sono aggiunte le seguenti: « anche in quiescenza, « ;
- 3) le parole: « due fra i professori di ruolo », sono sostituite dalla seguenti « uno scelto fra i professori di ruolo »;

- 4) le parole: « e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici » sono soppresse.
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza ».
- 2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione resta operante nella precedente composizione.
- 3. All'articolo 12 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, il primo periodo è soppresso.

**47. 03.** Il Governo.

#### ART. 49.

Al comma 1, anteporre il seguente comma:

- 01. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: « entro il 31 dicembre 2012 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2013.
- **49. 17.** Piazzoni, Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che le previsioni e i termini ivi previsti non si applicano alle società quotate e alle loro controllate. ».

**49. 16.** (Nuova formulazione) Leone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 8, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « rilevati dai modelli CE » sono sostituite dalle seguenti: « trasmessi nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005 ».

#### **49. 1.** Ravetto.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

#### ART. 49-bis.

(Semplificazioni per i contratti pubblici).

1. Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**49. 012.** (Nuova formulazione). Gelmini.

#### ART. 50.

Sostituirlo con il seguente:

#### Art. 50.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti).

- 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - *a*) al comma 28:
- 1) al primo periodo, le parole: « e del versamento dell'imposta sul valore ag-

giunto dovuta » sono sostituite dalla seguente: « dovute »;

- 2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La responsabilità solidale è esclusa ove l'appaltatore verifichi la corretta esecuzione degli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, acquisendo il Documento unico di regolarità tributaria relativo alla posizione del subappaltatore presso uno degli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso. L'appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria di cui al secondo periodo. »;
- *b*) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:
- « 28-bis. Ferma restando la responsabilità in solido ai sensi del primo periodo del comma 28, l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore »;
- *c)* dopo il comma 28-ter sono inseriti i seguenti:
- « 28-quater. Ai fini del rilascio, per via digitale e certificata, del Documento unico di regolarità tributaria di cui al comma 28, l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi del sistema UNIEMENS reso operativo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, predispone idoneo portale per l'acquisizione degli occorrenti flussi informativi.

28-quinquies. I soggetti d'imposta che vi abbiano interesse possono richiedere la registrazione nel portale di cui al comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa della messa a regime delle procedure di fatturazione elettronica, essi devono trasmettere, in conformità alle procedure vigenti e per via digitale, i dati contabili e i documenti primari relativi alle retribuzioni erogate, ai contributi versati e alle imposte dovute. Ai fini della permanenza della validità della registrazione, l'adempimento è eseguito all'atto dell'iscrizione e, successivamente, con cadenza periodica.

28-sexies. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che risultano validamente registrati nel portale di cui al comma 28-quater, eseguono le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti d'imposta entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 ».

- 2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità organizzative e attuative per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data di entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle en-
- 3. Dell'entrata in funzione delle procedure per il rilascio del Documento unico di regolarità tributaria, di cui al comma 2 del presente articolo, è dato avviso mediante comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e

nel sito internet istituzionale della medesima Agenzia. Le disposizioni di cui alle lettere *a*), numero 2), *b*) e *c*) del comma 1 del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

**50. 20** (*Nuova formulazione*) Pisano, Barbanti, Villarosa, Pesco.

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

#### ART. 50-bis.

(Semplificazione della comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate per i soggetti titolari di partita Iva).

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
- 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse giornalmente.
- 3. L'attuazione del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 ai soggetti che optano per l'invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all'Agenzia delle Entrate non si applicano le seguenti disposizioni:
- *a)* l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

- b) l'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;
- *c)* l'articolo 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- *d)* l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- *e)* l'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, ultimo periodo, del decreto-legge del 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
- f) l'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
- 4. A partire dalla stessa data di cui al comma 5, all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soppresse:
- *a)* nel primo periodo le parole « e quelle da questi ultimi ricevute »;
- b) nel secondo periodo le parole « e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità »;
- *c)* nel terzo periodo, le parole « ed al secondo ».
- 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al primo comma, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di

dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nella medesima segnalazione.

- 6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono individuate con decreto ministeriale avente natura non regolamentare, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.
- **50. 4.** (*Nuova formulazione*) Causi, Gutgeld, Petrini, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Guerini, Leonori, Lodolini, Pelillo, Ribaudo, Rostan, Sanga.

#### ART. 57.

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:

1-bis) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa *on line* dei relativi prodotti.

**57. 12.** Santerini, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

#### ART. 57-bis.

- 1. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché quelli adottati ai sensi del medesimo articolo per l'anno scolastico 2013-2014 relativamente ai soli soggetti di cui all'articolo 26, comma 8, primo periodo, della medesima legge n. 448 del 1998 »
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, si

provvede, nell'anno 2013 mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel Programma Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio della Missione Istruzione scolastica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, nell'anno 2014, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5.

**57. 010** (*Nuova formulazione*) Centemero, Palmieri, Coscia.

#### ART. 58.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.

**58. 24.** Catania, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

#### ART. 59.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nelle more della revisione del sistema del Diritto allo studio universitario, al fine di assicurare il sostegno del merito

- e della mobilità interregionale degli studenti universitari, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 30 luglio 2013, « borse per la mobilità » a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l'anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale « a ciclo unico », presso Università statali o non statali italiane, con esclusione delle Università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza.
- 2. Il bando stabilisce l'importo delle borse, nonché le modalità per la presentazione telematica delle domande e i criteri per la formulazione della graduatoria nazionale di merito tra i candidati. L'importo delle borse potrà essere differenziato tenendo conto della distanza tra la sede di residenza dello studente e quella dell'università alla quale lo stesso intende iscriversi
- 3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
- *a)* possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico 2012/2013, con votazione all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100;
- b) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
- 4. Le borse di mobilità sono attribuite sulla base di una graduatoria nazionale formata dai soggetti ammessi ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento delle risorse di cui al presente articolo. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che presenta i valori più bassi nel requisito di cui alla lettera *b*), quindi più alti nel requisito di cui alla lettera *a*). La comunicazione della graduatoria e l'assegnazione delle borse è effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 3 settembre 2013. Essa diviene efficace all'atto dell'immatricola-

- zione dello studente in una università situata in una regione differente da quella di residenza della sua famiglia, con esclusione delle università telematiche.
- 5. Per gli anni accademici successivi al primo, gli studenti che hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma 1 possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda, ferma restando la permanenza del requisito della residenza fuori sede, a condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito:
- a) aver acquisito almeno il 90 per cento dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi in base all'anno di iscrizione;
- *b)* aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30;
- c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30.
- 6. Le borse di mobilità sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
- 7. All'atto dell'effettiva immatricolazione, la somma viene assegnata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'università presso la quale lo studente beneficiario è iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente.
- 8. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'erogazione delle « borse per la mobilità » di cui al comma 1.
- 9. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di 17 milioni di euro negli anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bi-

lancio dello Stato, quanto ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni per l'anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell'articolo 58.

- 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- 59. 3. (Nuova formulazione) Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Carlo Gallo.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

(Programma nazionale per il sostegno degli studenti capaci e meritevoli).

- 1. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un Programma nazionale di sostegno allo studio degli studenti capaci e meritevoli, suddiviso per le lauree, le lauree magistrali e i dottorati di ricerca.
- 2. Il Programma è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dei seguenti indirizzi:
- a) le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di ogni anno e sono riservate a studenti meritevoli che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando;

- b) i candidati ammessi ai sensi della lettera a) sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base della carriera scolastica o universitaria pregressa, attraverso meccanismi di valutazione uniforme su base nazionale ovvero attraverso la valutazione della media scolastica o dei voti universitari rapportate alla media di tutti studenti iscritti allo stesso istituto o allo stesso corso, in tempo utile per poter scegliere liberamente ateneo e corso di studio;
- c) l'importo della borsa di studio è graduato in relazione al reddito e al patrimonio della famiglia d'origine, comunque totale per coloro che si trovano al di sotto del livello ISEE di cui alla lettera a) e decrescente fino ad azzerarsi al superamento di un livello massimo fissato dal decreto di cui al presente comma;
- d) gli studenti appartenenti a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti superiore al valore fissato nel bando, hanno la facoltà di richiedere l'attribuzione di un'ulteriore quota di finanziamento agli studi in forma di prestito d'onore da rimborsare nel corso della vita lavorativa con una percentuale fissa sul reddito;
- e) l'importo della borsa di studio è maggiorato per coloro che scelgono di studiare in atenei fuori della regione d'origine;
- f) le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni suc-

cessivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso;

- g) lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda;
- *h)* il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando;
- *i)* le borse di studio di cui al comma 1 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero;
- *j)* alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
- 3. Il Programma nazionale di cui al comma 1 è realizzato attraverso la fondazione di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che assume la denominazione di « Fondazione per il merito e il diritto allo studio ».
- 4. Il Programma nazionale di cui al presente articoli è finanziato attraverso l'utilizzazione di una quota pari al 20 per cento del fondo premiale di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito nella Legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni

così come definito negli appositi decreti ministeriali di ripartizione per il triennio di competenza 2013-2015.

59. 05. Marco Meloni, Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Nardella, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Carlo Galli.

#### ART. 60.

Al comma 1, premettere il seguente:

- 01. La quota del fondo di finanziamento ordinario destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è determinata annualmente, a partire dal 2014, in misura non inferiore al 20 per cento, con incrementi annuali non inferiori all'uno per cento e fino ad un massimo del 30 per cento. Di tale quota, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non può determinare la riduzione della quota del fondo di finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.
- **60. 9** (Nuova formulazione) Gelmini.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

3. A decorrere dall'anno 2014, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione del fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sui predetti fondi ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, non possono superare per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5 milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2010, n. 76, le parole:, in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità sono sostituite dalla seguenti: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-ter Dall'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**60. 10.** Gelmini.

#### ALLEGATO 2

#### DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.

#### NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE

#### ART. 46.

All'emendamento 46.14, dopo le parole: il Comune di Milano, nonché gli aggiungere la seguente: altri.

#### Conseguentemente:

- *a) sostituire le parole*: sono obbligati a pubblicare con la seguente: pubblicano;
- *b) sostituire le parole:* le spese con le seguenti: il rendiconto delle spese.
- **0. 46. 14. 1.** Caso, Sorial, Castelli, Cariello, Rubinato.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. Atto n. 15 (Esame e rinvio) ...

38

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giuseppe Berretta.

#### La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Atto n. 15.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo.

Donatella FERRANTI (PD), presidente della II Commissione e relatore, precisa che fornirà un inquadramento generale del provvedimento in esame, rinviando all'intervento del relatore per la XIII Commissione alcuni approfondimenti di merito.

Ricorda quindi che lo schema di decreto legislativo in esame reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali, come chiarito dall'articolo 1, che definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2 stabilisce che per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che la sanzione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (articolo 13). In base allo schema di decreto, tali autorità sono da individuare nel Ministero della salute e nelle aziende sanitarie locali territorialmente competenti. Al riguardo, segnala che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha richiesto, nel parere sullo schema di decreto legislativo, di integrare la formulazione dell'articolo 2, inserendo tra le autorità competenti all'applicazione delle sanzioni le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze.

Gli articoli da 3 a 11 delineano un complesso sistema di sanzioni pecuniarie amministrative applicabili in caso di violazione delle prescrizioni riguardanti: l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard (articolo 3), le procedure di stordimento (articolo 4); i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento (articolo 5); l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni (articolo 6); le importazioni da Paesi terzi (articolo 8).

Con riferimento alle attività dei macelli, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle prescrizioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura (articolo 7); il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione (articolo 9) e le procedure di controllo (articolo 10).

L'articolo 11 reca norme in materia di violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale.

L'articolo 12 prevede che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 specifica che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie e finali.

Paolo COVA (PD), relatore, richiama preliminarmente l'attenzione sulla necessità di distinguere le operazioni relative all'abbattimento e alla macellazione degli animali dal profili del benessere degli animali, al fine di meglio valutare alcune disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo, che illustra.

Con riferimento all'articolo 3, che detta disposizioni in materia di violazione delle prescrizioni generali riguardanti l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative *standard*, osserva che appare difficile che gli animali entrino al macello puliti e senza mostrare

segni di sofferenza e paura, come richiesto al comma 1, che detta le relative sanzioni. Ritiene quindi necessario definire meglio i parametri in questione. Andrebbe altresì chiarito il comma 9 dell'articolo 3.

Condivide le previsioni relative alla macellazione secondo metodi prescritti da riti religiosi.

L'articolo 4 reca le violazioni attinenti alle procedure di stordimento, in ordine alle quali ritiene opportuno definire meglio le buone pratiche da seguire. Ritiene inoltre difficile che gli operatori possano pianificare in anticipo l'abbattimento degli animali.

Il comma 2 dell'articolo 4, che sanziona l'operatore che non provvede affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica, appare difficilmente applicabile, tenuto conto in concreto della possibilità di formare il personale addetto. Ricorda in proposito che nel regolamento è prescritto che gli operatori tengano un registro di manutenzione e conservino i registri per almeno un anno.

Perplessità suscita anche il comma 3 dell'articolo 4, che sanziona l'operatore che non assicura che le persone responsabili dello stordimento o il personale adibito a tale mansione svolgano controlli regolari al fine di garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o sensibilità nel periodo compreso fra la fine del processo di stordimento e la morte. Appare infatti difficile il controllo dello stato di coscienza e l'individuazione delle relative responsabilità soggettive.

L'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento e suscita perplessità analoghe a quelle esposte all'articolo 4, comma 2, con riferimento al comma 2, che sanziona gli operatori che non provvedono affinché la manutenzione e il controllo di tutti i dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento

degli animali siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante da personale avente una formazione specifica.

Ritiene inoltre necessario chiarire meglio le responsabilità coinvolte dall'articolo 6, che reca rigorose norme in materia di violazioni riguardanti l'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni. Si potrebbe al riguardo indicare il numero massimo di capi che è possibile abbattere in ambito privato, cercando di sanzionare solo che realmente non rispetta le buone pratiche per la macellazione. Ricorda in proposito i numerosi obblighi previsti dall'articolo 10 del regolamento europeo.

Segnala infine un errore di forma all'articolo 11, comma 3.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia che chiederà un inasprimento delle sanzioni previste dal provvedimento, affinché sia assicurato il rispetto degli animali, che non possono essere trattati come cose.

Monica FAENZI (PdL), nel manifestare interesse per i rilievi del relatore Cova, sottolinea che era necessario aggiornare una normativa ferma al 1998. Si tratta infatti di un atto di civiltà nei confronti degli animali, anche se effettivamente appesantisce gli oneri per gli operatori. Ritiene infine che il provvedimento preveda sanzioni adeguate e giustificate dalle predette esigenze di civiltà.

Chiara GAGNARLI (M5S) osserva che le disposizioni sulla macellazione secondo alcuni riti religiosi creano di fatto due categorie di animali, ai quali si applicano regimi diversi. Al riguardo, ritiene che per tutti gli animali dovrebbe essere obbligatorio lo stordimento prima della macellazione.

Mario CATANIA (SCpI) condivide, da un punto di vista culturale, l'esigenza di evitare agli animali inutili sofferenze, rappresentata dal deputato Gagnarli con riferimento alle macellazioni secondo riti religiosi. Fa presente tuttavia che la questione, a seguito di una lunga calibrazione delle diverse esigenze, ha trovato una composizione a livello europeo, per la cui modifica non sussistono spazi.

Per quanto riguarda i rilievi espressi dal deputato Cova, invita a distinguere le violazioni fondate su specifiche previsioni del regolamento europeo da quelle per le quali sussistono margini di discrezionalità da parte degli Stati membri. Per le prime, ritiene possibile intervenire solo per una eventuale riduzione delle sanzioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede chiarimenti al riguardo.

Paolo COVA (PD), relatore, fa presente che l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1099/2009 prevede che gli Stati membri stabiliscano la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione del medesimo regolamento. Non ritiene pertanto che la legislazione nazionale sia vincolata rispetto ad ogni prescrizione della normativa europea.

Mario CATANIA (SCpI) sottolinea che gli Stati membri hanno discrezionalità nello stabilire natura ed entità della sanzione, ma non sono liberi di non prevedere alcuna sanzione. Invita pertanto a non eccedere nella discrezionalità riconosciuta alla legislazione nazionale.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	41
ALLEGATO (Emendamenti approvati nella seduta)	54
SEDE REFERENTE:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato	
(Seguito dell'esame e rinvio)	48

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

#### La seduta comincia alle 10.30.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, invita i relatori, che ringrazia per il notevole lavoro svolto finora, ad esprimere i pareri sulle proposte emendative, già pubblicate in allegato al resoconto della seduta di ieri delle Commissioni riunite.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, rileva come i relatori abbiano attentamente esaminato, anche con l'apporto dei rappresentanti del Governo, le proposte emendative riferite ai primi diciotto articoli, evidenziando, per taluni emendamenti, l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti con il Governo, sia per quanto attiene ai profili di merito, sia con riferimento ad aspetti di copertura. Per quanto riguarda le altre proposte emendative, segnala come sia in corso un'interlocuzione con l'Esecutivo per quanto riguarda le problematiche concernenti l'incremento dell'aliquota IVA, disposto dal provvedimento, su taluni prodotti editoriali e sulle somministrazioni di alimenti e bevande realizzate attraverso distributori automatici.

Daniele CAPEZZONE, presidente, considera opportuno avviare l'esame delle proposte emendative per le quali i relatori ed il Governo hanno già svolto le proprie valutazioni, procedendo fin dalla seduta odierna alle relative votazioni. Sottolinea, inoltre, come nelle prossime ore, sia necessario risolvere le problematiche relativi alle norme tributarie contenute nel decreto-legge ed ai relativi profili di copertura, auspicando, a tale riguardo, che sia possibile scongiurare gli aumenti dell'aliquota IVA previsti dal decreto-legge, che hanno già suscitato reazioni critiche da parte dell'opinione pubblica.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, concordando con le considerazioni del Presidente, ritiene opportuno procedere fin d'ora all'esame delle proposte emendative riferite ai primi tredici articoli.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se nella seduta odierna ci si limiterà alla sola espressione dei pareri dei relatori e del Governo, ovvero si discuterà nel merito le singole proposte emendative.

Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alla questione posta dal deputato Crippa, chiarisce che, dopo l'espressione dei pareri, si procederà alla discussione ed alle votazioni sulle singole proposte emendative.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Crippa 1.1, degli identici emendamenti Pesco 1.2 e Crippa 1.3, nonché degli emendamenti Villarosa 1.4, Allasia 2.1, Villarosa 2.2, Pesco 2.3, Caruso 2.4, Crippa 2.6, 2.7 e 2.8, Lacquaniti 2.5, Allasia 2.9, Villarosa 2.10, nonché Crippa 2.12 e 2.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Crippa 2.22, invitando invece al ritiro dell'emendamento Crippa 2.11. Esprime parere favorevole sull'emendamento Crippa 2.14, a condizione che sia

riformulato nel senso di sostituire le pa-« della prestazione/certificazione/ qualificazione energetica, erogati » con le seguenti: « della prestazione energetica erogata ». Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Crippa 2.15, Allasia 2.16, Crippa 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21, Della Valle 3.1, Villarosa 3.2, Allasia 3.3, Villarosa 3.4 e 3.5, Crippa 3.6, Allasia 3.7 e 4.1, Lacquaniti 4.2, Crippa 4.3 e Allasia 4.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Civati 4.5, invitando invece al ritiro degli emendamenti Crippa 5.1, Della Valle 5.2 e Villarosa 5.3. Propone, quindi, di accantonare l'emendamento Abrignani 5.5, limitatamente alle parti ammissibili, mentre invita al ritiro degli emendamenti Lacquaniti 5.4, degli identici Villarosa 5.8 e Allasia 5.9, nonché degli emendamenti Crippa 6.1, Allasia 6.3, 6.4 e 6.5, Pesco 6.6 e Crippa 6.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Allasia 6.11, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « degli impianti tecnici dell'edificio », con le seguenti: « dei sistemi tecnici dell'edificio ». Invita quindi al ritiro degli emendamenti Allasia 6.8 e 6.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Allasia 6.10. Invita al ritiro dell'emendamento Villarosa 6.12, degli identici Vignali 6.15 e Zanetti 6.13, nonché degli emendamenti Mariani 6.14, Allasia 6.16, degli identici Allasia 6.17 e Villarosa 6.18, e degli emendamenti Crippa 6.19, Alfreider 6.20 e Lacquaniti 6.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Allasia 7.1, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la seconda parte della proposta emendativa; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Villarosa 7.2, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Taranto 7.3, Caruso 7.4 e Villarosa 7.7, nonché gli emendamenti Vignali 7.5 e Crippa 7.6. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 7.8 e Villarosa 7.9 nonché sull'emendamento Lacquaniti 8.1, mentre propone di accantonare gli emendamenti Crippa 8.2 e 8.3. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Della Valle 8.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Allasia 9.1, Latronico 9.2 e Villarosa

9.3. Invita al ritiro sull'emendamento Crippa 12.1, mentre propone di accantonare gli emendamenti Crippa 12.2, Alfreider 12.3, Crippa 12.4, Alfreider 12.5.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.1, il quale elimina una ridondanza nel testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge, al fine di eliminare, nel comma 1 del nuovo articolo, il riferimento al miglioramento della prestazione energetica degli edifici, la quale è già contemplata dal comma 2, lettera a), del predetto articolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.2, che intende incentivare l'autosufficienza energetica degli edifici attraverso le sole fonti rinnovabili, rafforzando la portata della previsione di cui al comma 2, lettera c), del nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pesco 1.2 e Crippa 1.3, nonché gli emendamenti Villarosa 1.4 e Allasia 2.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 2.2, il quale modifica la definizione di prestazione energetica degli edifici, specificando che la quantità di energia consumata deve essere espressa da uno o più descrittori che tengono conto non solo delle caratteristiche dell'edificio stesso, ma anche dei sistemi di trasformazione propria dell'energia e di altri fattori che influenzano il fabbisogno energetico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 2.2.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.3, di cui segnala la rile-

vanza, in quanto elimina la possibilità che l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio possa essere predisposto e asseverato da un professionista che tutela gli interessi del proprietario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 2.3 e Caruso 2.4.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.6, il quale specifica meglio la definizione di cogenerazione, indicando in modo dettagliato i riferimenti alle previsioni del decreto legislativo n. 20 del 2007. Non comprende pertanto le ragioni dell'invito al ritiro formulato su di esso dai relatori e dal rappresentante del Governo.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, confermando l'invito al ritiro espresso sull'emendamento, rileva come esso sia, a suo giudizio, pleonastico, e come l'attuale formulazione del testo risulti adeguata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 2.6.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.7, il quale, nel modificare la definizione di « confine di sistema edificio-impianto », intende risolvere taluni problemi applicativi che potrebbero sorgere, con riferimento agli edifici condominiali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 2.7.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.8, il quale intende includere, nell'ambito della definizione di edificio di proprietà pubblica, anche i fabbricati di edilizia residenziale pubblica. Chiede pertanto ai relatori ed al Governo di motivare le ragioni dell'invito al ritiro espresso su di esso.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, pur comprendendo le

motivazioni sottese alla proposta emendativa, evidenzia come essa creerebbe problemi di copertura finanziaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 2.8.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento 2.5, di cui è cofirmatario, il quale, ai fini della definizione di edificio ad energia quasi zero, intende adeguare il testo del decreto-legge alla formulazione della direttiva europea, prevedendo che il fabbisogno energetico debba essere coperto da fonti rinnovabili in misura molto significativa, e non solo in misura significativa, come stabilito dal decreto-legge.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, con riferimento all'emendamento 2.5, evidenzia come esso determinerebbe problemi di interpretazione che rischierebbero di determinare notevoli incertezze nell'applicazione della normativa.

Luigi LACQUANITI (SEL) considera non sufficiente la motivazione addotta dal relatore per motivare l'invito al ritiro espresso sul suo emendamento 2.5, rilevando come i problemi applicativi segnalati siano posti anche dalla formulazione attuale del decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 2.5.

Stefano ALLASIA (LNA), nel ringraziare i relatori per l'apertura dimostrata nei confronti di alcune sue proposte emendative, illustra il proprio emendamento 2.9, il quale, analogamente a tutte le presentate proposte emendative Gruppo della Lega, intende migliorare il testo del provvedimento ed il complessivo sistema di efficientamento energetico. In particolare, l'emendamento intende dettagliare maggiormente la nozione di « edificio di riferimento», al fine di eliminare successivi problemi applicativi in merito all'applicazione della disciplina.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 2.9.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Villarosa 2.10, il quale integra la nozione di « edificio di riferimento », al fine di far riferimento anche alla dotazione impiantistica dell'edificio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 2.10.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.12, il quale integra la definizione di « energia consegnata o fornita », al fine di eliminare il richiamo, piuttosto equivoco, agli impianti tecnici, venendo incontro ai rilievi sollevati dagli operatori del settore, i quali, molto spesso, si trovano a fare i conti con previsioni normative che non corrispondono agli effettivi profili tecnici, e che, pertanto, pongono numerosi problemi di applicazione. Chiede quindi ai relatori ed al rappresentante del Governo di prestare la massima attenzione alla proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 2.12 e 2.13. Approvano, quindi, l'emendamento Crippa 2.22 (vedi allegato).

Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio emendamento 2.11, accogliendo inoltre la proposta di riformulazione avanzata dai relatori con riferimento al suo emendamento 2.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Crippa 2.14, come riformulato.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.15, che intende modificare la definizione di fabbricato, al fine di considerare in tale nozione anche le partizioni interne all'edificio, tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dalle norme UNI.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Crippa 2.15, Allasia 2.16 e Crippa 2.17.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.18, il quale sostituisce la nozione di sistema tecnico per l'edilizia, che risulta eccessivamente generica, sostituendola con quella di impianto tecnico. Chiede quindi chiarimenti relativamente all'invito al ritiro espresso su di esso dai relatori.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea come il tema affrontato dall'emendamento sia stato oggetto di ampia discussione tra i relatori ed il Governo. Rileva, al riguardo, come il provvedimento intenda recepire nell'ordinamento italiano la normativa europea in materia, la quale reca una serie di definizioni: in tale contesto i relatori ritengono che occorra prioritariamente evitare che la disciplina nazionale di recepimento determini ulteriori problemi di compatibilità con la disciplina comunitaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 2.18.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.19, il quale dettaglia maggiormente la nozione di unità immobiliare, specificando che si deve trattare di una parte, piano o appartamento di un edificio suscettibile di uso separato e catastalmente distinto. Sottolinea come tale proposta emendativa risponda a criteri di buon senso e come non sia possibile motivare l'invito al ritiro espressa su di essa con l'esigenza di chiudere la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia, la quale è in corso da diversi anni.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.19, dichiarando la disponibilità del proprio gruppo a considerare eventuali ipotesi di riformulazione che fossero prospettate dai relatori.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, conferma l'invito al ritiro espresso sull'emendamento 2.19.

Il sottosegretario Simona VICARI rileva come la modifica proposta dall'emendamento 2.19 limiti notevolmente l'applicabilità della previsione normativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 2.19 e 2.20.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 2.21, il quale, nell'ambito della definizione di impianto termico, elimina l'assimilazione agli impianti termici di stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante che abbiano potenze nominali complessive pari o superiori a 10 Kw. Ritiene, infatti, che tale previsione si ponga in contraddizione rispetto all'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza termica degli edifici, soprattutto laddove si impone una potenza nominale eccessivamente alta. Si dichiara comunque disponibile a rivedere la formulazione della proposta emendativa.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea come la linea di fondo sottesa a tutte le proposte emendative presentate dal deputato Crippa sia quella valutare l'impatto delle norme sui comuni cittadini e sugli operatori del settore. Invita quindi i relatori ed il Governo a considerare con maggiore attenzione tale profilo, accogliendo tutte le proposte emendative presentate dal gruppo M5S che intendono migliorare il provvedimento e facilitarne l'applicazione.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea come l'esigenza di garantire l'applicazione delle norme recate dal provvedimento costituisca il punto di riferimento a cui si orienta il lavoro dei relatori. Nel caso specifico, tuttavia, ritiene di confermare l'invito al ritiro espresso sull'emendamento 2.21, il quale sopprime una porzione significativa della lettera l)-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Condivide, peraltro, l'esigenza di approfondire, ai fini della successiva

discussione in Assemblea, il tema, posto dall'emendamento, relativamente alla potenza termica di tali apparecchi di riscaldamento.

Davide CRIPPA (M5S), alla luce della disponibilità, espressa dai relatori, a rivalutare la questione, ritira il proprio emendamento 2.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Della Valle 3.1 e Villarosa 3.2.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, chiede di accantonare gli emendamenti Allasia 3.3 e Villarosa 3.4, volti a prevedere l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, sui quali è stato precedentemente formulato un invito al ritiro da parte dei relatori, ma sui quali ritiene opportuno un ulteriore approfondimento.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Villarosa 3.5, volto ad estendere la platea degli edifici rurali cui applicare le disposizioni del decreto-legge, specificando comunque che tali edifici, comunque non devono essere residenziali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 3.5.

Davide CRIPPA (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.6, volto a meglio specificare la generica locuzione di « sistemi tecnici », sostituendola con quella di « impianti di climatizzazione », che consentirebbe una più chiara interpretazione della norma.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea come il testo del decreto-legge recepisca correttamente la definizione contenuta nella direttiva 2010/31/UE.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la definizione di « sistema tecnico » sia troppo generica e che ciò darà luogo, in

molte situazioni, alla possibilità di non applicare la normativa in esame. Sottolinea la necessità di inserire nel testo almeno la specificazione relativa agli impianti di climatizzazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 3.6, Allasia 3.7 e Allasia 4.1.

Luigi LACQUANITI (SEL) insiste per la votazione del proprio emendamento 4.2 e chiede la motivazione del parere contrario espresso su di esso.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, sottolinea che, d'accordo con il Governo, i relatori hanno ritenuto di non affrontare nel provvedimento la materia dei sistemi di accumulo dell'energia, trattandosi di tecnologie non ancora compiutamente definite.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 4.2.

Davide CRIPPA (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 4.3, volto alla realizzazione di analisi per la valutazione della quantità di energia fossile risparmiata.

Il sottosegretario Simona VICARI osserva che nella direttiva europea 2010/31/UE il concetto di risparmio energetico si applica sia alle energie rinnovabili sia all'energia fossile.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 4.3 e Allasia 4.4 ed approvano l'emendamento Civati 4.5.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 5.1, volto a prevedere un Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, realizzati esclusivamente con sostituzioni edilizie, al fine di evitare consumo di territorio. Ritiene infatti debba essere riconosciuto valore premiante alle sostitu-

zioni piuttosto che alle nuove costruzioni ad elevata prestazione energetica.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, condivide il concetto della premialità per le sostituzioni edilizie, rilevando tuttavia come l'emendamento Crippa 5.1 sia formulato in termini eccessivamente limitativi.

Davide CRIPPA (M5S) manifesta disponibilità a riformulare il proprio emendamento 5.1, prevedendo che il Piano d'azione sia destinato ad aumentare il numero degli edifici ad energia quasi zero preferibilmente – e non esclusivamente – mediante sostituzioni edilizie.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, si riserva di approfondire la questione ai fini della discussione in Assemblea.

Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio emendamento 5.1.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira l'emendamento Della Valle 5.2, di contenuto analogo all'emendamento Crippa 5.1.

Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento Villarosa 5.3.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che l'emendamento Abrignani 5.5, per la parte ammissibile, è accantonato.

Luigi LACQUANITI (SEL) insiste per la votazione del proprio emendamento 5.4, volto ad estendere agli edifici residenziali pubblici le misure di incremento dell'efficienza energetica. Chiede altresì le motivazioni dell'invito al ritiro espresso su di esso dai relatori e dal Governo.

Il sottosegretario Simona VICARI, dopo aver ricordato che il tema è stato approfondito nel corso dell'esame al Senato, sottolinea come il provvedimento in esame contempli l'edilizia pubblica, con particolare attenzione a quella scolastica, e come, per motivi di bilancio, si sia deciso di non affrontare in tale sede anche il tema dell'edilizia residenziale pubblica.

Davide CRIPPA (M5S) giudica incongruente la risposta del Governo, soprattutto in relazione agli obiettivi della Strategia energetica nazionale, che ha stabilito la priorità dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Ritiene pertanto necessario individuare una copertura che consenta l'efficientamento anche degli edifici residenziali pubblici.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, dopo aver rilevato che l'edilizia residenziale pubblica è un patrimonio importante e consistente del Paese, si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo e ritiene che, in questa fase, sia difficile prevedere misure di efficientamento energetico per tale tipologia di abitazioni, soprattutto per un problema di quantificazione di risorse. Ritiene quindi che il tema possa essere approfondito nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Luigi LACQUANITI (SEL) concorda circa il problema di copertura evidenziato dal relatore e dal rappresentante del Governo, ma ritiene che la questione oggetto del suo emendamento 5.4 debba comunque essere affrontata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 5.4.

Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Villarosa 5.8, volto a prevedere l'installazione obbligatoria di sistemi di accumulo a batteria negli edifici di nuova costruzione.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Villarosa 5.8 e Allasia 5.9.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce l'invito, ai relatori ed al rappresentante del Governo, ad approfondire le questioni concernenti gli aspetti tributari del provvedimento e le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già prevista per la giornata odierna.

#### La seduta termina alle 11.55.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

#### La seduta comincia alle 14.10.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ai fini di una migliore organizzazione dei lavori, comunica che i relatori sono in grado di procedere nella votazione delle proposte emendative fino all'articolo 13 del decreto. Per quanto riguarda le problematiche e i nodi sui quali i relatori e il Governo deve ancora trovare soluzioni, soprattutto in relazione alla copertura finanziaria di alcune proposte emendative, riterrebbe opportuno aggiornare i lavori delle Commissioni alla seduta pomeridiana di domani, fermo restando che, ove nella corrente seduta non si concludesse il lavoro relativo agli emendamenti fino all'articolo 13, le Commissioni potrebbero anche riunirsi nella mattinata di domani.

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Presidente per il tentativo di dare ordine e razionalità ad un percorso che, per ora, appare privo di certezze. Stigmatizza in particolare le modalità operative del Governo, che non riesce a fornire risposte in tempi certi in relazione agli aspetti tributari del decreto-legge e alle relative coperture, segnatamente per quanto riguarda alcune proposte emendative, quali, ad esempio il suo emendamento 19.14. Ritiene inaccettabile tale modo di procedere, e invita il Governo a dare risposte in tempi, magari anche non brevi, ma chiaramente definiti.

Il sottosegretario Simona VICARI rileva come, per quanto attiene alle competenze del Ministero dello sviluppo, l'istruttoria sugli aspetti segnalati dal deputato Causi sia stata pressoché completata; sottolinea, al contempo, le evidenti maggiori difficoltà del colleghi del Ministero dell'economia a individuare la copertura finanziaria per le modifiche che si vorrebbero apportare al decreto-legge, anche in considerazione del notevole impegno profuso dagli stessi rappresentanti del Ministero dell'economia nel contemporaneo esame, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) rileva come sia evidente l'oggettivo ingorgo nei lavori parlamentari determinato dall'esame in contemporanea di due provvedimenti d'urgenza di particolare rilevanza, il decretolegge n. 63 del 2013 e il decreto-legge n. 69 del 2013, che richiedono entrambi l'apporto delle medesime strutture del Governo.

Marco CAUSI (PD) ribadisce l'esigenza di individuare tempi certi per procedere all'esame delle proposte emendative relative alla materia fiscale, rilevando l'esigenza di una migliore organizzazione nella partecipazione dei rappresentanti del Governo ai lavori parlamentari.

Daniele CAPEZZONE, presidente, informa i colleghi che l'odierna riunione

della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha confermato l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento nella seduta di lunedì 22 luglio.

Avverte quindi che le Commissioni riprenderanno l'esame delle proposte emendative a partire da quelle riferite all'articolo 6.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 6.1 segnala come, nell'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 6 l'attestato di prestazione energetica possa essere rilasciato per interi edifici; in tal modo l'informazione sulla categoria energetica di appartenenza rilasciata all'acquirente può essere del tutto imprecisa e perfino fuorviante, poiché, ad esempio, appartamenti collocati su diversi piani avrebbero, in realtà, diverse prestazioni energetiche, nonché differenti consumi e costi.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, segnala come, a giudizio dei relatori e del Governo, la differenza più rilevante contenuta nell'emendamento in esame rispetto la testo del decreto-legge, sia la diversa e più gravosa responsabilità prevista per l'amministratore del condominio, che appare del tutto impropria. Conferma quindi l'invito al ritiro espresso su di esso.

Daniele PESCO (M5S) segnala la diversità della formulazione utilizzata nel decreto-legge rispetto al dettato della direttiva europea, che appare più stringente e si riferisce alle singole unità immobiliari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 6.1 e Allasia 6.3.

Filippo BUSIN (LNA), illustrando l'emendamento Allasia 6.4, di cui è cofirmatario, sottolinea come appaia del tutto incongruo prevedere la produzione dell'attestato di efficienza energetica nei casi di trasferimento di immobili a titolo gratuito.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 6.4 e 6.5.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, rivedendo, a seguito di ulteriori approfondimenti, l'invito al ritiro espresso in precedenza sull'emendamento Pesco 6.6, esprime su di esso parere favorevole.

Il Sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pesco 6.6.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 6.7, segnala come esso affronti la stessa questione del precedente 6.1; il testo del comma 4 che l'emendamento mira a sopprimere prevede infatti che l'attestazione della prestazione energetica possa riferirsi a più unità immobiliari, finanche ad un intero edificio. Se l'intenzione del legislatore è quella di qualificare il patrimonio immobiliare in vendita, ritiene quindi invece che la certificazione debba essere riferita alle singole unità immobiliari.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, intervenendo sull'emendamento 6.7, ritiene che il comma 4 dell'articolo 6 definisca con accuratezza i casi nei quali l'attestazione può essere riferita a più unità immobiliari, ribadendo quindi l'invito al ritiro dell'emendamento.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che, a suo parere, le motivazioni addotte dai relatori non sono né esaustive né sufficienti.

Daniele PESCO (M5S) interviene richiamando all'attenzione dei colleghi il dato, evidente, in base al quale è impossibile che tutte le unità immobiliari di un medesimo edificio presentino le stesse caratteristiche energetiche. Filippo BUSIN (LNA) accoglie l'invito a riformulare l'emendamento Allasia 6.11, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 6.7 e approvano l'emendamento Allasia 6.11, come riformulato. Respingono quindi l'emendamento Allasia 6.8.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Allasia 6.9, dichiara il suo voto contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 6.9 e approvano l'emendamento Allasia 6.10.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Villarosa 6.12 e Vignali 6.15.

Constata inoltre l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zanetti 6.13 e Mariani 6.14: si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Allasia 6.16 e gli identici Allasia 6.17 e Villarosa 6.18.

Davide CRIPPA (M5S) interviene per illustrare il proprio emendamento 6.19, del quale raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 6.19.

Daniel ALFREIDER (Misto – Minoranze linguistiche) illustra il proprio emendamento 6.20, del quale raccomanda l'approvazione, sottolineando come il sistema catastale delle province di Trento e di Bolzano non consentirebbe l'applicazione della disposizione di cui alla lettera d) del comma 12 dell'articolo 6.

Il Sottosegretario Simona VICARI segnala come al Senato tale tema sia già stato affrontato e sia stata verificata l'applicabilità della disposizione in questione anche alle province di Trento e di Bolzano.

Daniel ALFREIDER (Misto – Minoranze linguistiche) ritira il proprio emendamento 6.20.

Luigi LACQUANITI (SEL), intervenendo sul proprio emendamento 6.2, chiede quali siano le motivazioni che hanno indotto i relatori e il rappresentante del Governo a formulare su di esso l'invito al ritiro.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, assicura che l'emendamento 6.2 è stato attentamente valutato, ma si è ritenuto che esso possa essere fonte di eccessivi aggravi procedurali ed economici a carico dei cittadini.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 6.2.

Filippo BUSIN (LNA) accoglie la proposta di riformulazione formulata dai relatori sull'emendamento 7.1, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Allasia 7.1, come riformulato, e l'identico Villarosa 7.2.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, con riferimento agli identici emendamenti 7.3, 7.4 e 7.7, non-ché agli emendamenti 7.5 e 7.6, che in precedenza erano stati accantonati, esprime su di essi parere favorevole, a condizione che siano riformulati.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Daniele PESCO (M5S) chiede ai relatori chiarimenti in merito ad uno specifico aspetto della riformulazione proposta, per quanto riguarda la sostituzione delle parole « ristrutturazione rilevante » con quelle « ristrutturazione importante ».

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, rileva come la modifica proposta dai relatori corrisponda al dettato dell'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE.

Davide CRIPPA (M5S) riconosce che la modifica proposta dai relatori va incontro all'obiettivo sotteso alle proposte emendative, ma non ritiene chiaro cosa si intenda per « ristrutturazione importante », sottolineando al riguardo il rischio di successivi problemi applicativi.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, evidenzia come la riformulazione proposta intenda appunto evitare problemi di applicazione, facendo riferimento ad una nozione già contemplata dall'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE.

Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che i presentatori degli identici emendamenti 7.3, 7.4 e 7.7, nonché degli emendamenti Vignali 7.5 e Crippa 7.6, hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Taranto 7.3, Caruso 7.4, Villarosa 7.7, Vignali 7.5 e Crippa 7.6, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Allasia 7.8 e 7.9, sui quali i relatori avevano già espresso una valutazione favorevole, nonché gli emendamenti Allasia 3.3 e Villarosa 3.4, precedentemente accantonati.

Approvano quindi l'emendamento Lacquaniti 8.1.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, con riferimento al-l'emendamento 8.2, precedentemente accantonato, esprime su di esso parere favorevole, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « coordinate dal Ministero dello sviluppo economico », con le seguenti: « in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75 ». Rileva, infatti, come l'attuale for-

mulazione dell'emendamento, il quale prevede il coordinamento delle regioni e delle province autonome da parte del predetto Ministero, si ponga in contraddizione con le disposizioni del Titolo V della Costituzione e con le competenze riconosciute in materia a tali enti. In tale contesto la riformulazione proposta intende accogliere il contenuto sostanziale dell'emendamento, eliminando questo aspetto problematico.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Crippa 8.2, come riformulato.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, con riferimento all'emendamento 8.3, precedentemente accantonato, invita i presentatori a ritirarlo,
rilevando come la sua formulazione risulti
incongrua, in quanto fa riferimento al
Ministero per la pubblica amministrazione
e la semplificazione che, in realtà, non
esiste, ritenendo, pertanto, più corretto, il
richiamo, contenuto nel testo del decretolegge, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio emendamento 8.3.

Daniele CAPEZZONE, presidente, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Della Valle 8.4: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Allasia 9.1, Latronico 9.2 e Villarosa 9.3.

Davide CRIPPA (M5S) illustra i propri emendamenti 12.1 e 12.2, segnalando come il primo introduca una sanzione nei confronti del direttore dei lavori che omette di presentare l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, mentre il secondo intende colmare una lacuna del sistema sanzionatorio nei casi in cui la normativa non preveda la nomina di un direttore dei lavori.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea come, per i lavori nei quali sia contemplato l'attestato di qualificazione energetica, sia sempre prevista la nomina del direttore dei lavori, risultando quindi ultronea la previsione di cui all'emendamento 12.2. Esprime pertanto un invito al ritiro su tale emendamento, precedentemente accantonato, nonché sui successivi emendamenti 12.3. 12.4 e 12.5. anch'essi accantonati, i quali intervengono anch'essi sulla misura delle previsioni sanzionatorie. A tale proposito rileva, infatti, come la misura delle sanzioni abbia costituito oggetto di un ampio dibattito tra tutti i Ministeri interessati, che ha portato ad una soluzione di sintesi, recepita nel testo del decreto-legge, che non appare, pertanto, ad avviso del Governo, modificabile su questo punto.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore per la X Commissione, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce come, per alcune tipologie di lavori che mutano il profilo energetico dell'edificio, non sussista l'obbligo di nomina del direttore dei lavori, ritenendo pertanto necessario prevedere anche in tale ipotesi un adeguato assetto sanzionatorio. Sottolinea, infatti, come risulti incongruo prevedere sanzioni a carico dei professionisti che omettano di rilasciare l'attestato di qualificazione energetica, mentre non si prevede una sanzione adeguatamente elevata nei confronti dei proprietari, conduttori o amministratori dell'edificio, per i rischi, ben più gravi,

legati alla gestione di impianti di climatizzazione, i quali presentano profili rilevanti anche sotto l'aspetto dell'incolumità pubblica e di quella degli eventuali condomini.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 12.1 e 12.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di motivare le ragioni dell'invito al ritiro formulato sugli emendamenti 12.1 e 12.2.

Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alla richiesta del deputato Villarosa, sottolinea come il Sottosegretario Vicari, abbia indicato le ragioni che inducano il Governo ad esprimere un invito al ritiro sui predetti emendamenti: ritiene, pertanto, che la questione sia stata adeguatamente dibattuta e che sia possibile passare alla votazione delle medesime proposte emendative.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Crippa 12.1 e 12.2 e l'emendamento Alfreider 12.3.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Crippa 12.4, il quale intende eliminare l'indicazione in misura fissa dell'ammontare della sanzione amministrativa, prevista nel caso di violazione dell'obbligo di dotare gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti di un attestato di prestazione energetica, sostituendola con una sanzione quantificata in percentuale al prezzo di vendita dell'immobile.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Crippa 12.4 e Alfreider 12.5.

Marco CAUSI (PD) ribadisce al Presidente l'esigenza di stabilire con chiarezza quando le Commissioni riunite, a seguito degli approfondimenti in merito con il Governo, potranno affrontare i profili tributari del provvedimento, nonché i relativi aspetti di copertura.

Daniele CAPEZZONE, presidente, concorda con l'esigenza segnalata dal deputato Causi. Nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.10.

**ALLEGATO** 

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

#### EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA

#### ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera l-terdecies), con la seguente:

*l-terdecies)* « energia esportata »: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine:.

**2. 22.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

*Al comma 1, sostituire la lettera* l-sexie-sdecies), *con la seguente:* 

*l-sexiesdecies*) « fabbisogno annuale globale di energia primaria »: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione/certificazione/qualificazione energetica, erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;.

**2. 14.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

*Al comma 1, sostituire la lettera* l-sexie-sdecies), *con la seguente:* 

*l-sexiesdecies*) « fabbisogno annuale globale di energia primaria »: quantità di

energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;.

**2. 14.** (*Nuova formulazione*) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

#### ART. 4.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: attestati di prestazione energetica aggiungere il seguente periodo: Per tale attività il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi delle competenze dell'ENEA.

4. 5. Civati, Bargero, Mazzoli.

#### ART. 6.

Al comma 1, capoverso articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di im-

mobili a titolo gratuito, o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

**6. 6.** Pesco, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 5, sostituire le parole: degli impianti termici, con le seguenti: degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici,.

6. 11. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 5, sostituire le parole: degli impianti termici, con le seguenti: dei sistemi tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici,.

**6. 11.** (Nuova formulazione) Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: di cui al precedente comma.

6. 10. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, aggiungere la seguente: elettriche; e sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.

7. 1. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, aggiungere la seguente: , elettriche;.

\* **7. 1.** (*Nuova formulazione*) Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche inserire la seguente: , elettriche.

\* 7. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
- « 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area ».
- \*\* 7. 3. Taranto, Cani, Mariastella Bianchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
- « 1-*bis*. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova

costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscalrinfrescamento damento e collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area ».

#### \*\* 7. 4. Caruso.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, per gli edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di smart metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.

\*\* 7. 7. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas. Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante. nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart* metering. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area, tenuto conto che le caratteristiche di efficienza devono essere riferite ad ogni edificio. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.

#### **7. 5.** Vignali.

Al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione e regolazione.

**7. 6.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
- « 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
- \* **7. 3.** (*Nuova formulazione*) Taranto, Cani, Mariastella Bianchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
- « 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
- \* 7. 4. (Nuova formulazione) Caruso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
- « 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
- \* 7. 7. (Nuova formulazione) Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
- « 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
- \* 7. 5. (Nuova formulazione) Vignali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:
- « 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica.».
- \* 7. 6. (Nuova formulazione) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano, aggiungere le seguenti: entro 120 giorni.

**8. 1.** Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 5-quinquies con il seguente:

5-quinquies. Le regioni e le province autonome, coordinate dal Ministero dello sviluppo economico, provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

- *b)* avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
- **8. 2.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 5-quinquies con il seguente:

5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, provvedono inoltre a:

- a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
- **8. 2.** (Nuova formulazione) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

*e-bis)* per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – « Requisiti energetici per illuminazione ».

\* 9. 1. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

*e-bis)* per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici

 « Requisiti energetici per illuminazione ».

\* **9. 2.** Latronico.

Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

*e-bis)* per l'illuminazione, UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – « Requisiti energetici per illuminazione ».

\* 9. 3. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

60

#### **AUDIZIONI**

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Angelo Marcello CARDANI, *Presidente* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Mirella LIUZZI (M5S), Antonio PALMIERI (PdL), Paolo COPPOLA (PD), Lorenza BONACCORSI (PD) e Deborah BERGAMINI (PdL).

Angelo Marcello CARDANI, *Presidente* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, presidente, ringrazia i membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

### I COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> )	61
Sull'ordine dei lavori	69
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1325 Gitti)	71
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	75
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissioni riunite VI e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	71
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	119
ALLEGATO 2 (Turere approvato)	117

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello.

#### La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il disegno di legge costituzionale di cui la Commissione avvia oggi l'esame è stato approvato dal Senato, con alcune modificazioni, l'11 luglio 2013.

Fa presente che il testo delinea una procedura speciale per la revisione costituzionale, derogatoria del procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Ricorda che un precedente parzialmente conforme si rinviene nella legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 e nella legge costituzionale

6 agosto 1993, n. 1, in buona parte imperniate sull'istituzione di un comitato parlamentare di progetti di legge di revisione costituzionale.

Ricorda che la Costituzione italiana ha natura rigida, in quanto modificabile solo con una procedura aggravata rispetto al procedimento ordinario di approvazione delle leggi. La procedura aggravata è stabilita dall'articolo 138 della Costituzione che stabilisce specifici meccanismi di aggravamento, come la doppia delibera di ciascuna Camera sul medesimo testo, intervallo temporale non inferiore a tre mesi tra ciascuna delibera, adozione con maggioranze qualificate, sottoposizione a referendum popolare nel caso l'adozione non avvenga a maggioranza di due terzi, ma ad essa è sottratta la forma repubblicana per espressa previsione dell'articolo 139 della Costituzione; alla stessa procedura sono sottratti, implicitamente, i principi supremi dell'ordinamento, ritenuti immodificabili dalla giurisprudenza costituzionale.

Il principio dell'aggravamento delle procedure di revisione deve quindi costituire la lente di ingrandimento attraverso la quale vagliare il testo che la Commissione si accinge ad esaminare.

Fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge istituisce un comitato di natura esclusivamente parlamentare, a composizione bicamerale, per l'esame in sede referente (articolo 2, comma 4) dei progetti di legge assegnati - o riassegnati, se già assegnati alle Commissioni permanenti - dalle Presidenze delle Camere. Il Comitato costituisce una sorta di « guida » dell'attività parlamentare di riforma, perché è chiamato a svolgere l'attività in sede referente e interviene anche nelle fasi sucdell'esame parlamentare adempimenti specificati nel testo. Tanto ne è rilevante l'attività che è chiamato a svolgere che il titolo del provvedimento non richiama l'intera procedura di revisione ma solo il comitato parlamentare.

Rileva che il testo non definisce in termini espliciti il rapporto tra la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione e quella introdotta. Questo rapporto non può certo essere affidato al mero criterio temporale della successione delle norme nel tempo, visto il valore di garanzia che l'articolo 138 della Costituzione riveste. Ebbene, il provvedimento fa conseguire l'inapplicabilità di tale garanzia alla prescrizione contenuta nell'articolo 2, comma 3, richiamata poi dall'articolo 6 che dispone proprio in tema di applicabilità. Questa prescrizione vincola i Presidenti delle Camere ad assegnare, o riassegnare, al comitato i progetti di legge presentati alle Camere dall'inizio della XVII legislatura fino alla data di conclusione dei suoi lavori nonché quelli elaborati dallo stesso Comitato.

Quindi l'elemento procedurale-organizzativo dell'assegnazione presidenziale di testi al Comitato e della conclusione dei lavori del Comitato stesso costituisce lo spartiacque tra la procedura speciale e quella dell'articolo 138 della Costituzione. Ritiene che occorra riflettere su questo punto per valutare se questo criterio sia sufficiente per « inattivare » l'articolo 138 della Costituzione.

Tanto più che il termine finale costituito dalla conclusione dei lavori potrebbe non avere un significato univoco, perché altre disposizioni del testo si riferiscono a fasi finali di attività utilizzando formulazioni diverse: l'articolo 4, comma 1, anch'esso modificato dal Senato, prevede l'organizzazione dei lavori parlamentari in modo da consentirne la conclusione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva del comitato; l'articolo 4, comma 2, modificato dal Senato, prevede che il comitato parlamentare trasmette ai presidenti delle Camere i progetti di legge esaminati entro sei mesi dalla prima seduta; l'articolo 7 prevede la cessazione delle funzioni del Comitato con la pubblicazione delle riforme.

Poiché il testo non esclude l'ipotesi di deliberazione delle Assemblee di rinvio al Comitato, in analogia al rinvio in Commissione, in tal caso i lavori dello stesso Comitato potrebbero protrarsi oltre il previsto termine semestrale.

Venendo alla composizione del Comitato, ricorda che essa è paritetica – venti

senatori e venti deputati – nominati dai Presidenti delle Camere, tra i membri delle due Commissioni Affari costituzionali e ne fanno parte di diritto i Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato.

Il Senato ha modificato il comma 1, esplicitando che i due Presidenti, ai quali spetta congiuntamente la presidenza del comitato, si aggiungono al numero complessivo di membri che risulta così pari a quarantadue.

La nomina dei componenti del nuovo organo è effettuata dai Presidenti delle Camere, che dovranno tenere conto non solo della designazione dei gruppi parlamentari, ma anche: della complessiva consistenza numerica dei Gruppi, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo; del numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili; dell'esigenza di assicurare la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

Quest'ultima specificazione, per i rappresentanti di minoranze linguistiche, che debba trattarsi di lingue riconosciute e che l'elezione sia avvenuta in regione speciale il cui statuto tuteli le minoranze linguistiche, è stata introdotta al Senato e appare mutuata dalla legislazione elettorale ed in particolare dalla legge per le elezioni politiche.

Invita la Commissione a valutare con attenzione il criterio del numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili perché non è di facile interpretazione ai fini della composizione del Comitato.

Ricorda che il Senato ha anche ridotto da quindici a cinque il numero di giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge, entro i quali i gruppi parlamentari devono procedere alla designazione. Decorso tale termine, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri esposti.

Il Senato ha, altresì, abbreviato da trenta a dieci giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il termine previsto dal comma 3, entro il quale ha luogo la prima seduta del Comitato.

Anche il comma 4 è stato modificato dal Senato. Esso prevede che, nella prima seduta, il Comitato elegge due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e due segretari, un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato a uno. La modifica riguarda la diminuzione del numero dei segretari dai quattro previsti dal disegno di legge a due e, conseguentemente, la limitazione del voto ad un membro anziché due

Il Senato ha anche modificato il secondo periodo di tale comma prevedendo che sono – anziché risultano – eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

Il comma 5 è stato introdotto dall'Assemblea del Senato: esso prevede che l'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dai Presidenti, dai vicepresidenti e dai segretari, e integrato, in sede di programmazione dei lavori, dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Si ricorda che il Regolamento della Camera – che si applica ai lavori del comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 – prevede comunque tale integrazione all'articolo 25.

È stato inoltre introdotto il comma 7 che esclude sostituzioni dei membri del Comitato anche solo per una seduta. Il testo non affronta invece in modo esplicito l'ipotesi di un eventuale cambio del gruppo di appartenenza da parte di un componente, né quello di dimissioni dei componenti.

Evidenzia che in questo caso non è chiaro quali possano essere gli effetti di una conclusione dei lavori nell'ipotesi di un'impossibilità di funzionamento del Comitato stesso: ammesso che tale ipotesi consenta la prosecuzione della legislatura, dovrebbe valutarsi se torni pienamente applicabile la procedura di revisione prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Resta ferma al comma 8 la previsione originariamente contenuta nel comma 5 che stabilisce che, nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce le competenze del Comitato che sono circo-scritte all'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale relativi agli articoli di cui ai Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, nonché, in materia elettorale, esclusivamente dei conseguenti progetti di legge ordinaria relativi ai sistemi elettorali delle due Camere.

I titoli della Parte II richiamati disciplinano, rispettivamente, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e le Regioni, le Province e i Comuni. Restano esclusi il titolo IV, dedicato alla magistratura, ed il titolo VI, dedicato alle garanzie, nel quale è collocato il procedimento di revisione costituzionale ex articolo 138, che è, e resta, il procedimento di revisione costituzionale a regime. Come già rilevato, non viene inoltre toccata la Parte I della Costituzione, relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini.

Rileva che, a seguito di una modifica apportata dal Senato, il testo specifica che sono di competenza del Comitato anche le modificazioni di altre disposizioni costituzionali o di legge costituzionale, purché strettamente connesse (comma 2). Il testo originario presentato dal Governo esplicitava l'afferenza dei progetti di revisione costituzionale alle materie della « forma di Stato », della « forma di governo » e del « bicameralismo », ma questa precisazione è stata soppressa nel corso dell'esame presso il Senato.

Per ciò che attiene alla materia elettorale, rispetto al testo originario del Governo, che richiamava i « coerenti progetti di legge ordinaria di riforma dei sistemi elettorali », il Senato ha approvato una formulazione più stringente, volta a sottolineare il nesso di consequenzialità tra la revisione costituzionale e la riforma elettorale, limitando altresì la competenza del Comitato alle leggi elettorali delle due

Camere. Laddove tale consequenzialità non sussista la competenza resta affidata alle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato, secondo l'ordinaria procedura.

Non si può non notare che il presupposto della consequenzialità implica una valutazione sostanziale, ma il testo non contiene criteri per determinarne i confini; in questa valutazione saranno coinvolti il Comitato e le Presidenze delle Camere alle quali spetta procedere ad assegnazione o riassegnazione dei progetti di legge in materia elettorale.

Va notato che il Senato ha modificato anche il titolo del provvedimento, che, a differenza del testo presentato dal Governo, evidenzia la competenza del Comitato anche per le riforme elettorali; da intendersi, ovviamente, come quelle delimitate al comma 1.

Il vaglio circa la pertinenza di un progetto di legge alla competenza del Comitato è affidato dal comma 3 ai Presidenti delle Camere, cui spetta l'assegnazione o la riassegnazione dei progetti di legge costituzionale sulle materie di cui al comma 1, presentati dall'inizio della corrente legislatura e fino alla conclusione dei lavori del Comitato, nonché – sulla base di una modifica del Senato – l'assegnazione dei progetti di legge elettorale di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 4, all'esame in sede referente dei progetti di legge assegnati al Comitato, si applicano, oltre alle norme della legge costituzionale in esame, le disposizioni del regolamento della Camera.

Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento ed i propri lavori. Una modifica apportata dal Senato rispetto al testo originario governativo, ha specificato che resta comunque salva l'applicabilità del regolamento della Camera; tale modifica sembra finalizzata ad attribuire alle norme di auto-organizzazione approvate dal Comitato un funzione meramente integrativa rispetto alle previsioni regolamentari.

Si tratta di una facoltà analoga a quella prevista nella legge costituzionale istitutiva della Commissione bicamerale per le riforme, di cui alla legge n. 1 del 1997, che se ne avvalse per regolare alcuni aspetti del procedimento.

Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all'esame degli articoli.

Su questo punto rileva che questa inammissibilità è stabilita nell'articolo 2, riguardante i lavori del Comitato, e non sembra quindi riferibile alla fase dei lavori di Assemblea, disciplinata dal successivo articolo 3. Fra l'altro il regolamento della Camera prevede la votazione di questioni pregiudiziali o sospensive non nel corso dell'esame in sede referente, ma solo nella fase di Assemblea; inoltre, lo stesso regolamento non contempla proposte di non passaggio all'esame degli articoli.

I Presidenti del Comitato (e non il Comitato, come prevedeva il testo originario governativo, modificato sul punto dal Senato) nominano uno o due relatori, in tal caso, un senatore e un deputato; è comunque ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione di conclusione dell'esame (comma 5).

Dopo la conclusione dell'esame preliminare, ai sensi del comma 6 il Comitato trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.

Ciascun senatore o deputato, nonché il Governo, possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati, entro i termini fissati d'intesa tra gli stessi Presidenti delle Camere. Sugli emendamenti si pronuncia il Comitato (comma 7).

Il testo in esame prevede un termine unitario per i parlamentari ed il Governo e non riconosce un autonomo potere emendativo al relatore o ai relatori (che potranno dunque presentare emendamenti come tutti gli altri parlamentari). Non è invece disciplinata la presentazione dei subemendamenti, alla quale sembrerebbe dunque applicabile la disciplina ordinaria.

Il comma 8 prevede che, per rispettare i termini di conclusione dei lavori, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera sull'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.

Per effetto di tale comma potrà dunque essere applicata la disciplina del contingentamento dei tempi prevista dall'articolo 24 del regolamento della Camera, il quale peraltro consente il contingentamento della fase di votazione per i progetti di legge costituzionale solo in caso di unanimità dei Gruppi o in caso di mancata conclusione dell'esame nel primo calendario in cui il progetto è iscritto.

Il comma 9, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai progetti e ai testi di legge ordinaria di cui al comma 1, ossia ai progetti di legge in materia elettorale. Ai sensi del comma 10, anch'esso introdotto dal Senato, il Comitato dispone, anche nell'ambito delle norme di auto-organizzazione da esso eventualmente adottate, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

Si può rilevare che alcuni aspetti non sono oggetto di disciplina specifica, come quelli della pubblicità dei lavori del Comitato, che dunque dovrebbe avvenire secondo le forme ordinarie previste dal regolamento della Camera per l'esame in sede referente, ossia la resocontazione sommaria e l'eventuale trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda peraltro che per i lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita nella XIII legislatura (cosiddetta 'Commissione D'Alema') fu disposta la resocontazione stenografica pur in assenza di specifica disposizione della legge istitutiva.

Altri aspetti che non risultano normati sono l'esame in sede consultiva presso le altre Commissioni parlamentari dei progetti di legge assegnati al Comitato: questo esame sembra quindi escluso, data la peculiarità del Comitato, e, di fatto, la questione di un'eventuale fase consultiva potrebbe porsi relativamente all'esame dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale, per i quali potrebbe profilarsi una competenza delle Commissioni bilancio per gli aspetti di carattere finanziario. La competenza consultiva della Commissione bilancio potrebbe non essere esclusa nella fase di Assemblea, in cui si applica la disciplina ordinaria, perlomeno con riferimento all'esame degli emendamenti.

Non è inoltre disciplinato l'esame in sede referente in seconda deliberazione dei progetti di legge costituzionali assegnati al Comitato, il quale sembrerebbe comunque competente per tale esame, cessando esso dalle sue funzioni, a norma dell'articolo 7, solo con la pubblicazione delle leggi costituzionali.

L'articolo 3 disciplina i lavori delle Assemblee di Camera e Senato sui progetti di legge esaminati in sede referente dal Comitato.

In base al comma 1, i Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini fissati dal successivo articolo 4.

Il comma 2 prevede che, davanti alle Assemblee di ciascuna Camera, il Comitato è rappresentato da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

Rileva che non sono precisati il numero dei componenti del sottocomitato, né le modalità per la formazione dello stesso, né viene specificato se possano essere istituiti distinti sottocomitati per l'esame di ciascun progetto di legge esaminato dal Comitato.

Nel corso dei lavori del Senato, il Ministro per le riforme istituzionali ha escluso che le due Camere, terminato l'esame in sede referente presso il Comitato, possano lavorare contemporaneamente su distinti progetti di riforma definiti dall'organo bicamerale.

Ai sensi del comma 3, per l'esame davanti alle Assemblee, si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Tale disposizione rileva in particolare per l'esame dei progetti di legge elettorale presso la Camera, in quanto per essi il regolamento della Camera prevede la possibilità di chiedere lo scrutinio segreto (articolo 49).

Per l'esame degli emendamenti, si applica un diverso regime per gli emendamenti presentati dai singoli parlamentari e per quelli presentati dal Comitato o dal Governo.

Ai componenti dell'Assemblea si applica in primo luogo un limite contenutistico, che non vige per il Comitato ed il Governo. Essi possono presentare solo gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente; emendamenti nuovi possono invece essere presentati solo in diretta correlazione con le parti modificate dal Comitato rispetto al testo adottato come base ovvero rispetto al testo trasmesso dall'altra Camera (specificazione quest'ultima introdotta dal Senato al fine di considerare l'esame da parte della seconda Camera).

Molto diversi sono anche i termini di presentazione: gli emendamenti dei parlamentari possono essere presentati fino a cinque giorni prima la data fissata per l'inizio della discussione generale, mentre gli emendamenti ed i subemendamenti di Comitato e Governo possono essere presentati fino a 72 ore prima (48 ore nel testo originario del Governo) l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o emendamenti cui si riferiscono.

Ricorda che l'articolo 86, comma 5, del Regolamento della Camera prevede che la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Inoltre, trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo.

L'ultimo periodo del comma 3 prevede che agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la presentazione di emendamenti.

L'articolo 4 definisce i tempi per la conclusione dell'esame dei progetti di legge assegnati al Comitato. In particolare, per i progetti di legge costituzionale, i lavori parlamentari sono organizzati in modo tale da consentire la conclusione entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge costituzionale in esame. Nel corso dell'esame al Senato, il verbo 'consentire' ha sostituito il verbo 'assicurare' utilizzato nel disegno di legge governativo, al fine di chiarire la natura ordinatoria del termine medesimo (comma 1).

Il Comitato, entro sei mesi ('quattro mesi' testo originario del Governo) dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale esaminati ('approvati' secondo il testo originario del Governo) in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza.

Il comma 2 dispone che ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. Tale previsione sembra dunque indicare l'approvazione di distinti progetti di legge costituzionale, ciascuno autonomo e compiuto, nell'in-

tento di assicurare l'univocità delle eventuali successive deliberazioni referendarie.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stata soppressa la disposizione che introduceva l'obbligo per il Comitato, in caso di mancata approvazione dei progetti di legge costituzionale nel termine previsto, di trasmettere comunque un progetto di legge fra quelli assegnati, nel testo eventualmente emendato. Il venir meno dell'obbligo di trasmissione sembra sottolineare anche qui il carattere ordinatorio del termine.

Il comma 3, non modificato dal Senato, stabilisce un termine di tre mesi, per l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno, per la conclusione dell'esame. Il termine decorre dalla data della trasmissione da parte del Comitato. La Camera che procederà successivamente all'esame dovrà anch'essa concludere entro tre mesi. Solo per il primo esame di ciascun testo da parte delle due Camere è stabilito il termine di tre mesi, perché per le successive letture i termini sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.

La necessità di due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera sul medesimo testo del progetto o dei progetti di legge costituzionale è sancita dal comma 4, che prescrive che tra tali delibere vi sia un intervallo non minore di quarantacinque giorni e che i progetti di legge sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Sembra, a suo avviso, che questa disposizione, sulla necessità delle due deliberazioni, da un punto di vista logicogiuridico, avrebbe dovuto precedere, nella successione dei commi, la previsione del comma 3 dei tempi assegnati alla prima fase di esame.

Quindi, il *quorum* previsto per la seconda votazione è uguale a quello stabilito dall'articolo 138 della Costituzione, mentre l'intervallo non minore di tre mesi previsto dallo stesso articolo è ridotto a non meno di 45 giorni.

Per i progetti di legge ordinaria, in materia elettorale, esaminati in sede referente e trasmessi dal Comitato ai Presidenti delle Camere, questi ultimi stabiliranno, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame; ciò con il vincolo stabilito dal comma 5 costituito dalla « coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale ».

L'articolo 5 prevede l'ipotesi di richiesta di *referendum* confermativo, da parte di soggetti qualificati, anche nel caso in cui il testo sia approvato, in entrambe le Camere, con la maggioranza dei due terzi.

Già nel corso dei lavori presso il Senato è stato evidenziato che tale previsione introduce un'innovazione rafforzativa dello spirito dell'ordinario procedimento di revisione costituzionale. Infatti, l'articolo in esame riproduce sostanzialmente tale meccanismo, con la importante deroga della sottoposizione della legge o delle leggi costituzionali a referendum in ogni caso, anche qualora siano state approvate con una maggioranza superiore ai due terzi.

Ricorda che le identiche mozioni approvate alla Camera (1-00056) e al Senato (1-00047) il 29 maggio scorso prevedevano la possibilità, fermi restando i *quorum* deliberativi di cui all'articolo 138 della Costituzione, di sottoporre a referendum confermativo la legge ovvero le leggi di revisione costituzionale approvate dal Parlamento.

Considerato che la sottoponibilità a referendum non è esclusa dall'approvazione delle riforme con maggioranze più ampie di quella assoluta, il riferimento ai due terzi non sembra avere specifica funzione se non quella di riprodurre un'indicazione proveniente dalle suddette mozioni.

Le disposizioni sul referendum meritano una riflessione che tenga conto della funzione di questo istituto nell'articolo 138 della Costituzione. Nell'economia dell'articolo esso è un meccanismo, eventuale e facoltativo, di aggravamento al quale è attribuita una funzione oppositiva, non confermativa: perciò esso è previsto solo per i casi in cui la scelta di revisione costituzionale non abbia una condivisione

così ampia da arrivare ai due terzi della rappresentanza parlamentare e a questa rappresentanza spetta tale scelta.

Rileva che questa funzione del referendum è chiaramente evidenziata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 496/2000) che afferma che « nel nostro sistema le scelte fondamentali della comunità nazionale, che ineriscono al patto costituzionale, sono riservate alla rappresentanza politica, sulle cui determinazioni il popolo non può intervenire se non nelle forme tipiche previste dall'articolo 138 della Costituzione » . Ancora, la giurisprudenza costituzionale individua, nel referendum popolare dell'articolo 138, l'obiettivo di « impedire che l'intervento popolare sia svincolato dal procedimento parlamentare al quale soltanto può conseguire»: perciò sono previsti limiti temporali rigorosi per l'esercizio del potere di iniziativa e l'esclusione del referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, conferma che « la revisione costituzionale è appunto, in primo luogo, potere delle Camere ».

L'articolo 6, che riproduce sostanzialmente l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1997, istitutiva della cosiddetta Commissione D'Alema, delimita l'ambito di applicazione del procedimento costituzionale derogatorio delineato dal disegno di legge in esame.

In particolare, il comma 1, ne prevede l'applicazione a tre tipologie di progetti di legge: ai progetti di legge costituzionale assegnati (o riassegnati) al Comitato relativi agli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione. presentati dall'inizio della legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori; ai progetti di legge ordinaria in materia elettorale concernenti i sistemi di elezione delle due Camere e conseguenti ai progetti di cui sopra; alle modificazioni esaminate o elaborate dal Comitato, in relazione ai progetti di legge costituzionale relativi agli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, strettamente connesse ad altre disposizioni della Costituzione o di legge costituzionale.

Il comma 2 contiene una norma di chiusura che prevede che la speciale procedura di revisione costituzionale non potrà applicarsi alle leggi costituzionali o ordinarie approvate secondo la stessa procedura: le successive modificazioni che il Parlamento intenda deliberare dovranno avvenire secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 138 della Costituzione.

L'articolo 7 disciplina la cessazione delle funzioni del Comitato prevedendo due cause di cessazione: la prima individuata con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della presente legge; la seconda causa di cessazione coincide con lo scioglimento di una o di entrambe le Camere, ovviamente senza avere approvato alcuna legge (o non tutte quelle all'esame) da parte del Comitato.

Rileva che per la prima causa non è esplicitato, nel caso di legge costituzionale, di quale pubblicazione si tratta: se ci si riferisce alla prima pubblicazione notiziale o alla definitiva seguente alla promulgazione. Inoltre, non vengono regolamentate altre possibili cause di cessazione, quale, ad esempio, la impossibilità di funzionare a causa delle dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

L'articolo 8 pone le spese per il funzionamento del Comitato a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e l'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

In conclusione, non può non evidenziare il senso di responsabilità che accompagna tutti nel tentativo di migliorare l'assetto istituzionale dello Stato, ferma restando l'esigenza di privilegiare la rapidità dei tempi di esame, che è una delle finalità del provvedimento, senza nulla togliere alla discussione ed all'approfondimento del testo.

Federica DIENI (M5S) esprime molte perplessità, a nome del suo gruppo, rispetto al disegno di legge costituzionale in esame. In primo luogo, ritiene i tempi non adeguati ad un provvedimento di rango costituzionale; in secondo luogo, stigmatizza le modalità seguite, ricordando quanto sancito dall'articolo 138 della Costituzione. Rileva come sarebbe più opportuno prevedere il requisito dei due terzi anziché della maggioranza.

Riguardo alla previsione del *referendum*, ricorda come già la Costituzione ne preveda l'applicazione quando il progetto di legge non viene approvato con la maggioranza dei due terzi. Ritiene quindi sia una previsione che non introduce nulla di nuovo e, comunque, non sufficiente. Rileva inoltre che le persone potranno essere influenzate dalla maggioranza di governo nell'esito del voto.

Preannuncia, inoltre, che vi sono ulteriori aspetti su cui il suo gruppo non concorda e che saranno evidenziati nel prosieguo della discussione, a partire dall'esigenza di garantire la rappresentatività di tutti i gruppi nel Comitato.

#### Sull'ordine dei lavori.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando si proseguirà nella discussione sulle linee generali del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di proseguire la discussione della giornata di domani e di fissare a martedì 23 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti, da esaminare nelle sedute di mercoledì 24 e giovedì 25 luglio.

Riccardo FRACCARO (M5S) rappresenta l'esigenza di disporre di maggiore tempo per la discussione generale, considerato che le Commissioni riunite I e V sono impegnate di giorno e di notte nell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, preso atto di quanto evidenziato, propone di dedicare anche la seduta prevista per la mattina di martedì 23 luglio alla discussione sulle linee generali, fissando alle ore 16 della medesima giornata il termine per la presentazione di emendamenti.

#### La Commissione concorda.

Il Ministro Gaetano QUAGLIARIELLO intende evidenziare preliminarmente due aspetti: in primo luogo, prende atto dell'intervento della collega Dieni, in cui è stata manifestata la contrarietà a procedere con queste modalità, considerato che il suo gruppo ha votato contro la mozione in cui si chiede al Governo di procedere all'istituzione di un Comitato per le riforme e ad intervenire sulla procedura di modifica costituzionale.

Rileva come il Governo abbia pedissequamente seguito, nel suo lavoro, quanto chiesto dal Parlamento nella mozione approvata. È stata un'azione volta a garantire la centralità del Parlamento che, in un primo momento, non era del tutto scontata. Com'è noto, vi era stata anche l'ipotesi di istituire una Convenzione composta da parlamentari e da non parlamentari, con potere redigente, a cui sarebbe seguita l'approvazione del testo in una sola lettura a camere riunite. Il Governo ha abbandonato questa strada, percorrendone un'altra, più aderente al dettato dell'articolo 138 della Costituzione, che aggrava anche le garanzie previste da tale disposizione.

Comprende dunque e rispetta i rilievi posti dalla collega Dieni; chiede invece a chi ha votato la mozione di riconoscere l'aderenza del testo a tale atto di indirizzo.

Fa presente che il testo è stato modificato dal Senato su alcuni punti sui quali il Governo ritiene corretto che sia il Parlamento ad intervenire, in ossequio alla centralità dello stesso.

Ringrazia quindi il presidente Sisto per la relazione svolta e ritiene che nel testo vi siano tutti i riferimenti – a partire dal richiamo al regolamento della Camera – che consentiranno una « navigazione » certa, anche senza la previsione di talune specificazioni che non si è ritenuto di introdurre per assicurare quanto più possibile flessibilità.

Il Governo è certo che occorra contemperare l'etica della convinzione con l'etica della responsabilità, fondamentale per chi è in maggioranza così come per chi siede oggi all'opposizione e si propone come Governo in attesa.

Concorda infine anch'egli sull'ampliamento dei tempi della discussione generale fino alla giornata di martedì prossimo.

Fabiana DADONE (M5S) ricorda che, come si insegna a tutti gli studenti di giurisprudenza, la Costituzione italiana è rigida, e dovrebbe porsi – ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione – al di sopra di tutte le leggi. Ritiene dunque che una modifica di tale previsione costituzionale non dovrebbe essere fatta quando la stessa è in vigore.

Ricorda come i padri costituenti avessero certamente ponderato l'intervallo di tre mesi stabilito dall'articolo 138 della Costituzione che invece viene derogato in questa sede: ritiene che tale aspetto vada attentamente valutato. Rileva altresì come una deroga *una tantum* all'articolo 138 della Costituzione sia illegittima ed inopportuna.

Il Ministro Gaetano QUAGLIARIELLO ricorda come non sia la prima volta che si prevedono discipline derogatorie dell'articolo 138 della Costituzione e sottolinea come, in alcuni casi, si sia proceduto – anche sulla base di autorevoli proposte – a deroghe più incisive rispetto a quelle contenute nel disegno di legge in esame.

Sul referendum il Governo si è limitato a prevedere quanto stabilito nella mozione approvata; rileva inoltre che la facoltà di promuovere il referendum, anche qualora il progetto di legge sia approvato con la maggioranza dei due terzi, costituisce un elemento di garanzia per le opposizioni tanto più in un frangente il cui la maggioranza di governo è molto ampia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1325 Gitti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 1325 a prima firma del deputato Gitti, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali. Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Avverte inoltre che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) al disegno di legge C. 1154 del Governo, adottato dalla Commissione come testo base. Sulle proposte emendative presentate la presidenza si riserva di effettuare la valutazione di ammissibilità.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.20.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

**C. 1310 Governo, approvato dal Senato.** (Parere alla Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-*bis*) a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Ricorda che il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una direttiva europea trova il suo fondamento nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che, all'articolo 37, precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Ricorda che la direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. Il 24 gennaio 2013 la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla stessa Commissione in data 24 settembre 2012, in relazione al mancato recepimento da parte dell'Italia di tale direttiva, ha inviato un parere motivato all'Italia richiedendo un'implementazione delle misure sull'efficienza energetica in edilizia.

Rileva che il decreto-legge in oggetto interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/UE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la direttiva 2010/31 rifonde e abroga). In particolare il decreto legge in titolo, il cui testo ha subito una serie di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, interviene: sulle definizioni (articolo 2); sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (articolo 4); sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero (cioè ad altissima prestazione energetica secondo quanto previsto dalla direttiva), prevedendo che dal 1º gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (articolo 5), con un anticipo a partire dal 31 dicembre 2018 per alcune tipologie di edifici: nuova costruzione; proprietà di pubbliche amministrazioni; occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici; sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici (articolo 7) tramite l'integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza; sulle funzioni delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali (articolo 8) introducendosi altresì alcune disposizioni di semplificazione burocratica, sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte; in materia di norme transitorie, con particolare riferimento all'individuazione della normativa tecnica per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che si applica in attesa dell'attuazione con i decreti ministeriali delle specifiche disposizioni della direttiva 2010/ 31/UE (articolo 9); sull'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (articolo 12); sull'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma quinto della Costituzione (articolo 13-bis inserito nel corso dell'esame in Senato); con la specificazione delle abrogazioni conseguenti le novelle apportate alla disciplina vigente (articolo 18).

Ulteriori disposizioni riguardano: l'introduzione di una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 15-bis introdotto dal Senato) la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17) introducendosi anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata; la previsione che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione (articolo 17-bis introdotto dal Se-

Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell'edilizia, il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici.

In particolare, l'articolo 14 al comma 1 prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle

spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il comma 3 prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Nel corso dell'esame al Senato sono state eliminate le norme volte ad escludere alcune tipologie di spesa dalle detrazioni: per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi sopra indicati.

L'articolo 15 - le cui disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento - prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest'ultimo inserito nel corso dell'esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico - si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia).

L'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.

Il comma 2, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6

giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

Rileva che il decreto-legge in esame incide su una pluralità di temi inerenti l'efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici, l'incolumità e la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente, e presenta evidenti caratteristiche di non frazionabilità nella sua trattazione.

Fa presente che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.), ed energia, di competenza concorrente tra Stato e regioni per i profili di rilievo nazionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Vengono altresì in rilievo, per i profili di carattere fiscale, la materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.), e, per le disposizioni nel settore dell'edilizia, la materia governo del territorio (articolo 117, terzo comma, Cost.).

Ricorda poi che il decreto legislativo n. 192 del 2005, su cui interviene il decreto-legge in esame, contempla una clausola di cedevolezza, parzialmente modificata dal provvedimento in esame: le norme del decreto sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative della direttiva e a produrre effetti solo per le regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo articolo 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato - attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma – uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione. Infine, l'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005 rimette l'attuazione della normativa alle regioni e alle province autonome.

L'articolo 21 sul finanziamento degli ammortizzatori sociali è invece ascrivibile alla materia previdenza sociale, di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 22, sugli oneri finanziari del trattato di amicizia con la Libia, afferisce alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, anch'essa di competenza esclusiva statale.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

# EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

## CAPO I.

*Il Capo I è così rinominato:* Disciplina del finanziamento dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.

# 1. 7. Pastorelli.

# ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

# Art. 1.

(Personalità giuridica e democrazia interna).

- 1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.
- 2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i principi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.

- 3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna anche tramite la pubblicazione sul proprio sito internet di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4.
- 1. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

# Art. 1.

- 1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. La presente legge disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità.

# Conseguentemente:

- a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: « alla ripartizione » fino a: « 10 e »;
  - b) sopprimere l'articolo 10;

- c) all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
- **1. 6.** Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- « 1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti. »
- **1. 5.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuite esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute. »

# 1. 2. Di Lello, Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I partiti, i movimenti, gruppi politici e le fondazioni politiche sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.

# 1. 1. Pastorelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« ART. 1-bis.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese

- effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.
- 3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:
- *a)* materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
- b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
- c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
- d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;
- e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

- 4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- 5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.
- 6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.
- 8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

- 9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.
- 11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
- 12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.
- 13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

## ART. 1-ter.

(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

- 1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai

movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui.»:

- b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: « Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale »;
- *c)* il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- « 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

# d) all'articolo 9:

- 1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
- 2) al comma 4, terzo periodo, le parole: « sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto »;
- 3) al comma 9, le parole: « o la relazione della società di revisione » sono soppresse;
- 4) al comma 20, le parole: « la relazione della società di revisione e » sono soppresse.

# ART. 1-quater.

(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

- 1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
- 2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

# Art. 1-quinquies. (Sanzioni).

- 1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
- 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.
- 3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

Art. 1-sexies. (Abrogazioni).

La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

## Art. 1-septies.

(Copertura finanziaria).

- 1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-bis a 1-quinquies, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
- 3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la

loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, sono soppressi gli articoli 3, 4, 6 e 14.

1. 01. Boccadutri, Pilozzi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Bianconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).

n. 400, si provvede alla rideterminazione delle spese per le condelle strutture periferiche, prevedendo la sultazioni elettorali e i contributi pubblici

erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.

- 2. La presente legge regolamenta un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.
- 3. Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.
- 2. 2. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: regionale e locale.

2. 3. Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

**2. 4.** Nuti, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

#### ART. 2-bis.

(Fondazioni politiche).

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge si applicano altresì alle fondazioni costituite con atto pubblico e riconosciute come persone giuridiche private ai sensi del libro primo, titolo II, capo II del codice civile, che abbiano come scopo esclusivo una o più delle seguenti attività:
- *a)* studio e ricerca sui temi politici e istituzionali;
- *b)* pubblicistica ed editoriale di natura politica;
- c) formazione della classe dirigente politica a livello locale e centrale.
- 2. Lo statuto delle fondazioni, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, della presente legge.

- 3. È condizione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo, il collegamento formale della fondazione con un partito o movimento politico, mediante un atto di riconoscimento rilasciato dal rappresentante legale del partito o del movimento. L'atto di riconoscimento del partito o movimento può essere rilasciato ad una sola fondazione politica.
- 4. Le esenzioni e agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche.
- 5. Il registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge prevede una apposita sezione per le fondazioni politiche.
- 6. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, accedono ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e all'articolo 3 con le modalità e alle condizioni ivi specificate.
- 7. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 e sue modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una apposita sezione è inoltre istituita per la registrazione delle fondazioni politiche di cui all'articolo 2-bis, per l'accesso alle erogazioni liberali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

## **2. 01.** Pastorelli.

# ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

## ART. 3.

L'articolo 5 della legge 96 del 2012 è sostituito dal seguente: « ART. 5. – (Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste,

dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:

- *a)* lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;
- b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico, garantendo che gli organi statutari prevedano la presenza di uomini e donne della misura del 50 per cento;
  - c) la presenza di organismi di garanzia;
- *d)* la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;
- *e)* l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.
- 2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.
- 3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti ».
- **3. 1.** Boccadutri, Di Salvo, Nicchi, Pilozzi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 3.

#### (Statuto).

1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

- 2. Lo statuto si conforma ai principi fondamentali di democrazia e indica:
- *a)* gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;
- b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
- c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;
- d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;
- f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

- g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;
- h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;
- i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;
- *l)* il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;
- *m)* i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;
- *n)* le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali:
- *o)* le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;
- p) un codice etico che reca i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;
- q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
- r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello

- svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
- s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
- t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 6 della presente legge.
- 3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
- 4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
- 3. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3. 10. Bianconi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

**3. 9.** Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 2.

**3. 17.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto, indica:
- *a)* i criteri e le modalità di iscrizione al partito;
- b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento Nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali.
- **3. 8.** Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« *a-bis*) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni ».

3. 3. Pilozzi, Boccadutri.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il riconoscimento a ciascun iscritto del diritto di concorrere in egual misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito, partecipando con diritto di voto libero ed eguale, anche con modalità telematiche;.

3. 5. Di Lello, Pastorello.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

**3. 13.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

- « *e)* le modalità per garantire che gli organi previsti dallo statuto prevedano la presenza di uomini e donne nella misura del 50 per cento ».
- **3. 2.** Pilozzi, Di Salvo, Nicchi, Boccadutri.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

**3. 14.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Romano.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

% (f-bis) i criteri con i quali vengono assicurate alle articolazioni territoriali le risorse annuali di cui all'articolo 10 e all'articolo 11 ».

3. 19. Gasparini, D'Attorre, Fabbri.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

**3. 15.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Romano.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

**3. 16.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Romano.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

 $^{(k)}$  l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature ».

3. 12. Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

*n)* le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti;

*o)* le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito e relative procedure di convocazione;

*p)* le modalità di adozione del simbolo che deve essere adottato con atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

# 3. 6. Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.

# 3. 7. Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

« 4-*bis*. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge ».

**3. 18.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

# ART. 4.

Sopprimerlo.

## Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2 e al comma 3 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 6 sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 7 sopprimere il comma 2;

all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e al comma 2 sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

#### 4. 5. Bianconi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 4.

(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici).

- 1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato « Registro », tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata « Autorità ».
- 2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al

Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.

- 3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.
- 4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
- 5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.
- 6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
- 7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.
- 8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.
- 9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità.
- 4. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 6 sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.

# 4. 2. Pastorelli.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Il registro è distinto in con le seguenti: nel registro sono evidenziate,

**4. 4.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Registro dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni pubbliche).

# 4. 6. Pastorelli.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Registro dei partiti politici che possono accedere alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefici monetari).

**4. 7.** Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

#### ART. 5.

Al comma 1 dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: la diffusione dell'attività.

**5. 12.** Di Lello, Pastorelli.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* al funzionamento interno.

**5. 1.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all'articolo 7, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle deci-

sioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

2-bis. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente anche all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno.

5. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: 2. Entro il 10 luglio di ciascun anno.

**5. 11.** Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei membri italiani del Parlamento europeo.

 4. Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 3.

**5. 10.** Dadone, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3. All'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « mille ».
- **5. 9.** Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 10.000.

**5. 13.** Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: 300.000.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 5.000 con le seguenti: a euro 20.000.

**5. 2.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. , aggiungere le seguenti: Tale elenco è in ogni caso pubblicato nei siti internet e nel portale di cui al comma 2.

5. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 3 sostituire il quarto periodo con il seguente:

L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito *internet* della Camera dei Deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

**5. 8.** Dieni, Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati con le seguenti: le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

**5. 3.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- « 4. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ».
- 5. 7. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici).

- 1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n.515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpati in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.
- 2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.
- 3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:
- *a)* tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;
- *b)* un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;
- c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica:
- d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;
- e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;
- f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.
  - 4. L'Autorità provvede a:
- *a)* accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna

ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;

b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

#### ART. 5-ter.

(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

- 1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.
- 2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.
- 3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.
- 5. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

# ART. 5-bis.

1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, nonché i gruppi politici regionali,

- parlamentari ed europei non possono stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi professionali, con esclusione dei contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, con persone fisiche che siano componenti degli organismi politici esecutivi di carattere regionale o nazionale, o parenti in linea retta in qualsiasi grado o in linea collaterale fino al sesto grado. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società di cui le stesse persone fisiche siano amministratori o detengano quote, anche di minoranza.
- 2. Tutti i candidati, se eletti, hanno l'obbligo di pubblicare nel sito internet dell'organismo di elezione la loro dichiarazione dei redditi annuale, nonché tutte le quote superiori al 3 per cento del capitale delle società possedute, a qualunque titolo, anche all'estero. Il suddetto obbligo è esteso ai rappresentanti legali delle liste, nonché ai membri degli organismi esecutivi regionali e nazionali che abbiano ottenuto nei cinque anni precedenti almeno un eletto nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, che vi provvedono nel sito del proprio partito o movimento, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
- 3. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito internet, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.

- 4. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, è prevista la sanzione amministrativa di 100. 000 euro.
- 5. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione, la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
- 6. La sanzione di cui al comma precede si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa.»

## 5. 01. Pilozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Trattenute sindacali).

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
- 2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
- 3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.
- 5. 03. Bragantini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti

- pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
- 2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.
- 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.
- **5. 04.** Bragantini, Invernizzi.

#### ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

# Art. 6.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione

con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

- 2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
- 6. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1 dopo le parole: di cui all'articolo 4 della presente legge, aggiungere le seguenti: e alle loro articolazioni territoriali.

 3. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

- *c-bis)* i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ».
- **6. 2.** Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

#### ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

#### Art. 7.

(Controllo dei rendiconti dei partiti).

- 1. I partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n.96 come modificati dal presente articolo.
- 2. Il comma 5, articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:
- «5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. »
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto

di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dai commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

- 4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso allagata di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto reiscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.
- 5. Nei casi di cui al comma 4, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Conseguentemente all'articolo 14 comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- *a)* alla lettera *f)* sopprimere le seguenti parole: « 9, commi da 8 a 21, e 10 »;
- *b)* dopo la lettera *f)* aggiungere la seguente:
- g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono soppressi a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- **7. 7.** Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Al comma 1, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire, ovunque ricorra, la parola: « Commissione » con la seguente: Autorità, conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole: dalla seconda sezione dal Registro.

# 7. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

- 2. In caso di inottemperanza agli obblighi di rendicontazione la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
- 3. Tale sanzione si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa. »
- 7. 3. Boccadutri, Pilozzi.

Al comma 2, dopo le parole: In caso di inottemperanza, aggiungere le seguenti: e di irregolarità, accertate anche in sede penale.

**7. 4.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata fino a: registro di cui all'articolo 4 con le seguenti: nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qual'inottemperanza contestata venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge ».

 8. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parole: la Commissione dispone, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, con le seguenti: la Commissione dispone l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge ».

 5. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

7. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

#### CAPO II-BIS

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI

ART. 7-bis.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati).

- 1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 7, comma 1, le parole: « euro 52.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 26.000 »;
- b) all'articolo 10, comma 1, le parole: « euro 1,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro ».
- 2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».
- 3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:
- 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si

candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento »;

- *b)* al comma 3, le parole: « euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».
- 4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: « euro 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 12.500 »;
- *b)* al comma 2, le parole: « euro 125.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 62.500 »;
- c) al comma 3, le parole: « euro 250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125.000 »;
- *d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:
- « 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla

somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali »;

- *e)* al comma 5, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 0,01 ».
- **7. 01.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Partecipazione delle donne alla vita politica).

- 1. I benefici economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti del 50 per cento al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
- **7. 02.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Controllo analitico dei bilanci).

- 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n, 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- 1-*bis* Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato;
- *b)* al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « effettua il controllo » sono inserite le seguenti: « con metodo analitico ed esaustivo, » e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione ».

**7. 03.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Partecipazione delle donne alla vita politica).

- 1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica. A tal fine introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.
- 2. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.
- **7. 04.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, i candidati sono disposti secondo un ordine alternato di genere.

- 2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
- a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
- b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
- c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
- **7. 05.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

- 1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, i candidati dello stesso genere non possono essere più di due consecutivi.
- 2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
- a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

- b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
- c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
- **7. 06.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

# ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

- 1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, le candidature dello stesso genere non possono superare la metà del totale della lista.
- 2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
- a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
- b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nel-

l'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

- c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
- **7. 07.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#### ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

- 1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, le candidature dello stesso genere non possono superare i due terzi del totale della lista.
- 2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:
- a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
- b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;
- c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.
- **7. 08.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini.

#### ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

#### ART. 8.

(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici).

- 1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.
- 2. La quota di finanziamento pubblico è:
- a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;
- b) erogata anche sotto forma di servizi;
- *c)* prevalentemente vincolata nella destinazione;
- *d)* erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.
- 3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

# ART. 8-bis.

(Requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

1. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato nelle forme previste dagli articoli da 10, 10-bis, 10-ter,

- 12, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:
  - a) sono iscritti nel Registro;
- b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.
- 2. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera *a)* del comma 1, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

#### Art. 8-ter.

(Finanziamenti e contributi da soggetti privati).

- 1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.
- 2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:
- a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede

legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;

- b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.
- 3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.
- 4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.
- 5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i finanziamenti e i contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.
- 7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità l'elenco dei contributi ricevuti, con il det-

- taglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale ne pubblica l'elenco per ogni partito o movimento in un'apposita sezione del proprio sito *internet*.
- 8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

## ART. 8-quater.

(Finanziamenti da banche e istituti di credito).

- 1. Le disposizioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 8-ter si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate
- 2. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.
- 3. Le somme spettanti a un partito o movimento politico a titolo di cofinanziamento pubblico, di cui all'articolo 12, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.
- 4. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.
- 8. 1. Gitti, Vitelli, Binetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefici di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

## 8. 2. Attaguile.

Al comma 1, alinea dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e le fondazioni politiche.

# 8. 5. Pastorelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di cui all'articolo 11.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

**8. 4.** Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 10 con le seguenti: di cui agli articolo 10 e 10-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Sostegno alla formazione politica). – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

- 2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.
- 3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.
- 4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.
- 5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.
- 6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

#### 8. 3. Balduzzi.

Al comma 1 lettera b), ovunque ricorrano, dopo le parole: spettanti all'Italia aggiungere le seguenti: , ovvero che ad essi sia comunque collegato.

#### 8. 6. Pastorelli.

Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## 8. 7. Pastorelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) si applicano altresì ai partiti politici a cui dichiari di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

**8. 8.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefici ovvero entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle consultazioni elettorali per i partiti che maturino i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 a seguito delle consultazioni medesime, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o l'accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.

**8. 10.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4; solo nel caso in cui dovesse verificare la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, la Commissione trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, atto scritto motivato di respingimento della stessa.

**8. 9.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

#### ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 9.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici).

- 1. Alle persone fisiche che erogano contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto in una delle consultazioni elettorali regionali, nazionali o europee tenutesi nell'ultimo anno, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al:
- *a)* 90 per cento della porzione del contributo volontario che va da 0 a 2.500 euro;
- *b)* 50 per cento della porzione del contributo volontario che va da 2.501 a 10.000 euro;
- *c)* 25 per cento della porzione del contributo volontario che va da 10.001 a 25.000 euro;
- *d)* 10 per cento della porzione del contributo volontario che va da 25.001 a 50.000 euro.

- 2. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.
- 3. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
- 4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi rientrano nella disciplina di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono richiedere che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti, fino a concorrenza del credito stesso.
- 5. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente articolo, il versamento dei contributi deve essere eseguito:
- a) su un conto corrente bancario o postale dedicato in modo esclusivo alla raccolta dei contributi medesimi che deve essere segnalato adeguatamente dalla lista, dal partito o dal movimento politico beneficiario preventivamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati;
- *b)* con carta di credito o di debito o *bancomat*, il cui accredito è previsto sul conto corrente bancario o postale di cui alla lettera *a*).
- 6. La ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di credito, *bancomat* o bonifico bancario costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
- 7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, beneficiari del contributo sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino

- la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito *internet* o attraverso gli organi di stampa.
- 8. Nel caso in cui la somma dei crediti d'imposta di cui beneficiano le persone fisiche che effettuano i contributi volontari superino la cifra di euro 16.000.000 annui, il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge è ridotto proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, partito o movimento politico.
- 9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
- 10. Il comma 1-bis dell'articolo 15 e l'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.
- 11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
  commi da 1 a 10, valutate in 30 milioni di
  euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di
  euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei
  risparmi che si rendono disponibili per
  effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della
  presente legge, e con i risparmi derivanti
  dalle disposizioni di cui al comma 12.
- 12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna ammi-

nistrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

# 9. 18. Boccadutri, Pilozzi.

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:

- 1. A decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali e le quote associative in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti o movimenti politici iscritti nella I sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.
- 2. Il credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali e le quote associative di cui al comma 1, è pari:
- *a)* al 52 per cento, per importi compresi tra 1 e 5.000 euro annui;

- *b*) al 26 per cento per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui.
- 3. A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi od organizzati dai partiti o movimenti politici di cui al comma 1, fino ad un importo massimo di euro 500 per ciascuna annualità.
- 4. A decorrere dall'anno 2014 ai fini dell'imposta sul reddito delle società di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 26 per cento dell'onere delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi non superiori al 10 per cento del fatturato e compresi tra 50 e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Le detrazioni con le seguenti: I crediti d'imposta e la parola consentite con la seguente: consentiti.

 Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: , e le quote associative,.

Conseguentemente, al comma 2, all'alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.

 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna persona fisica potrà concorrere al finanziamento dei partiti per importi superiori a 10.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 2 lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro annui con le seguenti: 10.000 euro annui.

# **9. 12.** Gigli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- 2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui.
- **9. 21.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

*a)* al 100 per cento, per importi compresi tra 50 e 1.000 euro annui;

*b)* al 30 per cento, per importi compresi tra 1.001 e 10.000 euro annui.

9. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: fra 50 e 5.000 euro annui con le seguenti: fra 1 e 10.000 euro annui;.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: fra 5.001 e 20.000 euro annui con le seguenti: fra 10.001 e 30.000 euro annui.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis*.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 16. Boccadutri, Pilozzi.

*Al comma 2, lettera* a), sostituire le parole: fra 50 e 5.000 euro con le seguenti: fra 50 e 20.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: tra 5.001 e 20.000 euro con le seguenti: tra 20.001 e 100.000 euro.

**9. 1.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fra 50 e con le seguenti: fra 1 e.

**9. 2.** Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 50 con la seguente: 1.

 S. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

*Al comma 2, lettera* a), sostituire la parola: 50 *con la seguente*: 10.

 23. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: al 26 per cento, con le seguenti: al 19 per cento.

**9. 28.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 100.000 euro annui.

9. 11. Pastorelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

**9. 19.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici non possono superare l'importo massimo di 25.000 euro annue per le persone fisiche e 50.000 euro annue per le persone giuridiche.

**9. 20.** Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Sopprimere il comma 3.

**9. 24.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi od organizzati dai partiti o movimenti politici di cui al comma 1, fino ad un importo massimo di euro 500 per ciascuna annualità.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: Le detrazioni aggiungere le seguenti: e i crediti d'imposta e sostituire la parola: consentite con la seguente: consentiti.

9. 8. Giorgis, Naccarato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la quota di iscrizione ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

**9. 10.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sopprimere il comma 4

**9. 25.** Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dall'anno 2014 ai fini dell'imposta sui reddito delle società di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 26 per cento dell'onere delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi non superiori al 10 per cento del fatturato e compresi tra 50 e 100.000 euro limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: Le detrazioni aggiungere le seguenti: e i crediti d'imposta e sostituire la parola: consentite con la seguente: consentiti.

 Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 4 sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 19 per cento.

Conseguentemente all'articolo 14, al comma 5 le parole da: e l'articolo 78 fino a dell'onere sono soppresse.

**9. 27.** D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, sostituire la parola: 26 con la seguente: 52.

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

- a) sostituire le parole: tra 50 euro e 100.000 euro con le seguenti: tra 1 e 10.000 euro:
- b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono vietate contribuzioni superiori a 50.000 euro da parte delle persone giuridiche.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis*.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 17. Boccadutri, Pilozzi.

Al comma 4, sostituire le parole: compresi tra 50 euro e 100.000 euro, con le seguenti: compresi tra 50 euro e 30.000 euro.

**9. 22.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna società potrà concorrere al finanziamento dei partiti politici per importi superiori a 50.000 euro annui ».

9. 13. Gigli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È autorizzata la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tale attività è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Agcom. La raccolta di fondi, di cui alla presente legge, costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: ovvero tramite sms o altre applicazioni da telefoni mobili o tramite le utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia.

9. 3. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.

**9. 29.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici, come definiti all'articolo 2 della presente legge, non possono ricevere finanziamenti da sindacati, enti religiosi, enti o società di nazionalità straniera, da persone fisiche e società che hanno fornito, nell'anno precedente all'erogazione, beni o servizi alla pubblica amministrazione.

9. 30. Naccarato, Fabbri, Bindi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.

**9. 26.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- 8. Non sono in ogni caso ammesse erogazioni liberali o donazioni, a favore di partiti politici, di importo superiore a 100.000 euro l'anno.
- 4. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

9. 15. Pilozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### ART. 9-bis.

(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

- 1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 100.000 euro annui. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito può ricevere da ogni persona giuridica o ente erogante è pari all'importo di 200.000 euro annui.
- 2. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali, né qualsiasi

altra forma di finanziamento, da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.

- 3. Ai partiti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003. n.98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma.
- **9. 01.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

## ART. 9-bis.

- 1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 9. 02. Boccadutri, Pilozzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### Art. 9-bis.

- 1. I trasferimenti in favore di movimenti e partiti politici non sono soggetti ad imposta.
- 9. 03. Pilozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

#### ART. 9-BIS.

I divieti previsti all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

9. 04. Pilozzi, Boccadutri.

## ART. 10

Sopprimerlo.

\* 10. 4. Pilozzi, Boccadutri.

Sopprimerlo.

\* **10. 14.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Sopprimerlo.

\* 10. 15. Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: di 34,4 milioni a per l'anno 2015.

**10. 7.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire le parole: può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche con le seguenti: può destinare un ammontare pari al due per mille dell'imposta media di tutti i contribuenti sul reddito delle persone fisiche.

**10. 1.** D'Attorre, Roberta Agostini, Lauricella, Naccarato, Gasparini, Giorgis.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente alla rubrica modificare le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

10. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, dopo le parole: reddito delle persone fisiche aggiungere le seguenti: fino a un tetto massimo di 2000 euro annui.

**10. 3.** Gigli.

Al comma 2, dopo le parole: sono stabilite inserire la seguente: esclusivamente.

**10. 13.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili è destinata all'erario.

#### 10. 8. Pastorelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

- 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 7.
- **10. 11.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 4, aggiungere, infine, il periodo seguente: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.

**10. 10.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 6.

**10. 16.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 6, sostituire le parole: sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi, con le seguenti: confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano

di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al comma 4 è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**10. 12.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: destinate ad un fondo per il sostegno delle attività previste all'articolo 10-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« ART. 10-bis.

(Sostegno alla formazione politica).

- 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.
- 2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con rife-

rimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

- 3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.
- 4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.
- 5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.
- 6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50% delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1 ».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

# 10. 2. Balduzzi.

Al comma 6 sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: rese disponibili ai fini di bilancio.

**10. 6.** D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: conservate nel conto dei residui ed iscritti al fondo di cui al medesimo comma per gli esercizi successivi,.

**10. 9.** Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:

ART. 10-bis.

(Forme di finanziamento pubblico).

- 1. Ai sensi degli articoli 2, il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici è erogato, a solo titolo di cofinanziamento, ai partiti o movimenti politici che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 8-bis e secondo le forme previste dall'articolo 10-ter.
- 2. Ai sensi dell'articolo 8, il finanziamento pubblico è erogato in forma pecuniaria:
- *a)* per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;
- b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;
- c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;
- d) per sostenere le attività dei gruppi parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti e movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.
- 3. Il finanziamento pubblico è erogato anche sotto forma di servizi, come stabilito dagli articoli 12 e 12-bis.

#### ART. 10-ter.

# (Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico).

- 1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme descritte all'articolo 10 bis, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge di stabilità sulla base dell'andamento dell'inflazione.
- 2. L'ammontare di cui al comma 1 è distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro, secondo quanto disposto all'articolo 8 *bis*, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 10.
- 3. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.

10. 02. Gitti, Vitelli, Binetti.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

#### « ART. 10-bis.

- 1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole da: reclusione *a* triplo *sono sostituite dalle seguenti:* sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo.
- **10. 03.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per il finanziamento dell'attività politica, a fronte di ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche

o giuridiche, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4 è assegnato un contributo annuo pari a 0,50 euro. Il contributo di cui al presente comma spetta nei casi in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, non siano interamente erogate e comunque per un importo non superiore al 25 per cento degli stanziamenti ivi previsti.

10. 04. Bressa.

# Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

10-bis. Sono consentite ai partiti politici raccolte di fondi attraverso numerazioni pubbliche brevi, svolte con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche con riguardo al regime IVA, previste per le raccolte di fondi a favore di organizzazioni no profit ai sensi della legge 28 febbraio 2005, n. 21. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua, ove necessario, la regolamentazione vigente.

- 2. La contribuzione a favore dei partiti politici per attività di tesseramento via *internet* ed accesso a contenuti digitali dedicati per simpatizzanti e aderenti, svolta, in conformità con la normativa vigente in materia di servizi di pagamento, attraverso transazioni con addebito diretto sul credito telefonico, ovvero sul conto telefonico in caso di servizio postpagato, è soggetta al medesimo regime IVA previsto per le raccolte di fondi di cui al comma 1. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle previsioni di cui al comma 3.
- 3. Fermo restando il diritto di conservare il proprio numero ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, indipendentemente dall'impresa fornitrice operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, il processo di portabilità del numero deve essere portato a termine in base alle previsioni regolamentari vigenti qualora l'abbonato risulti in regola con i pagamenti e non abbia presentato formale contestazione all'operatore. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Au-

torità per le garanzie nelle comunicazioni adegua la normativa in materia di portabilità del numero, prevedendo la facoltà per l'operatore di sospendere il processo di portabilità sino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'utente, assicurando, anche attraverso procedure transitorie, l'operatività immediata della previsione, ferme restando le garanzie a tutela dei clienti finali ed a presidio del buon funzionamento del mercato e della concorrenza.

10. 05. Naccarato.

#### ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

**11. 1.** Boschi, Famiglietti, Nardella, Richetti.

Sopprimerlo.

\* 11. 2. Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sopprimerlo.

\* 11. 7. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sopprimerlo.

\* 11. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 11.

(Disposizioni atte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale).

1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.

11. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1 sopprimere le parole: idoneo per lo svolgimento delle attività politiche.

**11. 5.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**11. 6.** Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

# ART. 12.

Sopprimerlo.

\* 12. 1. Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sopprimerlo.

\* 12. 2. Boschi, Famiglietti, Nardella, Richetti.

Al comma 1 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

**12. 4.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere i commi 4 e 5.

**12. 3.** Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

- « ART. 12-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo le parole: « e i servizi connessi a manifestazioni », sono aggiunte le seguenti: « per la realizzazione di sondaggi di opinione, »;
- *b)* dopo le parole: « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché », sopprimere le seguenti « nelle aree interessate, ».
- 12. 01. Boccadutri, Pilozzi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria).

1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, di cui all'articolo 10-ter, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale,

nei quali sono state presentate le liste di candidati.

- 2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale
- 3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
- 12. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

#### ART. 13.

Sopprimerlo.

**13. 3.** Boschi, Famiglietti, Nardella, Richetti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle attività politiche aggiungere le seguenti: e di sostegno diretto delle spese elettorali;

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

e) introduzione di una forma rigorosa di sostegno alle spese strumentali allo svolgimento della campagna elettorale effettuate dai partiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della presente legge in occasione delle elezioni della Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sulla base del principio del rimborso delle spesi effettivamente sostenute e documentate secondo modalità analitica e verificabile, nei

limiti di tetti di spesa determinati in misura differenziata a seconda del tipo di elezione e validi in misura eguale per ogni partito.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per la revisione della disciplina concernente il sostegno delle spese elettorali.

#### 13. 1. Balduzzi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: servizi postali sono aggiunte le seguenti: , telematici.

**13. 9.** Fabbri, Roberta Agostini, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

#### 13. 4. Bianconi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: formazione politica aggiungere le seguenti: e ricerca..

13. 8. Bressa, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

\* 13. 2. Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

\* **13. 7.** Naccarato, D'Attorre, Giorgis, Bressa.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

\* 13. 11. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) nei capoluoghi di provincia, previa verifica della disponibilità da parte dell'Agenzia per il demanio e previa stipula con gli enti e le amministrazioni interessate di appositi accordi che assicurino la neutralità della finanza pubblica, concessione di adeguati locali di proprietà dello Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dagli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, che non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento dell'attività politica. Previsione che, qualora l'Agenzia del Demanio verifichi che non vi sia la disponibilità di adeguati locali, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, è assicurato un contributo per le spese del canone di locazione per sedi stabilmente ed esclusivamente destinate allo svolgimento di attività politiche in ogni capoluogo di provincia;

e) previsione di una disciplina sull'uso gratuito dei locali pubblici delle amministrazioni comunali e provinciali, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche o private, al fine di mettere a disposizione dei partiti o dei movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, prevedendo il rimborso dei partiti, secondo tariffari definiti, per le sole spese di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività politiche.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

13. 6. Giorgis, D'Attorre, Naccarato.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera: e) sostegno alla promozione delle donne alla partecipazione attiva alla vita politica.

**13. 10.** Roberta Agostini, Bindi, Fabbri, Gasparini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è adottato su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'Interno e.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è adottato su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'Interno e.

**13. 5.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

#### ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

**14. 5.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: e nei tre fino alla fine del comma.

**14. 4.** Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

Al comma 1, alinea, sostituire la parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

- *b)* nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.
- **14. 3.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente sostituire la lettera b), con la seguente:

- b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.
- **14. 6.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

- *a)* nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.
- **14. 7.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40, del 50 e del 60 per cento dell'importo spettante con le seguenti: il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 20, del 40 e del 60 per cento dell'importo spettante.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 4, aggiungere in fine le parole: Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b), pari a circa 18,2 milioni per l'anno 2014 e 9,1 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.

**14. 2.** D'Attorre, Bindi, Giorgis, Agostini, Naccarato.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: del 40 del 50 e del 60 con le seguenti: del 70 del 80 e del 90.

**14. 8.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

# ART. 14-bis.

- 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a circa 9 milioni per l'anno 2014 e 9 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10,

comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.

14. 01. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

#### ART. 16.

Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:

d) quant'altro attinente la regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità.

16. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

# ART. 16-bis.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo delle gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è

accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

- 2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
- 3. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».
- 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento

dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

- 5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.
- 6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.
- 7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: « previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*) » sono aggiunte le seguenti: « , e dal comma 1-quater ».

- 8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».
- 9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
- 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà.
- 10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
- 5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.
- 11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
- 5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a

- commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro.
- 12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».
- 13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
- ART. 28-bis. (Pene accessorie). 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
- **16. 01.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

# ART. 16-bis.

(Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle fondazioni per i trasferimenti in favore dei partiti).

- 1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.
- **16. 02.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

#### ART. 17.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: nonché i partiti, i movimenti e i gruppi politici a cui dichiari di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

**17. 1.** Bianconi, Calabria, Centemero, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sostituirlo con il seguente: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali.

Tit. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

ALLEGATO 2

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1310 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale », già approvato dal Senato;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie « tutela dell'ambiente », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione), e « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); vengono altresì in rilievo, per i profili di carattere fiscale, la materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione), e, per le disposizioni nel settore dell'edilizia, la materia governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# **II COMMISSIONE PERMANENTE**

# (Giustizia)

#### S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (Seguito dell'esame e rinvio)	121
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	126
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	122
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione giustizia)	160
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia al- l'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione. – Relazione favorevole con osservazione)	122
ALLEGATO 3 (Emendamento)	161
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione giustizia)	162
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.  Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole)	123
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione giustizia)	163
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo e C. 342 Realacci (Seguito dell'esame e rinvio)	123
Modifiche all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero e C. 1053 Moretti (Seguito dell'esame e rinvio)	123
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti (Seguito dell'esame e rinvio)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (Seguito dell'esame e rinvio)	124

#### SEDE REFERENTE

terviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – In- La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 luglio prossimo. Avverte che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (vedi allegato 1).

Ivan SCALFAROTTO (PD), relatore, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati ed al fine di poterli esaminare in modo adeguato, chiede di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti ad una seduta postmeridiana.

Antonio LEONE (PdL), relatore, si associa alla richiesta del correlatore Scalfarotto.

Alessandro PAGANO (PdL) ritiene che in considerazione dell'importanza e delicatezza del tema in esame, sia necessario che la Commissione disponga del tempo necessario per approfondire. Ritiene altresì opportuno che si attenda l'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, che potrebbe anche posticipare l'inizio dell'esame in Assemblea dei provvedimenti.

Enrico COSTA (PdL) sottolinea come, a prescindere dall'esito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, non si possa trascurare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea con la clausola « ove concluso », cioè a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame, e come la Commissione disponga di una autonomia decisionale forte, non sussistendo un obbligo di portare il provvedimento in Aula.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Costa ed evidenzia come l'importanza del tema trattato e la rilevante quantità di emendamenti presentati renda opportuno un supplemento di istruttoria. Tiene a precisare, peraltro, come la posizione del proprio gruppo non abbia alcuna finalità dilatoria, avendo presentato solo sei emendamenti. Fa presente, inoltre, di avere presentato anche un emendamento volto ad introdurre una circostanza aggravante, sia pure in modo non particolarmente convinto e ritenendo che questa sia una soluzione meno dannosa rispetto a quella proposta nel testo base. Sottolinea, infine, come questa rappresenti un'apertura inedita da parte della Lega Nord.

Walter VERINI (PD) ritiene giusto che si discuta e che si rifletta e perciò il gruppo del PD aderisce alla richiesta dei relatori. Ribadisce, peraltro, la ferma volontà del proprio gruppo di far sì che il provvedimento sia approvato dall'Assemblea entro la pausa estiva.

Tancredi TURCO (M5S) dichiara che non vi è opposizione alla richiesta dei relatori, ma sottolinea come anche il gruppo del M5S ritiene che il provvedimento debba essere approvato entro la pausa estiva.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) condivide in linea di principio l'orientamento tendente all'approvazione del provvedimento entro la pausa estiva ma, secondo una visione più pragmatica, qualora si ponesse la scelta tra concludere l'*iter* del provvedimento in esame oppure di quelli in materia di diffamazione entro la pausa estiva, il proprio gruppo considererebbe prioritari i secondi.

Donatella FERRANTI, presidente, preso atto della richiesta dei relatori e di quanto emerso dal dibattito, anche con riferimento all'esigenza di attendere gli esiti della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, dispone il rinvio del seguito dell'esame alla seduta che verrà convocata oggi alle ore 14.

#### La seduta termina alle 11.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

#### La seduta comincia alle 11.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, propone alla Commissione di riferire favorevolmente, per le parti di competenza, sul disegno di legge C. 1326 (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole nomina l'onorevole Ferranti quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.** (Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Relazione favorevole con osservazione). La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sul provvedimento in esame è stato presentato l'emendamento Agostinelli 25.1 (vedi allegato 3), volto a prevedere che gli eredi di colui che ha causato un danno ambientale siano responsabili per il relativo risarcimento secondo i principi generali in materia successoria e, quindi, per effetto dell'accettazione dell'eredità, indipendentemente dal fatto che ne sia loro derivato un arricchimento.

Dichiara di condividere sostanzialmente il contenuto della proposta emendativa. Tuttavia, tenendo conto dell'urgenza determinata dalle procedure di infrazione alle quali si vuole ovviare con il provvedimento in titolo e, quindi, al fine di evitare che la relativa approvazione possa determinare un rallentamento della complessa procedura di esame del provvedimento in titolo, che in caso di modifica dovrebbe tornare al Senato, invita la presentatrice a ritirare l'emendamento 25.1, dichiarando peraltro la disponibilità ad inserire nella proposta di relazione un'osservazione che ne riproduca sostanzialmente il contenuto.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritira l'emendamento 25.1, ritenendo che il relativo contenuto possa essere appropriatamente inserito nella proposta di relazione. Ringrazia quindi la presidente per l'attenzione e la disponibilità dimostrate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, formula, per le parti di competenza, una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge C. 1327 (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione e nomina l'onorevole Ferranti quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea. Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, nessuno chiedendo di intervenire, formula, per le parti di competenza, una proposta di parere favorevole sul documento in oggetto (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta del relatore.

#### La seduta termina alle 11.40.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

#### La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale

C. 957 Micillo e C. 342 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Salvatore MICILLO (M5S), relatore, ritiene opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni e si riserva di indicare i nominativi dei soggetti che riterrebbe utile audire.

Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che tale richiesta potrà essere presentata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 Amici, C. 892 Centemero e C. 1053 Moretti. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 27 giugno 2013.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la proposta di legge C. 1053 Moretti sia sostanzialmente valida e si muova nella giusta direzione, per quanto appaiano necessarie alcune modifiche. Segnala, inoltre, di avere presentato una proposta di legge dal contenuto analogo, della quale auspica l'abbinamento dopo che sarà assegnata alla Commissione Giustizia.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2013.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, ritiene opportuno che l'istruttoria sia approfondita anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la richiesta di svolgere audizioni

potrà essere presentata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 12.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

#### La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che nell'ambito della riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenuto conto dell'esito della Conferenza dei presidenti di gruppo, che ha rinviato l'inizio dell'esame in Assemblea dei provvedimenti in oggetto dal 21 al 26 luglio prossimo, ed in considerazione delle richieste avanzate dai gruppi, che possono essere sintetizzate conciliando l'esigenza di svolgere un supplemento di istruttoria con l'esigenza di concludere l'esame in Commissione in tempo utile per consentire l'inizio dell'esame in Assemblea nel termine del 26 luglio, si è stabilito quanto segue: la Commissione sarà convocata domani 18 luglio, alle ore 10, e lunedì 22 luglio, alle ore 11, per proseguire e concludere l'esame degli emendamenti; il testo sarà quindi inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere ed il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sarà conferito entro giovedì 25 luglio.

Edmondo CIRIELLI (FdI) ricorda che la seduta della Commissione in sede referente era stata convocata alle ore 14 di oggi e dichiara di non condividere la scelta della presidente Ferranti che ha, invece, aperto i lavori pomeridiani della Commissione con una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ai quali egli non ha potuto partecipare attivamente, non essendo il suo gruppo rappresentato in Commissione e, quindi, non potendo egli fare parte neanche dell'organo in questione. Sottolinea come tale scelta, a suo giudizio non democratica, gli ha impedito di prendere la parola per avanzare, sin dall'inizio dei lavori pomeridiani della Commissione, una richiesta che ritiene assolutamente prioritaria. Ritiene, infatti, indispensabile che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sui provvedimenti in esame, nell'ambito della quale siano auditi i rappresentanti di associazioni cattoliche e islamiche.

Donatella FERRANTI, presidente, ritiene superfluo soffermarsi sull'utilità e sul carattere intrinsecamente democratico della scelta di aprire i lavori pomeridiani con una riunione dell'organo competente, tra l'altro, ad adeguare l'organizzazione dei lavori della Commissione a fatti nuovi, circostanze sopravvenute e richieste dei gruppi, determinando quindi una razionalizzazione dei tempi e dei passaggi procedurali della quale tutti i colleghi potranno beneficiare.

Con riferimento alla richiesta dell'onorevole Cirielli, che egli ha potuto democraticamente avanzare in questa sede, ricorda come nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia deciso *ab origine* di non procedere ad audizioni, atteso che il tema in questione è stato più che adeguatamente istruito e approfondito nelle precedenti legislature, anche con lo svolgimento di numerose audizioni.

Enrico COSTA (PdL) rileva come i provvedimenti in esame pongano dei problemi di merito e non certo delle esigenze di ulteriore approfondimento con audizioni. Sottolinea come la Commissione sia a conoscenza di tutte le problematiche relative al tema in questione e ritiene che potrebbe essere opportuno, semmai, recuperare parte della documentazione raccolta all'esito delle audizioni svolte nella precedente legislatura.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ricorda come nella Commissione Giustizia si sia

abituati a trattare di libertà fondamentali, al fine di garantirne il rispetto, e rileva come la Commissione abbia svolto un'istruttoria rispettosa delle esigenze espresse dai gruppi nonché un esame adeguato. Ritiene, quindi, che si possa serenamente proseguire nell'esame dei provvedimenti in oggetto, senza timore alcuno di ledere libertà fondamentali, meno che mai la libertà religiosa, che non comprende per quale motivo dovrebbe essere implicata nel caso di specie.

Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

# Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

#### **EMENDAMENTI**

#### ART. 1.

L'articolo 1 è soppresso.

**1. 47.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Sopprimere l'articolo 1.

**1. 17.** Cirielli.

L'articolo è soppresso.

1. 13. Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

**1. 2.** Pagano.

Sopprimerlo.

1. 5. Costa, Carfagna, Centemero.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

#### ART. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente numero:

11-quinquies) l'avere commesso il fatto per i motivi di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1. 32. Pagano, Fucci.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

#### ART. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

11-quinquies) l'avere commesso il fatto per i motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1. 45. Pagano, Fucci.

Sostituire gli articoli da 1 e 4 con il seguente:

#### ART. 1.

All'articolo 61, comma 1, del Codice Penale è aggiunto il seguente numero:

« 11-quinquies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione per i motivi di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La pena è aumentata fino alla metà salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

**1. 15.** Cirielli.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

- 1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
- « 11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità indi-

viduale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato ».

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 2, 3 e 4.

1. 11. Molteni, Attaguile.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

#### ART. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, infine, il seguente numero:

11-quinquies) l'avere commesso il fatto per i motivi di discriminazione motivata dall'identità sessuale.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1. 33. Pagano, Fucci.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

#### Art. 1.

(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale della vittima).

In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,

n. 205. si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale della vittima ». Abrogare gli, articoli 2 e 3.

#### **1. 14.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

# Art. 1.

(Finalità della legge).

Scopo della presente legge è quello di aggiungere ai reati per discriminazione o incitamento all'odio e alla violenza, previsti dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654 e dal decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, anche le circostanze in cui il reato di discriminazione si verifichi per motivi che hanno a che fare con il sesso biologico o l'orientamento sessuale della vittima, qualunque ne sia la tipologia.

**1. 7.** Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 1.

(Finalità della legge).

Scopo della presente legge è quello di aggiungere ai reati per discriminazione o incitamento all'odio e alla violenza, previsti dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654 e dal decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n 205, anche le circostanze in cui il reato di discriminazione si verifichi per motivi che hanno a che fare con il sesso biologico o l'orientamento sessuale della vittima, qualunque sia la tipologia.

# **1. 23.** Fucci.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

#### ART. 1.

(Identità Sessuale).

1. Sostituire l'articolo 1 (Definizioni relative all'Identità Sessuale), con il seguente:

Ai fini della legge penale per identità sessuale si intende anche l'orientamento sessuale della persona lesa.

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere le parole: o dall'identità di genere.

1. 46. Preziosi, Piccoli Nardelli, Patriarca, Bobba, Iori, Burtone, Bindi, Zampa, Fioroni, Taricco, Gelli, Miotto, Nicoletti, Berlinghieri, Cova, Garofani, Grassi, Vaccaro, Zanin.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 1.

(Identità sessuale).

Ai fini della legge penale si intende per identità sessuale il sesso biologico ovvero l'orientamento sessuale della vittima.

1. 9. Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 1.

(Identità sessuale).

Ai fini della legge penale si intende per identità sessuale il sesso biologico ovvero l'orientamento sessuale della vittima.

1. 24. Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

# ART. 1.

(Identità sessuale).

Ai fini della legge penale si intende per:

a) « identità sessuale » l'insieme degli aspetti biologici e psicologici che caratte- | 1. 34. Pagano, Fucci.

rizzano la sessualità maschile o femminile del soggetto:

- b) orientamento sessuale » l'attrazione sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.
- 1. 10. Gitti, Binetti, Gigli, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 1.

(Definizioni).

- 1. Ai fini della legge penale si intende
- a) « identità sessuale » l'insieme degli aspetti biologici e psicologici che caratterizzano la sessualità maschile o femminile del soggetto;
- b) « orientamento sessuale » l'attrazione sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.
- 1. 25. Fucci.

Sopprimere la lettera a).

1. 31. Pagano, Fucci.

Il punto 1) dell'articolo 1 è soppresso.

1. 48. Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo. Roccella.

Alla lettera a) sostituire le parole: orientamento sessuale con le parole: identità sessuale.

Al punto 1) sostituire la parola: attrazione con la seguente: unione.

**1. 50.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Alla lettera a), dopo la parola: attrazione sono inserite le seguenti: emotiva, affettiva e/o sessuale.

**1. 18.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Alla lettera a) dopo la parola: attrazione inserire la parola: sessuale.

1. 38. Pagano, Fucci.

Al punto 1) sostituire le parole: nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi con le parole: nei confronti di una persona di sesso opposto, di entrambi i sessi o dello stesso sesso.

**1. 51.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, lettera a), le parole: nei confronti di sono sostituite dalla seguente: verso.

**1. 53.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, lettera a), le parole: di una persona sono sostituite dalla seguente: di un oggetto.

**1. 54.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, lettera a), le parole: dello stesso sono sostituite dalla seguente: del medesimo.

**1. 55.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Alla lettera a) sopprimere le parole: di sesso opposto.

1. 36. Pagano, Fucci.

Al comma 1, lettera a), la parola: opposto è sostituita dalla seguente: contrario.

**1. 56.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Alla lettera a) sopprimere le parole: o di entrambi i sessi.

1. 35. Pagano, Fucci.

Al comma 1, lettera a), la parola: entrambi è sostituita dalla seguente: ambo.

**1. 57.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: e identità di genere.

1. 70. Pagano, Fucci.

La lettera b), dell'articolo 1 è soppressa.

Conseguentemente è modificata la rubrica dell'articolo 1 in: « (orientamento sessuale) ».

1. 12. Molteni, Attaguile.

Il punto 2 dell'articolo 1 è soppresso.

**1. 49.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Sopprimere la lettera b).

1. 22. Fucci.

Sopprimere la lettera b).

1. 26. Fucci.

Sopprimere l'articolo 1, lettera b).

1. 16. Cirielli.

Sopprimere la lettera b).

**1. 8.** Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sopprimere la lettera b).

1. 30. Roccella.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1. 4. Costa, Carfagna, Centemero.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

**1. 1.** Pagano.

Sostituire la lettera b) con la seguente: « Altri fattori personali » le condizioni personali previste dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente nel Titolo: sostituire: dall'identità di genere con: da altri fattori personali.

**1. 29.** Roccella.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) « identità sessuale » l'insieme degli aspetti biologiche psicologici che caratterizzano la sessualità maschile o femminile del soggetto.

1. 37. Pagano, Fucci.

Alla lettera b) le parole: di genere sono sostituite dalla parola: sessuale.

Conseguentemente al titolo sostituire le parole: di genere con la parola: sessuale.

1. 39. Pagano, Fucci.

Al punto 2) sostituire la parola: percezione con: convinzione.

**1. 52.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Alla lettera b) la parola: percezione è sostituita dalla parola: sensazione.

1. 40. Pagano, Fucci.

Al comma 1, lettera b), le parole: una persona sono sostituite dalle seguenti: un soggetto.

**1. 58.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di sé aggiungere la seguente: stesso.

**1. 59.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: come appartenente al genere femminile o maschile con le seguenti: nel riconoscersi uomo o donna.

**1. 19.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Al comma 1, lettera b), la parola come è sostituita dalle seguenti: in qualità di.

**1. 60.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Alla lettera b) le parole appartenente al genere femminile o maschile sono sostituite dalle parole e dell'insieme dei propri aspetti biologici e psicologici che caratterizzano la propria sessualità maschile o femminile.

1. 43. Pagano, Fucci.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), le parole appartenente al genere femminile o maschile sono sostituite dalle seguenti: donna o uomo.

**1. 61.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Alla lettera b) le parole appartenente al genere femminile o maschile sono sostituite dalle parole relativamente alla propria identità sessuale.

1. 41. Pagano, Fucci.

Alla lettera b) le parole anche se opposto al proprio sesso biologico sono soppresse.

1. 44. Pagano, Fucci.

Al comma 1, lett. b), sostituire le parole: anche se opposto al proprio sesso biologico, con le seguenti: anche se non corrispondente al proprio sesso biologico.

1. 6. Zan, Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola opposto con le seguenti non corrispondente.

1. 3. I Relatori.

Alla lettera b), sostituire la parola opposto con le parole non corrispondente.

**1. 20.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), la parola opposto è sostituita dalla seguente: contrario.

**1. 62.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), le parole al proprio sesso biologico sono sostituite dalle seguenti: al genere di appartenenza.

**1. 63.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Alla lettera b) dopo la parola biologico aggiungere il seguente periodo, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali dell'essere uomo o donna.

**1. 21.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Pagano.

Sopprimerlo.

2. 2. Costa, Carfagna, Centemero.

L'articolo è soppresso.

**2. 4.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 5. Cirielli.

L'articolo 2 è soppresso.

2. 11. Pagano, Fucci.

L'articolo 2 è soppresso.

**2. 12.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Aggiungere i seguenti commi:

- 2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
- a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere; ».
- 3. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima ».
- **2. 6.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

2-bis. È libera e non punibile l'espressione o l'opinione che non determini incitamento a commettere atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione la mera

espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale.

**2. 3.** Gitti, Marazziti, Binetti, Gigli, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Santerini, Librandi.

ART. 3.

L'articolo 3 è soppresso.

3. 41. Pagano, Fucci.

Sopprimerlo.

**3. 2.** Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Modifiche al codice penale).

- 1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
- « Art. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione dell'orientamento sessuale della persona offesa. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».
- 2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
- « Art. 615-sexies. (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la

personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione dell'orientamento sessuale della persona offesa. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

# **3. 1.** Pagano.

Al comma 1, sopprimere le parole da In conformità a europea.

**3. 4.** I Relatori.

L'articolo è soppresso.

**3. 20.** Molteni, Attaguile.

L'articolo 3 è soppresso.

**3. 42.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Sostituirlo con il seguente:

# Art. 3.

(Modifiche al codice penale).

- 1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-*ter*), è aggiunto il seguente:
- « 11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento sessuale della persona offesa dal reato».
- 3. 8. Costa, Carfagna, Centemero.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 3.

(Modifiche al codice penale).

- 1. All'articolo 61, comma 1, del codice penale, dopo il numero 11-*ter*), è aggiunto il seguente:
- « 11-quater) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti ai fattori discriminanti previsti dall'articolo 10 del Trattato di Lisbona ».
- 3. 7. Costa, Carfagna, Centemero.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. – In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) della legge 13 ottobre 1975. n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale della vittima.

#### **3. 21.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 3.

(Norme in materia di discriminatoria motivate dall'orientamento sessuale della vittima).

1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, non si applicano nel caso in cui le idee sulle persone oggetto di tutela da parte della presente legge siano diffuse limitatamente all'ambito educativo. didattico, accademico, scientifico, letterario, teologico, catechistico, purché non incitino alla discriminazione, all'odio o alla violenza.

3. 16. Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 3.

(Norme in materia di atti persecutori e contro la violenza determinata dall'orientamento sessuale).

1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di atti persecutori e contro la violenza determinata dall'orientamento sessuale.

#### 3. 27. Fucci.

Sostituirlo con il seguente:

# ART. 3.

(Norme in materia di atti persecutori e contro la violenza determinata dall'orientamento sessuale).

1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, 3. 15. Zan, Farina, Sannicandro.

e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di atti persecutori e contro la violenza determinata dall'orientamento sessuale.

**3. 19.** Gitti, Binetti, Gigli, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituirlo con il seguente:

#### ART. 3.

(Norme in materia di reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:
- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima:
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### ART. 3.

(Norme in materia di reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:
- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le disposizione del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai reati motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.

# 3. 9. Marzano.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### ART. 3.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima ».

- 2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima ».
- 3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* la parola «finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;
- *b)* dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere della vittima ».
- **3. 22.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

#### Sostituirlo con il seguente:

1. Anche nel rispetto di quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dagli altri fattori personali di cui all'articolo 1, lett. B della vittima.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o da altri fattori personali della vittima.

#### 3. 30. Roccella.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. 11. Zan, Farina, Sannicandro.

Al comma 1 sopprimere le parole da in conformità fino a unione europea.

3. 34. Pagano, Fucci.

Al comma 1, sostituire le parole: in conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con le seguenti: In conformità a quanto disposto dagli articoli 1, 3, comma 1, 6 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. 10. Zan, Farina, Sannicandro.

Al comma 1, le parole In conformità a quanto disposto sono sostituite dalla seguente: Come.

**3. 60.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, la parola disposto è sostituita dalla seguente: stabilito.

**3. 51.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, la parola disposto è sostituita dalla seguente: previsto.

**3. 52.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Le parola discriminazioni è sostituita dalla parola fatti.

**3. 24.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Le parola discriminazioni è sostituita dalla seguente condotte.

**3. 23.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Le parole le disposizioni dell sono sostituite dalle seguenti le motivazioni dei reati istituiti dall e le parole si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate sono sostituite dalle seguenti sono integrate aggiungendo distintamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

**3. 25.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Al comma 1, le parole le disposizioni dell'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:1 l'articolo 3.

**3. 53.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, sostituire la parola norme con la seguente disposizioni.

3. 3. I Relatori.

Sostituire le parole: le norme con le seguenti: le disposizioni.

3. 12. Zan, Farina, Sannicandro.

Al comma 1, le parole le norme sono sostituite dalle seguenti: le disposizioni.

**3. 54.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, le parole si applicano sono sostituite dalle seguenti: sono applicate.

**3. 55.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1 sopprimere la parola integralmente.

3. 33. Pagano, Fucci.

All'articolo 3, comma 1, eliminare la parola: integralmente.

**3. 56.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

*Nell'articolo 3 viene soppressa la parola:* integralmente.

**3. 43.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, sostituire le parole: in materia di discriminazioni motivate con le seguenti: ai fatti motivati.

Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: discriminazioni motivate con le seguenti: reati motivati.

# 3. 5. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: in materia di discriminazioni motivate, con le seguenti: ai reati motivati.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, sostituire le parole: di discriminazioni motivate con le seguenti: di reati motivati.

3. 14. Zan, Farina, Sannicandro.

All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: discriminazioni motivate con le seguenti: discriminazioni, odio o violenza motivati.

#### 3. 9. Marzano.

Nell'articolo 3 viene sostituita l'espressione: in materia di discriminazioni con l'espressione: in materia di discriminazione nel campo del lavoro.

**3. 44.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Nell'articolo 3 viene sostituita l'espressione: in materia di discriminazioni con l'espressione: in materia di discriminazione nel campo del lavoro e delle attività economiche.

**3. 45.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Nell'articolo 3 viene sostituita l'espressione: in materia di discriminazioni con l'espressione: in materia di discriminazione nel campo del lavoro, delle attività economiche e della scuola.

**3. 46.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Nell'articolo 3 viene sostituita l'espressione: in materia di discriminazioni con l'espressione: in materia di discriminazione nel campo del lavoro, delle attività economiche, della scuola e dello sport.

**3. 47.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Nell'articolo 3 viene sostituita l'espressione: in materia di discriminazioni con l'espressione: in materia di discriminazione nel campo del lavoro, delle attività economiche, della scuola, dello sport e della cultura.

**3. 48.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

All'articolo 3, comma 1, le parole: in materia sono sostituite dalle seguenti: nei casi.

**3. 57.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Sostituire le parole da: motivate dall'orientamento sessuale fino a: vittima con le seguenti: motivate dall'identità sessuale della vittima.

**3. 17.** Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituire le parole da: motivate dall'orientamento sessuale fino a: vittima con le seguenti: motivate dall'identità sessuale della vittima.

3. 29. Fucci.

Sostituire le parole da: motivate dall'orientamento sessuale fino a: vittima con le seguenti: motivate dal sesso biologico o dall'orientamento sessuale della vittima.

**3. 18.** Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituire le parole da: motivate dall'orientamento sessuale fino a: vittima con le seguenti: motivate dal sesso biologico o dall'orientamento sessuale della vittima.

**3. 26.** Fucci.

Sostituire le parole da: motivate dall'orientamento sessuale fino a: vittima con le seguenti: motivate dal sesso biologico o dall'orientamento sessuale della vittima.

**3. 28.** Fucci.

Al comma 1, in fine, sostituire la parola: motivate, con le seguenti: , violenza o odio motivati.

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, sostituire le parole: motivate, con le seguenti: , violenza o odio motivati.

3. 13. Zan, Farina, Sannicandro.

Nell'articolo 3 vengono soppresse le parole: dall'orientamento sessuale o.

**3. 49.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Le parole: dall'orientamento sessuale sono sostituite dalle seguenti: dall'identità sessuale.

3. 36. Pagano, Fucci.

Al comma 1 sopprimere le parole: o dall'identità di genere della vittima.

3. 31. Pagano, Fucci.

Nell'articolo 3 vengono soppresse le parole: o dall'identità di genere della vittima.

**3. 50.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: o dall'identità di genere.

**3. 6.** Costa, Carfagna, Centemero.

Le parole: dall'identità di genere sono sostituite dalle seguenti: identità sessuale.

3. 35. Pagano, Fucci.

All'articolo 3, comma 1, la parola: vittima è sostituita dalle seguenti: parte lesa.

**3. 58.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: 1-bis. È libera e non punibile l'espressione o l'opinione che non determini l'istigazione a commettere atti di discriminazione, di violenza o di

provocazione alla violenza di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**3. 59.** Preziosi, Piccoli Nardelli, Patriarca, Bobba, Iori, Burtone, Bindi, Zampa, Fioroni, Taricco, Gelli, Miotto, Nicoletti.

#### ART. 4.

L'articolo è soppresso.

4. 21. Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

4. 7. Costa, Carfagna, Centemero.

Sopprimerlo.

4. 1. Pagano.

All'articolo 4, comma 1, all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 1.

4. 223. Pagano, Fucci.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Pagano.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, eliminare le parole: sentenza di.

**4. 79.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: tribunale è sostituita dalla seguente: giudice.

**4. 80.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire la parola: tribunale con la seguente: giudice.

**4. 6.** I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 1, sostituire la parola: tribunale, con la seguente: giudice.

4. 17. Zan, Farina, Sannicandro.

All'articolo 4, capoverso Art. 1-bis, comma 1, sostituire le parole: le dispone con le seguenti: le può disporre.

4. 23. Cirielli.

Nell'articolo 4, comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire la parola: dispone con: può disporre.

**4. 41.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: dispone con la seguente: può disporre.

**4. 3.** Pagano.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: dispone è sostituita dalla seguente: prevede.

**4. 81.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: dispone è sostituita dalla seguente: stabilisce.

**4. 82.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: sanzione è sostituita dalla seguente: pena.

**4. 83.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Nell'articolo 4, comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: dell'obbligo di prestare con: della prestazione di.

**4. 42.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: prestare è sostituita dalla seguente: svolgere.

**4. 84.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: attività è sostituita dalla seguente: lavoro.

**4. 85.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: attività è sostituita dalla seguente: prestazione.

**4. 86.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Nell'articolo 4, comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: non retribuita con: retribuita.

**4. 43.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Nell'articolo 4, comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: non retribuita con: parzialmente retribuita.

**4. 44.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: gratuita.

**4. 88.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: senza corrispettivo economico.

**4. 89.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: retribuita è sostituita dalla seguente: pagata.

**4. 87.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 1, le parole: a favore sono sostituite dalla seguente: a beneficio.

**4. 90.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: comunità.

**4. 91.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: società.

**4. 92.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 1, sono soppresse le parole: per finalità sociali.

**4. 45.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: finalità è sostituita dalla seguente: scopi.

**4. 93.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 1, sono soppresse le parole: o di pubblica utilità.

**4. 46.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 1, la parola: stabilite è sostituita dalla seguente: previste.

**4. 94.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: attività è sostituita dalla seguente: lavoro.

**4. 95.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

All'articolo 4, comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: attività è sostituita dalla seguente: prestazione.

**4. 96.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono soppresse le parole: non retribuita.

**4. 49.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono soppresse le parole: non retribuita.

**4. 47.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: retribuita è sostituita dalla seguente: pagata.

**4. 97.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: gratuita.

**4. 98.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: senza corrispettivo economico.

**4. 99.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, le parole: a favore sono sostituite dalla seguente: a beneficio.

**4. 100.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: comunità.

**4. 101.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: società.

**4. 102.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: da svolgersi con: che può essere svolta.

**4. 178.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: svolgersi è sostituita dalla seguente: eseguirsi.

**4. 103.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: svolgersi è sostituita dalla seguente: compiersi.

**4. 104.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, le parole: al termine dell'espiazione della sono sostituite dalle seguenti: una volta espiata la.

**4. 105.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: al termine dell con: in alternativa alla.

**4. 48.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: detentiva è sostituita dalle seguenti: della reclusione.

**4. 106.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a due mesi.

**4. 51.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a tre mesi.

**4. 52.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a quattro mesi.

**4. 53.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a cinque mesi.

**4. 54.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con fino a sei mesi.

**4. 55.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a sette mesi.

**4. 56.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a otto mesi.

**4. 57.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a nove mesi.

**4. 58.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a dieci mesi.

**4. 59.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con fino a undici mesi.

**4. 60.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con fino a dodici mesi.

**4. 61.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: fino a un mese.

**4. 50.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e due mesi.

**4. 62.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno, con: tra un mese e tre mesi.

**4. 63.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e quattro mesi.

**4. 64.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e cinque mesi.

**4. 65.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e sei mesi.

**4. 66.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e sette mesi.

**4. 67.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e otto mesi.

**4. 68.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e nove mesi.

**4. 69.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e undici mesi.

**4. 140.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e dodici mesi.

**4. 141.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra due mesi e tre mesi.

**4. 142.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra due mesi e quattro mesi.

**4. 143.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra due mesi e cinque mesi.

**4. 144.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo. Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra due mesi e sei mesi.

**4. 145.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra due mesi e sette mesi.

**4. 146.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra due mesi e otto mesi.

**4. 147.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra due mesi e nove mesi.

**4. 148.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra due mesi e dieci mesi.

**4. 149.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra due mesi e undici mesi.

**4. 150.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra due mesi e dodici mesi.

**4. 151.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e quattro mesi.

**4. 152.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e quattro mesi.

**4. 153.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e cinque mesi.

**4. 154.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e sei mesi.

**4. 155.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e sette mesi.

**4. 156.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo. Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e otto mesi.

**4. 157.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e nove mesi.

**4. 158.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e dieci mesi.

**4. 159.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e undici mesi.

**4. 160.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra tre mesi e dodici mesi.

**4. 161.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra quattro mesi e cinque mesi.

**4. 162.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo. Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra quattro mesi e sei mesi.

**4. 163.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra quattro mesi e sette mesi.

**4. 1630.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra quattro mesi e otto mesi.

**4. 164.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra quattro mesi e nove mesi.

**4. 165.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra quattro mesi e dieci mesi.

**4. 166.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra quattro mesi e undici mesi.

**4. 167.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole: per un periodo tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra cinque e dieci mesi.

4. 222. Pagano, Fucci.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, comma 1, le parole: per un periodo tra sei mesi e un

anno sono sostituite dalle parole: tra quattro e undici mesi.

4. 221. Pagano, Fucci.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, comma 2, le parole: per un periodo tra sei mesi e un anno sono sostituite dalle parole: tra sei e otto mesi.

4. 211. Pagano, Fucci.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra quattro mesi e dodici mesi.

**4. 168.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra cinque mesi e sei mesi.

**4. 169.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra cinque mesi e sette mesi.

**4. 170.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra cinque mesi e otto mesi.

**4. 171.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra cinque mesi e nove mesi.

**4. 172.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra cinque mesi e dieci mesi.

**4. 173.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra cinque mesi e undici mesi.

**4. 174.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra cinque mesi e dodici mesi.

**4. 175.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra sei mesi e sette mesi.

**4. 176.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra sei mesi e otto mesi.

**4. 177.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sono sostituite le parole: tra sei mesi e un anno con: tra un mese e dieci mesi.

**4. 70.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

All'articolo 4, capoverso articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: tra sei mesi e un anno con le seguenti: tra un mese e un anno.

**4. 22.** Cirielli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: determinata è sostituita dalla seguente: stabilita.

**4. 108.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: determinata è sostituita dalla seguente: fissata.

**4. 107.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: modalità tali con: modalità e tempi tali.

**4. 179.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire la parola: pregiudicare con: ostacolare.

**4. 183.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 2, la parola: pregiudicare è sostituita dalla seguente: compromettere.

**4. 109.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire la parola: pregiudicare con: limitare.

**4. 184.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire la parola: pregiudicare con: impedire.

**4. 185.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: esigenze con: attività.

**4. 180.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: lavorative, di studio, o di reinserimento sociale con: lavorative, di apprendistato, di studio, o di reinserimento sociale.

**4. 181.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 2, sostituire le parole: lavorative, di studio, o di reinserimento sociale con: lavorative, di apprendistato, formative, di studio, o di reinserimento sociale.

**4. 182.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, comma 2, sopprimere le parole: di studio.

4. 212. Pagano, Fucci.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.

**4. 4.** Pagano.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 3.

4. 214. Pagano, Fucci.

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, sopprimere il comma 3.

**4. 31.** Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: costituire è sostituita dalla seguente: formare.

**4. 110.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: costituire è sostituita dalla seguente: essere.

**4. 111.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: attività è sostituita dalla seguente: lavoro.

**4. 112.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: attività è sostituita dalla seguente: prestazione.

**4. 113.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 3, sono soppresse le parole: non retribuita.

**4. 186.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: gratuita.

**4. 115.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: senza corrispettivo economico.

**4. 116.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: retribuita è sostituita dalla seguente: pagata.

**4. 114.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, le parole: a favore sono sostituite dalla seguente: a beneficio.

**4. 117.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: comunità.

**4. 118.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: società.

**4. 119.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, le parole: la prestazione sono sostituite dalla seguente: lo svolgimento.

**4. 120.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 4, la parola: attività è sostituita dalla seguente: lavoro.

**4. 124.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: opere è sostituita dalla seguente: lavori.

**4. 121.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: restauro è sostituita dalla seguente: pulizia.

**4. 122.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 3, la parola: edifici è sostituita dalla seguente: costruzioni.

**4. 123.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, al comma 3 le parole: emblemi o simboli sono sostituite dalle seguenti: immagini o simboli.

4. 32. Pagano, Fucci.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, comma 3, il secondo periodo è soppresso.

**4. 213.** Pagano, Fucci.

Al comma 1, capoverso, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

**4. 5.** Pagano.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 3, è sostituita la parola: lavoro con: attività.

**4. 187.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 3, sostituire le parole: a favore di e a favore delle con presso.

**4. 188.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, al comma 3, dopo le parole: di assistenza aggiungere le seguenti parole: e promozione.

**4. 25.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Sostituire le parole da: diversamente abili fino a: omosessuali con le seguenti: oggetto della discriminazione.

**4. 19.** Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituire le parole da: diversamente abili fino a: omosessuali con le seguenti: oggetto della discriminazione.

4. 28. Fucci.

Sostituire le parole da: diversamente abili fino a: omosessuali con le seguenti: oggetto della discriminazione.

**4. 29.** Centemero.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 3, aggiungere dopo le parole: degli extracomunitari le parole: degli emarginati.

**4. 190.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.

**4. 26.** Fucci.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 3, sono soppresse le parole: o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.

**4. 189.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.

**4. 20.** Gitti, Binetti, Gigli, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Al comma 1, articolo 1-bis, al comma 3 dopo le parole: persone omosessuali aggiungere le seguenti parole: bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

**4. 24.** Businarolo, Turco, Chimienti, Di Vita, Silvia Giordano.

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 3, dopo la parola: omosessuali, aggiungere le seguenti: , bisessuali o transessuali.

4. 15. Zan, Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 3, dopo la parola: omosessuali, aggiungere le seguenti: o transessuali.

4. 16. Zan, Farina, Sannicandro.

Al comma 1, articolo 1-bis, sopprimere il comma 4.

4. 215. Pagano, Fucci.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 4, la parola: attività è sostituita dalla seguente: prestazione.

**4. 125.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 4, la parola: svolta è sostituita dalla seguente: eseguita.

**4. 126.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 4, le parole: nell'ambito sono sostituite dalle seguenti: contesto.

**4. 127.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, riguardo all'articolo 1-bis, comma 4, sono soppresse le parole: e a favore.

**4. 191.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 4, le parole: a favore sono sostituite dalle seguenti: a beneficio.

**4. 128.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, comma 4, sopprimere le parole: di strutture pubbliche o.

**4. 217.** Pagano, Fucci.

Al comma 1, articolo 1-bis, comma 4, la parola: strutture è sostituita dalla seguente: realtà.

**4. 129.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, al comma 4, sopprimere le parole: o di enti ed organizzazioni privati.

4. 216. Pagano, Fucci.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, la parola: attività è sostituita dalla seguente: lavoro.

**4. 71.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, le parole: attività sono sostituite dalla seguente: prestazione.

**4. 72.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, la parola: non retribuita sono sostituite dalla seguente: gratuita.

**4. 74.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: senza corrispettivo economico.

**4. 75.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, la parola: retribuita è sostituita dalla seguente: pagata.

**4. 73.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, le parole: a favore sono sostituite dalla seguente: a beneficio.

**4. 76.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: comunità.

**4. 77.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 1-bis, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: società.

**4. 78.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 1, all'articolo 1-bis, sopprimere il comma 2.

4. 210. Pagano, Fucci.

Sopprimere il comma 2.

4. 218. Pagano, Fucci.

Il comma 2 è soppresso.

**4. 192.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2 sostituire: Entro trenta giorni con: Entro sessanta giorni.

4. 35. Pagano, Fucci.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: quaranta.

**4. 193.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: cinquanta.

**4. 194.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: sessanta.

**4. 195.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: settanta.

**4. 196.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: ottanta.

**4. 1960.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: novanta.

**4. 197.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: cento.

**4. 198.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: centoventi.

**4. 199.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: centocinquanta.

**4. 200.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: centottanta.

**4. 201.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con: quaranta.

**4. 203.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2 sostituire: Entro trenta giorni con: Entro quindici giorni.

4. 34. Pagano, Fucci.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro della Giustizia inserire le seguenti: in accordo con Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. 33. Pagano, Fucci.

Al comma 2, la parola: determina è sostituita dalla seguente: fissa.

**4. 131.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, la parola: determina è sostituita dalla seguente: stabilisce.

**4. 130.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: previa consultazione di una rappresentanza qualificata di psicologi e psichiatri.

4. 37. Pagano, Fucci.

Al comma 2, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti parole: previa consultazione di una rappresentanza qualificata di educatori nelle carceri.

4. 38. Pagano, Fucci.

Al comma 2, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: previa consultazione di almeno tre responsabili di

organizzazioni non governative accreditate per il lavoro nelle carceri.

4. 39. Pagano, Fucci.

Al comma 2, la parola: attività è sostituita dalla seguente: lavoro.

**4. 132.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, la parola: attività è sostituita dalla seguente: prestazione.

**4. 133.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, sono soppresse le parole: non retribuita.

**4. 202.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 2, le parole: non retribuita sono sostituite dalla seguente: gratuita.

**4. 135.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, le parole: non retribuita sono sostituite dalle seguenti: senza corrispettivo economico.

**4. 136.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, la parola: retribuita è sostituita dalla seguente: pagata.

**4. 134.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, le parole: a favore sono sostituite dalla seguente: a beneficio.

**4. 137.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: comunità.

**4. 138.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, la parola: collettività è sostituita dalla seguente: società.

**4. 139.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Alli.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Il decreto va sottoposto a verifica ogni 24 mesi, per le migliorie che si renderanno necessarie, con il coinvolgimento di operatori qualificati.

4. 36. Pagano, Fucci.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Il decreto va sottoposto ad annuale verifica, per le migliorie che si renderanno necessarie, con il coinvolgimento di operatori qualificati.

4. 40. Pagano, Fucci.

Sopprimere il comma 3.

4. 219. Pagano, Fucci.

Il comma 3, è soppresso.

**4. 204.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

*Al comma 3, sono soppresse le parole:* 1-bis, limitatamente alla lettera a).

**4. 205.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 3, sono soppresse le parole: 1-ter.

**4. 206.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Al comma 3, sono soppresse le parole: 1-quater.

**4. 207.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

*Al comma 3, sono soppresse le parole:* 1-quinquies.

**4. 208.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* 1-quinquies.

4. 220. Pagano, Fucci.

*Al comma 3, sono soppresse le parole:* e 1-sexies.

**4. 209.** Pagano, Bianconi, Laffranco, Bernardo, Roccella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere).

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale ».

**4. 04.** Marzano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

### « ART. 4-bis.

(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere).

- 1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno triennale.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante aumento delle risorse attribuite all'ISTAT in misura pari a 500 mila euro all'anno, derivanti, a decorrere dall'anno 2014, dalla corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato ».

### 4. 05. Zan, Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

### « ART. 4-bis.

(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere).

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno triennale ».

# 4. 07. Zan, Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

### « Art. 4-bis.

(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere).

- 1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno triennale.
- 2. Ai costi derivanti dal comma precedente si provvede mediante aumento delle risorse attribuite all'ISTAT in misura pari a 500 mila euro all'anno.
- 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori

economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4. 06. Zan, Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis.

(Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente: « Art. 1-bis. - (Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità). - 1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e in relazione ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993, qualora il Giudice ritenga di dover irrogare una pena detentiva inferiore o uguale ad un anno, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, questa può essere sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di attività lavorativa non retribuita per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al terzo comma dell'articolo 3 della l. 654/1975; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, quali quelle operanti nei confronti dei disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri extra-comunitari o in favore delle associazioni delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro non retribuito per le finalità di protezione civile, di tutele del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.

- 2. L'attività non retribuita in favore della collettività deve essere determinata dal Giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
- 3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
- 4. In caso di violazione degli obblighi annessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell'esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione può disporre la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita.
- 5. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.
- **4. 01.** Preziosi, Piccoli Nardelli, Patriarca, Bobba, Iori, Burtone, Bindi, Zampa, Fioroni, Taricco, Gelli, Miotto, Nicoletti, Berlinghieri, Cova, Garofani, Grassi, Quartapelle Procopio, Vaccaro, Zanin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti articoli:

« ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione).

La scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona.

Al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli Istituti scolastici ed Universitari e favorire il loro prezioso lavoro, è istituito presso il Miur l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di genere ed il bullismo nelle scuole.

L'Osservatorio promuove, all'interno dei percorsi di istruzione, la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione Europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza ».

### « Art. 4-ter.

(Statistiche sulla discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere).

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o del ruolo di genere della vittima e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale ».

# **4. 02.** Marzano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

# « Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione).

La scuola è una comunità inclusiva e luogo deputato alla formazione e alla costruzione dell'identità di ciascuna persona.

Al fine di coordinare sul territorio nazionale le azioni promosse dagli Istituti scolastici ed Universitari e favorire il loro prezioso lavoro, è istituito presso il Miur l'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di genere ed il bullismo nelle scuole.

L'Osservatorio promuove, all'interno dei percorsi di istruzione, la cultura del rispetto e del dialogo, in armonia con i principi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione Europea e l'educazione alla relazione tra i generi fondata sull'affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione di responsabilità, anche come prevenzione alla violenza ».

### **4. 03.** Marzano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

### « ART. 4-bis.

(Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente: « Art. 1-bis. - (Pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità). - 1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e in relazione ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993, qualora il Giudice ritenga di dover irrogare una pena detentiva inferiore o uguale ad un anno, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, questa può essere sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di attività lavorativa non retribuita per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al terzo comma dell'articolo 3 della l. 654/1975; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, quali quelle operanti nei confronti dei disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri extra-comunitari o in favore delle associazioni delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro non retribuito per le finalità di protezione civile, di tutele del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.

- 2. L'attività non retribuita in favore della collettività deve essere determinata dal Giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
- 3. In deroga a quanto previsto dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
- 4. In caso di violazione degli obblighi annessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell'esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 c.p.p., tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione può disporre la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita.
- 5. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta ».
- 4. 08. Zan, Farina, Sannicandro.

# Dopo l'articolo, inserire il seguente:

4-bis. 1. Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, non si applicano nel caso in cui le idee sulle persone oggetto di tutela da parte della presente legge siano diffuse limitatamente all'ambito educativo, didattico, accademico, scientifico, letterario, teologico, catechistico, purché non incitino alla discriminazione, all'odio o alla violenza.

**4. 015.** Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

# Dopo l'articolo, inserire il seguente:

4-*bis.* 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-7 del decreto-legge 26 aprile, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla

- legge 25 giugno 1993, n. 205, non si applicano nei casi in cui le opinioni diverse sulle persone oggetto di tutela da parte della presente legge siano espresse limitatamente all'ambito educativo, didattico, accademico, scientifico, letterario, teologico, catechistico, purché non realizzino pratiche discriminatorie o incitino alla discriminazione, all'odio o alla violenza.
- 2. Non si considera, altresì, pratica discriminatoria e risulta pertanto esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1-7 del decreto-legge 26 aprile, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, anche la selezione di personale in agenzie educative, formative, culturali o religiose, se intesa ad evitare l'inclusione di personale o allievi che presentino orientamenti di natura ideologica, culturale o religiosa in contrasto con i valori e le finalità che caratterizzano l'agenzia stessa.

# 4. 016. Fucci.

### Dopo l'articolo, inserire il seguente:

- 4-bis. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1-7 del decreto-legge 26 aprile, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, non si applicano nei casi in cui le opinioni diverse sulle persone oggetto di tutela da parte della presente legge siano espresse limitatamente all'ambito educativo, didattico, accademico, scientifico, letterario, teologico, catechistico, purché non realizzino pratiche discriminatorie o incitino alla discriminazione, all'odio o alla violenza.
- 2. Non si considera, altresì, pratica discriminatoria e risulta pertanto esclusa dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1-7 del decreto-legge 26 aprile, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, anche la selezione di personale in agenzie educative, formative, culturali o religiose, se intesa ad evitare l'inclusione di personale

o allievi che presentino orientamenti di natura ideologica, culturale o religiosa in contrasto con i valori e le finalità che caratterizzano l'agenzia stessa.

**4. 017.** Fucci.

# **TITOLO**

Sostituirlo con il seguente: Norme in materia di atti persecutori e contro la violenza determinata dall'orientamento sessuale.

Tit. 1. Fucci.

Sostituirlo con il seguente: Norme in materia di atti persecutori e contro la violenza determinata dall'orientamento sessuale.

**Tit. 2.** Gitti, Binetti, Gigli, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Sostituirlo con il seguente: Norme in materia di discriminazioni motivate dal sesso o dall'orientamento sessuale della persona.

**Tit. 3.** Gitti, Gigli, Binetti, Marazziti, Dambruoso, Piepoli, Buttiglione, Librandi.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

# RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

# **EMENDAMENTO**

# ART. 25

Al comma 1, lettera h), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: « nei limiti del loro effettivo arricchimento ».

**25. 1.** Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Micillo, Sarti, Bonafede, Turco.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Relazione sul disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013:

rilevato che l'articolo 25, comma 1, lettera h), capoverso, desta perplessità laddove prevede una deroga all'applicazione della disciplina generale successoria, con

specifico riferimento alla successione degli eredi nel debito relativo al risarcimento del danno ambientale,

# DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 25, comma 1, lettera h), capoverso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere le parole « nei limiti del loro effettivo arricchimento ».

Parere, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

La Commissione Giustizia,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# IV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Difesa)

### SOMMARIO

RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 1 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione)	164
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di relazione dell'onorevole Villecco Calipari)	172
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione degli onorevoli Duranti e Piras)	175
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	177
Sui lavori della Commissione	166
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.  Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto – Relazioni favorevoli e parere favorevole)	166
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	180
ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla Commissione)	181
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	182
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013 (Deliberazione)	171
ALLEGATO 7 (Programma)	183

# RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

# La seduta comincia alle 9.45.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012.

Doc. CLXIV, n. 1.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva presentato una proposta di

relazione sulla quale si era aperto un dibattito. In particolare, nei loro interventi, l'onorevole Cicu e l'onorevole Rossi avevano svolto alcune considerazioni meritevoli di essere recepite. Evidenzia, inoltre, di aver svolto un'opera di coinvolgimento anche dei rappresentanti del Movimento Cinque Stelle – di cui ha colto alcuni suggerimenti di indubbia validità – e del gruppo di SEL. Presenta, quindi, una nuova proposta di relazione favorevole con osservazioni che illustra (vedi allegato 1), raccomandandone l'approvazione.

Salvatore CICU (PdL), nel preannunciare il voto favorevole da parte del proprio gruppo, esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla relatrice, che ha tenuto conto delle considerazioni svolte nella precedente seduta. Con riguardo all'osservazione sulla mini-naia – pur concordando sul fatto che non risulta opportuno inserire il relativo obiettivo nell'ambito delle priorità politiche – segnala, tuttavia, l'esigenza che le risorse destinate a tale attività debbano comunque essere finalizzate allo scopo di promuovere la conoscenza delle Forze armate presso le nuove generazioni.

Donatella DURANTI (SEL) ringrazia la relatrice per essersi impegnata a predisporre una proposta di relazione che tenesse conto delle posizioni di tutti i gruppi. Evidenzia, tuttavia, come il gruppo di SEL ritenga tale proposta non migliorabile poiché l'impostazione alla base della proposta stessa fa riferimento ad un modello di difesa non condiviso che è stato, peraltro, profondamente modificato dalla legge di riforma dello strumento militare approvata nello scorso dicembre.

Sottolinea, inoltre, come il documento di spesa esaminato non specifichi adeguatamente i dati sulle risorse stanziate per le spese relative agli investimenti militari e, pertanto, preannunciando il voto contrario anche sulla nuova proposta di relazione della relatrice, alla luce delle considerazioni svolte, presenta una proposta di relazione alternativa (vedi allegato 2).

Emanuela CORDA (M5S) ringrazia l'onorevole Villecco Calipari per aver accolto, anche se soltanto in parte, le indicazioni provenienti dal proprio gruppo. Osserva, però, che l'impianto della proposta rimane non condivisibile. Questa, infatti, fa riferimento ad un modello di difesa - la cui declinazione è stata ribadita dal Ministro Mauro in più occasioni ritenuto non in linea con i principi e gli orientamenti che il Movimento Cinque Stelle sostiene. Da una parte si sostengono ingenti spese per i sistemi e i programmi d'armamento; dall'altra si riducono le risorse destinate al personale. Preannuncia, pertanto, un voto contrario sulla proposta di relazione.

Angelo CERA (SCpI) preannuncia che voterà con convinzione a favore della nuova proposta presentata dalla relatrice. Ciò anche in considerazione del fatto che è stato compiuto un significativo sforzo per recepire le indicazioni provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatore, replicando all'onorevole Cicu, ritiene di poter riformulare la seconda osservazione in modo da tenere conto anche dell'ulteriore precisazione fatta nella seduta odierna.

Suggerisce, quindi, di espungere dalla seconda osservazione le parole « a scongiurare l'invecchiamento del personale » sostituendole con le parole « alla formazione dei volontari ».

Salvatore CICU (PdL) condivide la riformulazione testé fatta dalla relatrice, che ringrazia.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ritiene che la relatrice abbia svolto un lavoro accurato e proficuo. Evidenzia, tuttavia, che il documento in esame si riferisce ad un esercizio finanziario – quello relativo all'anno 2012 – in cui l'attuale Governo non era ancora in carica. Tale documento, dunque, fotografa situazioni e decisioni che sono state affrontate da altri Governi, tanto più se si considerano que-

stioni come quelle relative al piano degli alloggi per la difesa o ai residui passivi di bilancio che, necessariamente, fanno riferimento a periodi pregressi. Esprime, quindi, un parere favorevole sulla relazione il cui spirito – rintracciabile nelle osservazioni giustamente sollevate – invita il Governo ad evitare che i mali evidenziati si verifichino anche in futuro.

Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la nuova proposta di relazione favorevole con osservazioni, avvertendo che in caso di approvazione si intende respinta la proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo di SEL.

La Commissione approva la nuova proposta di relazione favorevole con osservazioni, così come riformulata (vedi allegato 3).

### Sui lavori della Commissione.

Carlo GALLI (PD) pone all'attenzione della Commissione l'esigenza di esaminare anche il Documento Programmatico Pluriennale del Dicastero della difesa per il triennio 2013-2015, ossia la cosiddetta « nota aggiuntiva ». Ritiene che l'esame del citato Documento sia opportuno anche alla luce di quanto emerso nel corso della recente audizione del Segretario generale della difesa, generale Claudio Debertolis, svolta congiuntamente alla Commissione difesa del Senato.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, ha già discusso sulla possibilità di esaminare la cosiddetta nota aggiuntiva del Dicastero della difesa decidendo di esaminare dapprima il documento sulla valutazione della *performance* della spesa, su cui la Commissione ha testé deliberato, e solo successivamente la « nota aggiuntiva ».

Poiché non ravvisa alcun problema per l'inserimento del citato documento nel calendario dei lavori della Commissione, propone di avviarne l'esame nella prossima settimana se i gruppi convengono.

### La Commissione concorda.

Donatella DURANTI (SEL) fa presente che, da notizie in suo possesso, i decreti attuativi della riforma dello strumento militare sono stati trasmessi al COCER per l'acquisizione del loro parere. Ciò potrebbe far supporre l'intenzione del Governo di presentarli alle Camere per il prescritto parere parlamentare durante il periodo di sospensione dei lavori per la pausa estiva.

Elio VITO, *presidente*, assicura l'onorevole Duranti che verificherà che la trasmissione dei decreti attuativi da parte del Governo avvenga in tempi che non pregiudichino la possibilità per la Commissione di svolgere appieno i propri lavori.

### La seduta termina alle 10.05.

# SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

### La seduta comincia alle 10.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto – Relazioni favorevoli e parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, osserva che i due disegni di legge sono stati assegnati a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione per l'esame in sede referente con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

Sul piano procedurale ricorda che l'esame congiunto dei provvedimenti si svolge secondo le disposizioni dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva deliberano una relazione, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Poiché per effetto della legge n. 234 del 2012 il disegno di legge comunitaria è stato sostituito da due distinti provvedimenti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

Le relazioni ed il parere approvati saranno trasmessi alla XIV Commissione.

Quanto agli eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, essi sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti pre-

sentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

Ciò premesso, avverte che entro la giornata odierna la Commissione dovrà trasmettere le relazioni ed il parere alla XIV Commissione.

Salvatore PICCOLO, relatore, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esaminare congiuntamente, per le parti di propria competenza, la legge di delegazione europea e la legge europea, già approvate dal Senato, nonché la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Come noto, la legge 24 dicembre 2012, n. 234 ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, anche per rispondere alla necessità di adeguare la legge n. 11 del 2005 alle innovazioni e semplificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona nel 2007. L'articolo 29, in particolare, ha sancito lo sdoppiamento della legge comunitaria annuale, prevista dalla citata legge n. 11, in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea, i cui contenuti sono stabiliti dall'articolo 30.

Ricorda, quindi, che la legge di delegazione europea è finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e che la legge europea, invece, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Rammenta, altresì, che, a seguito della mancata approvazione nella passata legislatura del disegno di legge comunitaria 2011 e del disegno di legge comunitaria 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei due nuovi strumenti normativi.

Passando, quindi, all'esame della legge di delegazione europea, osserva che - a seguito delle modifiche approvate dal Senato - essa consta di 13 articoli ed è corredata da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. Nell'allegato C, invece, sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive che hanno modificato la stessa, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce la delega al Governo. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento disciplina i principi e i criteri direttivi di carattere generale relativi alla delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.

Con riguardo alle competenze della Commissione difesa, segnala innanzitutto l'articolo 11, che, al comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione - entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa - di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento. Ciò nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi individuati dallo stesso articolo 11, comma 1.

La norma si propone di far fronte all'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso), rispondendo alle esigenze prioritarie di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di garantire alle imprese nazionali la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative vigenti.

Alla base del procedimento figura, peraltro, l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 428 del 2009, che istituisce un nuovo regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'inter-

mediazione e del transito di prodotti a duplice uso a seguito del quale si è reso necessario adeguare rapidamente il sistema sanzionatorio nazionale alle nuove fattispecie ivi previste.

A differenza dell'esercizio di delega contenuta all'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 – che era volta a dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa – in questo caso si versa in un ambito disciplinabile con regolamenti comunitari poiché la materia dei materiali duali rifluisce nella competenza primaria (mercato unico e concorrenza) degli organi dell'Unione, in virtù della lettera b) dell'articolo 346 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 2 prevede, poi, che entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo possa emanare disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto legislativo.

Ciò premesso, in considerazione dell'importanza e della delicatezza rivestita dalla materia delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti di « duplice uso » che richiede grande attenzione e cautela, sarebbe opportuno prevedere comunque, nell'ambito dell'esercizio della delega stessa, un adeguato controllo da parte delle Commissioni di merito attraverso l'acquisizione del parere sui provvedimenti delegati che daranno attuazione alla norma. Per questo motivo, nella proposta di relazione con la quale si delibera favorevolmente, è segnalata l'esigenza di sottoporre preventivamente al parere delle Commissioni competenti i suddetti provvedimenti.

Con riferimento al disegno di legge europea – anch'esso modificato durante l'esame al Senato – rileva che esso consta di 34 articoli. Dopo aver ricordato che nel provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della citata legge n. 234, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-

infrazione e di infrazione, passa ad esaminare le norme di competenza della Commissione.

In particolare, l'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti nel settore della difesa e della sicurezza. Infatti, l'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 208 del 2011, che reca appunto la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, recependo nell'ordinamento interno i contenuti della direttiva 2009/81/CE, avrebbe erroneamente previsto che le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza non si applichino ai contratti affidati nel quadro di accordi internazionali dei quali siano parti anche solo due o più Stati membri, laddove l'analoga previsione della direttiva (all'articolo 12) limita tale esclusione ai soli casi in cui gli accordi siano conclusi con la partecipazione di almeno uno Stato terzo. La disposizione novella, quindi, la norma del citato decreto legislativo n. 208 al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli « Stati membri » con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/UE, ai « Paesi terzi ». In sostanza, viene soppresso il punto della lettera a) nel quale si prevede l'esclusione dei contratti disciplinati da norme procedurali specifiche in base « ad un accordo o intesa conclusi tra l'Italia ed uno o più Stati membri».

Segnala inoltre, l'articolo 8 che modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi, prevedendo che siano esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.

Passando, quindi, all'esame della cosiddetta Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, osserva che l'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 ne ha prevista la sua presentazione alle Camere da parte del Governo entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il documento conferma – anche per il 2012 – il contributo importante fornito dall'Italia, tramite le proprie Forze armate, alle operazioni di Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

In particolare, è stato evidenziato come l'Italia sia risultata, in media, il quarto Paese contributore, con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria. Un ruolo di primo piano è stato, altresì, svolto nelle missioni a supporto del processo di pace in Medio Oriente e di stabilizzazione di alcuni Paesi del continente africano e dell'area del Mediterraneo « allargato ». L'impegno, avviato nel 2011, per un deciso rilancio della PSDC è proseguito anche in vista dell'appuntamento dedicato a tale tematica nel Consiglio europeo di dicembre 2013, sposando un approccio diretto a privilegiare una prospettiva incentrata sull'esigenza di « più Europa » nel settore della difesa. A tale riguardo, la relazione consuntiva segnala che nel corso del 2012, l'Italia – attraverso un progetto congiunto del Ministero della difesa e di quello degli affari esteri - ha dato voce all'esigenza più volte rappresentata in sede di Consiglio supremo della difesa e in varie risoluzioni parlamentari di un'azione propositiva e propulsiva verso un concreto processo di rafforzamento e una maggiore integrazione nel settore della PSDC. Sono proseguiti, altresì, gli sforzi volti a incentivare la cooperazione UE-NATO attraverso l'impegno reciproco ad assicurare un coerente sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri e - nell'ambito del dibattito sul rafforzamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e delle missioni per la gestione delle crisi – è stato promosso un approccio più efficace e maggiormente integrato in senso civile-militare. Anche per quanto attiene alla cooperazione UE e Nazioni Unite, permane nell'agenda delle due organizzazioni il dibattito volto a migliorare e rendere più coerente ed efficace la cooperazione nel campo della gestione delle crisi.

La relazione evidenzia, altresì, che nel corso del 2012 è proseguito il dibattito riguardo la possibilità di impiegare effettivamente nelle operazione UE i cosiddetti Battle Group (BG), ossia le unità operative interforze destinate a rimpiazzare la Forza di reazione rapida europea, superata di fatto dalla creazione della NATO Response Force. In particolare, viene sottolineato come il nostro Paese abbia in più circostanze rilevato una situazione di crisi del concetto stesso di Battle Group anche in considerazione del fatto che per il 2013 e il 2014 non vi sono state offerte da parte dei Paesi membri sufficienti a soddisfare il livello di due EU BG in stand-by per semestre che l'Unione europea si era proposta.

Nel 2012, il Governo italiano ha inoltre continuato a seguire tutte le attività collegate con l'Agenzia europea per la Difesa (EDA), tra cui quelle relative al codice di condotta sul *procurement* e alla strategia per la base industriale e tecnologica europea.

Infine, nell'ambito dei provvedimenti per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il Governo ha predisposto il decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, convertito con modificazioni dal Parlamento nella legge n. 56 del 2012, ed è stata data attuazione - con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 - alla Direttiva 2010/80/UE della Commissione del 22 novembre 2010, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Si riserva, dunque, di presentare delle relazioni e un parere, volti a riferire in senso favorevole, anche alla luce del dibattito che la Commissione si accinge a svolgere.

Salvatore CICU (PdL) ritiene che il relatore abbia svolto un lavoro esaustivo,

che ha messo opportunamente in evidenza l'esigenza di prevedere un passaggio parlamentare nelle Commissioni di merito dei provvedimenti che daranno attuazione alla delega nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.

Ritiene che sia importante valorizzare il ruolo di controllo del Parlamento, come già peraltro evidenziato in questo primo scorcio di legislatura in più occasioni, e manifesta apprezzamento anche per la formulazione utilizzata dal relatore per segnalare tale esigenza alla Commissione di merito.

Ricorda, infatti, che le leggi comunitarie per il 2011 e per il 2012 non sono state ancora approvate e, pertanto, non appare utile ritardare ulteriormente l'approvazione di tali provvedimenti.

Per questi motivi, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Popolo delle Libertà.

Angelo CERA (SCpI) manifesta apprezzamento per la relazione accurata e esaustiva che l'onorevole Piccolo ha svolto e preannuncia un voto favorevole.

Donatella DURANTI (SEL) fa presente che la XIV Commissione e, forse, anche la Conferenza dei presidenti di gruppo sarebbero orientate a chiedere uno slittamento dei tempi dell'esame in Assemblea dei provvedimenti all'ordine del giorno. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di esaminarli in maniera più approfondita, soprattutto per quanto attiene alla delega prevista dall'articolo 11 della legge di delegazione europea che, come ha evidenziato giustamente anche il relatore, riguarda una materia assai delicata quale i trasferimenti di prodotti e tecnologie a uso sia civile che militare.

Emanuela CORDA (M5S) condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Duranti e si associa alla richiesta di chiedere un rinvio dell'esame per svolgere ulteriori approfondimenti.

Salvatore PICCOLO, relatore, presenta una proposta di relazione favorevole riferita al disegno di legge per la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, che illustra (*vedi allegato 4*).

Donatella DURANTI (SEL) e Emanuela CORDA (M5S) preannunciano in rappresentanza dei rispettivi gruppi un voto di astensione.

La Commissione approva la relazione favorevole riferita al disegno di legge per la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

Salvatore PICCOLO, *relatore*, presenta quindi una proposta di relazione favorevole riferita al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013, che illustra (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione favorevole riferita al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

Salvatore PICCOLO, *relatore*, presenta, infine, una proposta di parere favorevole riferita alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1, che illustra (*vedi allegato 6*).

Donatella DURANTI (SEL) e Emanuela CORDA (M5S) preannunciano in rappresentanza dei rispettivi gruppi un voto contrario.

La Commissione approva il parere favorevole riferito alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.

La seduta termina alle 10.30.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. – Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.

(Deliberazione).

Elio VITO, presidente, propone, sulla base di quanto convenuto nella riunione dello scorso 9 luglio 2013 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, essendo stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013, secondo l'allegato programma (vedi allegato 7).

Al riguardo sottolinea che, come chiarito nel medesimo articolo 144, comma 1, del regolamento, l'indagine conoscitiva è uno strumento procedurale mediante il quale le Commissioni, nelle materie di loro competenza, acquisiscono notizie, informazioni e documenti utili ai fini dell'attività della Camera. A tal fine esse possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.

Si tratta, pertanto, di procedura avente una natura squisitamente conoscitiva-ricognitiva, cui resta evidentemente estranea ogni finalità di controllo, di indirizzo o ispettiva, tipica invece di altri strumenti parlamentari.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento della proposta del presidente.

La seduta termina alle 10.35.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 1).

# NUOVA PROPOSTA DI RELAZIONE DELL'ONOREVOLE VILLECCO CALIPARI

La IV Commissione Difesa.

esaminata la Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012, denominata « Rapporto di *performance* 2012 », presentata lo scorso 14 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

condivisa l'opportunità che la Commissione, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e in un'ottica di continuità e sinergia interistituzionale, partecipi al processo di analisi e valutazione della spesa pubblica, comunemente denominato spending review, di cui al decretolegge n. 95 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012, in vista della prossima manovra di finanza pubblica e, in particolare, della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, predisposta dalla Corte dei Conti;

espresso apprezzamento al Ministro della difesa per la tempestiva presentazione della Relazione, anche nella prospettiva dell'esame parlamentare del « Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 », trasmesso al Parlamento in attuazione dell'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244;

richiamata, in generale, l'opportunità di un coordinamento tra la Relazione di cui al citato articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e la « Relazione sulla *performance* », di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

richiamato il processo di revisione dello strumento militare in atto, da cui dovrebbe derivare - come in più occasioni affermato dall'allora Ministro Di Paola durante i lavori preparatori della legge n. 244 del 2012 - una razionalizzazione della dinamica della spesa del Comparto difesa e sicurezza tale da riequilibrare gli oneri per « personale », « esercizio » e « investimento » secondo un rapporto pari a 50-25-25, in linea con la tendenza in atto nell'Unione europea; nel pieno rispetto delle priorità politiche dell'Italia connesse ad una convinta partecipazione alle Nazioni Unite e al quadro delle alleanze euro-atlantiche; nella necessità, infine, di rafforzare in modo progressivo il quadro capacitivo delle Forze armate, scongiurando che alla riduzione del personale, soprattutto di quello militare ma anche di quello civile, corrisponda un progressivo invecchiamento dello stesso personale;

apprezzati i risultati conseguiti sotto il profilo della « prontezza operativa », anche grazie ad un maggior ricorso all'*insourcing*, che dovrà in via prioritaria in-

teressare personale adeguatamente formato e settori ad alto valore aggiunto;

rilevata, pertanto, l'inopportunità, con riferimento alle priorità politiche e agli obiettivi strategici, dell'inserimento del progetto « Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane », altrimenti noto quale « mini-naia », come componente della priorità politica n. 1, riguardante l'esigenza di assicurare l'operatività dell'impiego dello strumento militare e dell'obiettivo strategico del supporto alla funzione di indirizzo politico, essendo opportuno che le relative risorse siano più proficuamente utilizzate per interventi di contrasto all'invecchiamento del personale militare;

ritenuto, altresì, doveroso che – nel quadro della priorità politica n. 3, relativa alla riorganizzazione del modello organizzativo e miglioramento della governance – il riferimento all'obiettivo strategico relativo alla « realizzazione di un piano di alloggi per il personale militare e l'implementazione di attività di assistenza e benessere per le famiglie » sia accompagnato da una valutazione sulle ragioni dei mancati risultati conseguiti nel 2012 sia in termini di vendita che di costruzione di nuovi alloggi, trattandosi di questione assai risalente e a questo punto necessitante di urgente soluzione;

con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, preso atto della consistenza sostanzialmente inalterata della spesa per redditi da lavoro dipendente, che assorbe il 71 per cento del totale degli stanziamenti a fronte di una media europea della spesa del personale del 51 per cento; del rilevante decremento delle risorse destinate all'investimento; infine, dell'incremento seppur contenuto, dei consumi intermedi, da cui emerge l'opportunità di uno stretto monitoraggio sugli effetti derivanti dall'attuazione della citata legge n. 244 del 2012;

ritenuto, in particolare, necessario – in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, da conseguire complessivamente entro il 2024, ivi compresi gli organici complessivi dei generali,

dei colonnelli e gradi corrispondenti – che i relativi interventi siano adottati in parallelo ad un'analisi del rapporto tra gradi e funzioni, da sviluppare in sede di attuazione della revisione dello strumento militare;

espressa preoccupazione per l'allarmante carenza di risorse destinate al settore « esercizio », che solo in parte è scongiurata mediante il finanziamento degli interventi « fuori area », e per il processo di erosione dei livelli di scorte e della possibilità di pianificare il ripianamento di componenti tecnologiche essenziali;

valutato opportuno, con riferimento all'incidenza dei residui passivi, provvedere affinché tali importi possano essere ascritti contabilmente a capitoli in sofferenza, come ad esempio per il ripianamento dell'esposizione debitoria del Dicastero della difesa che, meritevolmente, per l'anno 2012, evidenzia una contrazione del pregresso ad esito di una efficace strategia adottata dallo stesso Dicastero;

espressa, inoltre, soddisfazione per il sostegno alle attività di cooperazione civile e militare (CiMiC) nell'ambito delle operazioni internazionali in Afghanistan, Libano e Kosovo e per le attività che le Forze armate assicurano in supporto alla collettività e alle autorità locali, oltre al naturale contributo alla sicurezza, anche nell'espletamento di numerosi interventi ad elevato impatto sociale ed economico, con particolare attenzione alle attività svolte in zone terremotate e in aree altrimenti colpite da calamità. Trattandosi nel secondo caso di funzioni rientranti a tutti gli effetti nei compiti istituzionali delle nostre Forze Armate in concorso alle strutture della Protezione civile, sarebbe opportuno prevedere il superamento dell'onerosità di tali interventi a carico dei comuni prevedendo il ricorso ai fondi stanziati a favore degli interventi di Protezione civile:

> DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti, in attuazione della riforma dello strumento militare, di cui alla legge n. 244 del 2012, quale obiettivo primario del processo di razionalizzazione della spesa del Comparto difesa e sicurezza quello del riequilibrio degli oneri per personale, esercizio e investimento, provvedendo affinché gli obiettivi programmati in termini di riduzione delle dotazioni di personale siano realizzati scongiurando un impatto negativo sulla capacità operativa dello strumento militare e sulla sicurezza dei militari e garantendo, nella revisione degli organici, un rapporto equilibrato tra gradi, con particolare riguardo a quelli dirigenziali, e le funzioni corrispondenti, fermo restando il principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento militare e l'eventuale esigenza di rivedere la struttura del trattamento economico del personale militare;

conseguentemente, si valuti, con riferimento alle priorità politiche e agli obiettivi strategici, l'opportunità di riconsiderare il progetto « Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane », altrimenti noto quale « mini-naia », essendo necessario che le relative risorse siano comunque proficuamente utilizzate per contribuire con efficacia a scongiurare l'invecchiamento del personale militare;

si provveda senza ritardo ad implementare una strategia efficace per la realizzazione di un piano di alloggi per il personale militare sulla base di una rigorosa valutazione delle cause dei mancati risultati conseguiti fino ad oggi, per quanto riguarda la vendita e la costruzione di nuovi alloggi, nonché l'esercizio della facoltà di riscatto;

si promuova il maggior ricorso all'insourcing in modo da coinvolgere prioritariamente settori ad alto valore aggiunto e personale adeguatamente formato;

in vista delle programmazioni future si auspica una più efficiente gestione degli stanziamenti tale da promuovere la progressiva ulteriore diminuzione dei residui passivi, provvedendo fin da ora ad individuare le dinamiche che hanno determinato l'emergere di tali somme;

infine, con riferimento alle attività svolte in zone terremotate e in aree altrimenti colpite da calamità, trattandosi di funzioni rientranti a tutti gli effetti nei compiti istituzionali delle nostre Forze Armate in concorso alle strutture della Protezione civile, si valuti l'opportunità del superamento dell'onerosità di tali interventi a carico dei comuni prevedendo il ricorso ai fondi stanziati a favore degli interventi Protezione civile.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 1).

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEGLI ONOREVOLI DURANTI E PIRAS

La IV Commissione Difesa.

esaminata la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministro della difesa, relativa all'anno 2012, denominata « Rapporto di performance 2012 », presentata lo scorso 14 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

### considerato che:

nelle risorse finanziarie, prese in considerazione nel Rapporto di performance 2012, non vengono inserite le spese sostenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, che nel 2012 ammontano a 1.673 milioni di euro, destinati a programmi finanziati totalmente o parzialmente, come: il caccia europeo *Eurofighter*, le fregate italo-francesi FREMM, i blindati VBM Freccia, il programma di digitalizzazione delle forza terrestre denominato Forza NEC e il satellite SICRAL 2;

per questo la Nato attribuisce all'Italia una spesa dell'1,4 per cento del P.I.L. rispetto ad una media europea dell'1,6 per cento e che il nostro Paese spende più della Spagna (0,9 per cento del P.I.L.) e come la Germania (1,4 per cento del P.I.L.), ma meno di Francia e Gran Bretagna (rispettivamente 1,9 e 2,6 per cento del P.I.L.), che però sono nazioni che posseggono armamenti nucleari;

la situazione del personale, prima voce di spesa del bilancio della Difesa, risulta totalmente sproporzionata rispetto all'obiettivo dei 190.000 uomini e donne previsto dalla riforma che ha reso totalmente professionali le Forze Armate, con un numero superiore di graduati, rispetto ai soldati di truppa, la presenza di 409 Ufficiali Generali e di circa 30.000 marescialli in esubero;

la denuncia riportata nel Rapporto di Performance 2012 che esiste « in prospettiva futura, un rischio di default funzionale », per il momento arginato anche con le risorse arrivate dai fondi destinati dalle funzioni « fuori area » e per il futuro dalla legge n. 244 del 2012, con cui si delega il Governo a ristrutturare le Forze Armate riequilibrando le spese della funzione difesa con il 50 per cento destinato al personale, il 25 per cento all'esercizio e il restante 25 per cento all'investimento, non tiene in considerazione le riforme e le scelte fatte nel tempo senza essere inserite in un quadro di un modello di difesa di riferimento (riforma dei vertici militari, professionalizzazione delle Forze armate, ingresso delle donne e trasformando l'Arma dei carabinieri in quarta Forza armata), in particolare l'obiettivo di avere uno strumento di 190.000 militari, che ha fatto esplodere le spese per il personale e la scelta di sistemi d'arma « velleitari », come la portaerei Cavour che hanno depauperato fondi da destinare alla manutenzione dei mezzi, delle strutture ed alla formazione del personale;

orima anche il richiamato processo di revidella sione dello strumento militare in atto, nasce senza la preventiva discussione del modello di difesa di cui necessita il nostro Paese, creando perplessità sull'ipotesi che i fondi risparmiati dal taglio di 30.000 militari e 10.000 civili e dal 30 per cento delle strutture vadano sì all'esercizio che necessita di un incremento di risorse, ma soprattutto anche ai sistemi d'arma, delineando nei fatti un modello di difesa più aggressivo di quello attuale;

pur esprimendo apprezzamento per il sostegno che le Forze Armate assicurano in supporto alla collettività ed alle autorità locali per far fronte a specifiche situazioni di crisi si esprime perplessità su alcune di esse, come l'operazione « Strade sicure » e sulla possibilità prevista dalla legge delega n. 244 del 2012 di rivalersi dei costi di alcuni di questi interventi sulle altre amministrazioni dello Stato coinvolte;

riteniamo inopportuno l'inserimento tra le priorità politiche 1: operatività ed impiego dello strumento militare, la realizzazione del progetto « Vivi le Forze Armate Militari per tre settimane », ritenendo più utile utilizzare le risorse destinate a tale progetto alla formazione degli effettivi,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 1).

### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminata la Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012, denominata « Rapporto di *performance* 2012 », presentata lo scorso 14 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

condivisa l'opportunità che la Commissione, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e in un'ottica di continuità e sinergia interistituzionale, partecipi al processo di analisi e valutazione della spesa pubblica, comunemente denominato spending review, di cui al decretolegge n. 95 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012, in vista della prossima manovra di finanza pubblica e, in particolare, della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, predisposta dalla Corte dei Conti;

espresso apprezzamento al Ministro della difesa per la tempestiva presentazione della Relazione, anche nella prospettiva dell'esame parlamentare del « Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 », trasmesso al Parlamento in attuazione dell'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244;

richiamata, in generale, l'opportunità di un coordinamento tra la Relazione di cui al citato articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e la « Relazione sulla

performance », di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, anche i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

richiamato il processo di revisione dello strumento militare in atto, da cui dovrebbe derivare - come in più occasioni affermato dall'allora Ministro Di Paola durante i lavori preparatori della legge n. 244 del 2012 – una razionalizzazione della dinamica della spesa del Comparto difesa e sicurezza tale da riequilibrare gli oneri per « personale », « esercizio » e « investimento» secondo un rapporto pari a 50-25-25, in linea con la tendenza in atto nell'Unione europea; nel pieno rispetto delle priorità politiche dell'Italia connesse ad una convinta partecipazione alle Nazioni Unite e al quadro delle alleanze euro-atlantiche; nella necessità, infine, di rafforzare in modo progressivo il quadro capacitivo delle Forze armate, scongiurando che alla riduzione del personale, soprattutto di quello militare ma anche di quello civile, corrisponda un progressivo invecchiamento dello stesso personale;

apprezzati i risultati conseguiti sotto il profilo della « prontezza operativa », anche grazie ad un maggior ricorso all'*insourcing*, che dovrà in via prioritaria interessare personale adeguatamente formato e settori ad alto valore aggiunto;

rilevata. pertanto, l'inopportunità, con riferimento alle priorità politiche e agli obiettivi strategici, dell'inserimento del progetto « Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane», altrimenti noto quale « mini-naia », come componente della priorità politica n. 1, riguardante l'esigenza di assicurare l'operatività dell'impiego dello strumento militare e dell'obiettivo strategico del supporto alla funzione di indirizzo politico, essendo opportuno che le relative risorse siano più proficuamente utilizzate per interventi di contrasto all'invecchiamento del personale militare;

ritenuto, altresì, doveroso che – nel quadro della priorità politica n. 3, relativa alla riorganizzazione del modello organizzativo e miglioramento della governance – il riferimento all'obiettivo strategico relativo alla « realizzazione di un piano di alloggi per il personale militare e l'implementazione di attività di assistenza e benessere per le famiglie » sia accompagnato da una valutazione sulle ragioni dei mancati risultati conseguiti nel 2012 sia in termini di vendita che di costruzione di nuovi alloggi, trattandosi di questione assai risalente e a questo punto necessitante di urgente soluzione;

con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, preso atto della consistenza sostanzialmente inalterata della spesa per redditi da lavoro dipendente, che assorbe il 71 per cento del totale degli stanziamenti a fronte di una media europea della spesa del personale del 51 per cento; del rilevante decremento delle risorse destinate all'investimento; infine, dell'incremento seppur contenuto, dei consumi intermedi, da cui emerge l'opportunità di uno stretto monitoraggio sugli effetti derivanti dall'attuazione della citata legge n. 244 del 2012;

ritenuto, in particolare, necessario – in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, da conseguire complessivamente entro il 2024, ivi compresi gli organici complessivi dei generali, dei colonnelli e gradi corrispondenti – che i relativi interventi siano adottati in parallelo ad

un'analisi del rapporto tra gradi e funzioni, da sviluppare in sede di attuazione della revisione dello strumento militare;

espressa preoccupazione per l'allarmante carenza di risorse destinate al settore « esercizio », che solo in parte è scongiurata mediante il finanziamento degli interventi « fuori area », e per il processo di erosione dei livelli di scorte e della possibilità di pianificare il ripianamento di componenti tecnologiche essenziali;

valutato opportuno, con riferimento all'incidenza dei residui passivi, provvedere affinché tali importi possano essere ascritti contabilmente a capitoli in sofferenza, come ad esempio per il ripianamento dell'esposizione debitoria del Dicastero della difesa che, meritevolmente, per l'anno 2012, evidenzia una contrazione del pregresso ad esito di una efficace strategia adottata dallo stesso Dicastero;

espressa, inoltre, soddisfazione per il sostegno alle attività di cooperazione civile e militare (CiMiC) nell'ambito delle operazioni internazionali in Afghanistan, Libano e Kosovo e per le attività che le Forze armate assicurano in supporto alla collettività e alle autorità locali, oltre al naturale contributo alla sicurezza, anche nell'espletamento di numerosi interventi ad elevato impatto sociale ed economico, con particolare attenzione alle attività svolte in zone terremotate e in aree altrimenti colpite da calamità. Trattandosi nel secondo caso di funzioni rientranti a tutti gli effetti nei compiti istituzionali delle nostre Forze Armate in concorso alle strutture della Protezione civile, sarebbe opportuno prevedere il superamento dell'onerosità di tali interventi a carico dei comuni prevedendo il ricorso ai fondi stanziati a favore degli interventi di Protezione civile:

# DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti, in attuazione della riforma dello strumento militare, di cui alla legge n. 244 del 2012, quale obiettivo primario del processo di razionalizzazione della spesa del Comparto difesa e sicurezza quello del riequilibrio degli oneri per personale, esercizio e investimento, provvedendo affinché gli obiettivi programmati in termini di riduzione delle dotazioni di personale siano realizzati scongiurando un impatto negativo sulla capacità operativa dello strumento militare e sulla sicurezza dei militari e garantendo, nella revisione degli organici, un rapporto equilibrato tra gradi, con particolare riguardo a quelli dirigenziali, e le funzioni corrispondenti, fermo restando il principio di equiordinazione con le Forze di Polizia ad ordinamento militare e l'eventuale esigenza di rivedere la struttura del trattamento economico del personale militare;

conseguentemente, si valuti, con riferimento alle priorità politiche e agli obiettivi strategici, l'opportunità di riconsiderare il progetto « Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane », altrimenti noto quale « mini-naia », essendo necessario che le relative risorse siano comunque proficuamente utilizzate per contribuire con efficacia alla formazione dei volontari;

si provveda senza ritardo ad implementare una strategia efficace per la rea-

lizzazione di un piano di alloggi per il personale militare sulla base di una rigorosa valutazione delle cause dei mancati risultati conseguiti fino ad oggi, per quanto riguarda la vendita e la costruzione di nuovi alloggi, nonché l'esercizio della facoltà di riscatto;

si promuova il maggior ricorso all'insourcing in modo da coinvolgere prioritariamente settori ad alto valore aggiunto e personale adeguatamente formato;

in vista delle programmazioni future si auspica una più efficiente gestione degli stanziamenti tale da promuovere la progressiva ulteriore diminuzione dei residui passivi, provvedendo fin da ora ad individuare le dinamiche che hanno determinato l'emergere di tali somme;

infine, con riferimento alle attività svolte in zone terremotate e in aree altrimenti colpite da calamità, trattandosi di funzioni rientranti a tutti gli effetti nei compiti istituzionali delle nostre Forze Armate in concorso alle strutture della Protezione civile, si valuti l'opportunità del superamento dell'onerosità di tali interventi a carico dei comuni prevedendo il ricorso ai fondi stanziati a favore degli interventi Protezione civile.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 » (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che la legge di delegazione europea è finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea

tenuto conto che, al fine di recepire il regolamento (CE) n. 428 del 2009, l'articolo 11, al comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione di provvedimenti finalizzati al riordino e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché alla previsione di nuove fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa europea nei settori di riferimento, nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea e dei principi e criteri direttivi individuati dallo stesso articolo 11;

considerando:

che il provvedimento che darà attuazione alla delega rientra in una fattispecie per la quale, in considerazione della delicatezza della materia trattata, è comunque opportuno l'acquisizione del parere parlamentare;

che la citata disposizione si propone di corrispondere all'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione nei confronti dei trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica (in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso), rispondendo alle esigenze prioritarie di evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa e di garantire alle imprese nazionali la possibilità di mantenere flussi di esportazioni, nel rispetto degli impegni e delle normative vigenti,

# DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

facendo salva l'esigenza di prevedere che siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti i provvedimenti attuativi della delega di cui all'articolo 11.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge comunitaria 2013 » (C. 1327 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che nel provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della citata legge n. 234, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale; considerato che l'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore della difesa e della sicurezza, novellando la norma del decreto legislativo n. 208 del 2011 al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli « Stati membri » con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/UE, ai « Paesi terzi »,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

# Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per la parte di propria competenza, la «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 » (Doc. LXXXVII, n. 1);

evidenziato che il documento conferma anche per il 2012 l'importante contributo fornito dall'Italia – risultata, in media, il quarto Paese contributore – tramite le proprie Forze armate, alle operazioni di Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria;

rilevato che l'impegno, avviato nel 2011, per un deciso rilancio della PSDC è proseguito anche in vista dell'appuntamento dedicato a tale tematica nel Con-

siglio europeo di dicembre 2013, sposando un approccio diretto a privilegiare una prospettiva incentrata sull'esigenza di « più Europa » nel settore della difesa;

evidenziato, altresì, che sono proseguiti sia gli sforzi volti a incentivare la cooperazione UE-NATO attraverso l'impegno reciproco ad assicurare un coerente sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri, anche promuovendo nella gestione delle crisi un approccio più efficace e maggiormente integrato in senso civilemilitare; sia il dibattito volto a migliorare e rendere più coerente ed efficace la cooperazione tra l'Unione europea e le Nazioni Unite nella stessa gestione delle crisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

# Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.

#### **PROGRAMMA**

Come noto, la legge n. 244 del 2012 – nel delineare le linee guida della riforma dello strumento militare – ha innovato la previgente normativa sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, in particolare per quanto concerne il ruolo del Parlamento sulla materia.

Nell'aprile del 2013 è stato presentato al Parlamento il Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, che evidenzia, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, aspetti come « l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze; il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settori di spesa e i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze armate; il prevedibile stato di attuazione dei programmi di investimento inclusi nel piano di impiego pluriennale, con il relativo piano di programmazione finanziaria, comprensivo della rilevazione delle risorse risalenti ad altri Dicasteri - e le misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello strumento militare, nonché le tipologie e modalità contrattuali utilizzate».

L'elaborazione di un nuovo modello di difesa italiano si inquadra nell'impegno europeo finalizzato ad un concreto rilancio della Politica di sicurezza e di difesa comune.

Alla luce del quadro complessivo, si prospetta, quindi, una nuova e più stringente esigenza affinché il Parlamento possa acquisire utili elementi conoscitivi sull'insieme dei programmi di armamento e rinnovamento dei sistemi d'arma in corso di svolgimento.

L'indagine conoscitiva è finalizzata, pertanto, ad un'analisi esaustiva sulla compatibilità dei programmi d'investimento relativi ai sistemi d'arma con gli obiettivi della difesa nazionale anche in vista del Consiglio europeo di dicembre.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2013.

Soggetti da audire:

Ministri, sottosegretari e rappresentanti dei dicasteri della Difesa;

parlamentari delle competenti Commissioni del PE;

rappresentanti diplomatici italiani;

il Capo di Stato Maggiore della difesa;

- i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate;
  - il Segretario generale della difesa; rappresentanti dei settori produttivi;

rappresentanti di istituti ed enti di ricerca, accademici ed esperti;

esponenti di organizzazioni non governative.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

### SOMMARIO

COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone	185
AVVERTENZA	185

### **COMITATO RISTRETTO**

Mercoledì 17 luglio 2013.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 16.15.

### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

### VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

### SOMMARIO

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione. – Parere	
favorevole con condizione e osservazione)	186
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	191
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	192
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini (Esame e rinvio. – Nomina di un Comitato ristretto)	188
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Svolgimento e conclusione)	189

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

### La seduta comincia alle 12.10.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatore, illustra una proposta di parere con condizione (vedi allegato 1). Dichiara altresì di essere disponibile a valutare l'opportunità di inserire – nella proposta di parere – anche un'osservazione finalizzata a richiedere alle Commissioni di merito il ripristino dell'aliquota agevolata IVA per tutti i supporti annessi ai prodotti editoriali di carattere culturale.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA esprime nulla osta, a nome del Governo, sulla proposta di parere testé enunciata dalla relatrice, evidenziando comunque che tale proposta impone che la stessa sia valutata, in seguito, anche sotto l'aspetto della copertura finanziaria.

Celeste COSTANTINO (SEL), dopo aver dichiarato che la stessa aveva considerato di votare in senso contrario sul provvedimento in esame, per quanto di competenza della VII Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 19, che eliminano l'aliquota agevolata IVA per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali, colpendo in maniera spereguata e discriminante i prodotti culturali e la didattica in particolare, accoglie con favore il contenuto dell'eventuale osservazione da inserire nel parere, annunciata testé dalla relatrice Malpezzi, chiedendo tuttavia che la stessa sia trasformata in condizione.

Milena SANTERINI (SCpI) si dichiara favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolineando come sia opportuno delimitare il perimetro di un eventuale ripristino di agevolazioni concernenti gli allegati e i supporti integrativi ai prodotti editoriali, dovendosi sostenere prioritariamente la formazione dei docenti e il contenimento dei costi per le famiglie italiane.

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, condivide la proposta di parere enunciata dalla stessa integrata dall'osservazione prima ricordata sul ripristino dell'aliquota agevolata IVA per tutti i supporti annessi ai prodotti editoriali di carattere culturale. Essendo consapevole dei problemi di copertura finanziaria generati dal ripristino delle richiamate agevolazioni, fa presente la necessità di essere selettivi nella scelta di quali supporti connessi ai prodotti editoriali siano da agevolare, tenendo anche presente che una modifica del regime IVA impone all'Italia di rendere conto della stessa ai competenti organi dell'Unione europea.

Antonio PALMIERI (PdL) condivide quanto appena affermato dalla deputata Coscia, e concorda pertanto con il contenuto della proposta di parere favorevole, con condizione, illustrata dalla relatrice, integrata dall'osservazione prima richiamata.

Simone VALENTE (M5S) si dichiara favorevole alla proposta illustrata dal relatore, dichiarandosi invece perplesso sulla trasformazione dell'osservazione – più volte richiamata – in condizione, in quanto si dovrebbe in tal caso valutare la possibilità che si creino effetti distorsivi nel mercato dei prodotti editoriali.

Gianna MALISANI (PD), dopo aver ricordato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame, così come modificato dal Senato, ha introdotto una modifica del decreto legislativo n. 192 del 2005 che evidenzia la particolarità degli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici di interesse storico-artistico, reputa necessaria una rapida adozione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle linee guida per l'efficientamento energetico di tali edifici, e chiede pertanto che tale riferimento sia inserito nelle premesse della proposta di parere che la Commissione si accinge a deliberare.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatore, dopo aver dichiarato di accogliere il suggerimento appena espresso dalla collega Malisani, si dichiara disponibile a predisporre una proposta di parere con condizione e osservazione che vada incontro alle questioni poste dalla deputata Costantino, in particolare, integrando le premesse dello stesso parere con un riferimento agli effetti negativi – sul settore culturale – derivanti dall'eliminazione delle agevolazioni IVA sugli allegati e sui supporti integrativi ai prodotti editoriali.

Celeste COSTANTINO (SEL), avendo apprezzato quanto appena dichiarato dalla deputata Malpezzi, si dichiara favorevole a una riformulazione della proposta di parere, nel senso appena precisato dalla relatrice.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatore, chiede quindi una breve sospensione della

seduta al fine di predisporre una riformulazione della proposta di parere, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

## La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.40.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatore, illustra la riformulazione della proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA dichiara il nulla osta del Governo sulla proposta di parere della relatrice, così come riformulata, ribadendo comunque la sussistenza di profili problematici concernenti la copertura finanziaria. Sottolinea, inoltre, come ampliando l'estensione di un ripristino dell'aliquota agevolata IVA, si aumenti anche l'impatto finanziario di tale misura, dovendosi considerare, inoltre, anche la difficoltà di distinguere – in tale campo – tra supporti ad uso culturale, didattico, formativo o di altro genere.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, come da ultimo riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva tale proposta di parere.

#### La seduta termina alle 12.45.

### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

### La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini.

(Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria COSCIA (PD), relatore, ricorda che nel 2015 ricorre il centenario della nascita di Alberto Burri, pittore e scultore ormai unanimemente considerato, in Italia e all'estero uno dei maggiori protagonisti dell'arte del XX secolo. Alla celebrazione di questa ricorrenza è dedicata la proposta di legge in esame, che prevede una serie di iniziative in nome di questo artista, come l'istituzione di un comitato nazionale per il coordinamento degli interventi in suo onore. Sottolinea altresì che tale proposta di legge, in un testo analogo, era già stata approvata nella scorsa legislatura in prima lettura dalla Camera dei deputati, ma non vi era poi stata l'approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento. Nell'attuale formulazione si è posta una particolare attenzione nell'evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intendendosi valorizzare questo grande artista nella splendida cornice di Città di Castello.

Per un approfondimento della proposta in esame rimanda quindi a quanto riportato nella relazione illustrativa annessa al provvedimento.

Propone infine la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame provvedimento in oggetto, in modo tale da poter giungere in tempi rapidi alla definizione di un nuovo testo e alla sua approvazione.

Giancarlo GALAN, presidente, dopo aver ringraziato la deputata Coscia per la sua relazione, dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento all'ordine del giorno.

Antonio PALMIERI (PdL), dopo aver dichiarato apprezzamento per la relazione

della deputata Coscia, si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, sottolinea come questa sia l'occasione favorevole per riproporre la questione dell'istituzione di comitati nazionali – come quello presente nella proposta di legge in esame – i quali possono essere costituiti anche senza oneri per la finanza pubblica. A tal fine, è necessario che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sostenga tali comitati.

Milena SANTERINI (SCpI), dopo aver valutato favorevolmente lo spirito della legge in esame, osserva come questa sia anche l'occasione per una rivalutazione dei territori, realizzabile anche senza un impegno finanziario da parte dello Stato.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) concorda sul fatto che l'istituzione di comitati nazionali, come quello indicato nella proposta di legge in esame, possa essere realizzato a costo zero.

Anna ASCANI (PD) accoglie favorevolmente la proposta di legge in esame, sottolineando come condivida quanto espresso dalla collega Santerini sulla valorizzazione dei territori, realizzabile con iniziative organizzate come quelle presenti nella proposta di legge in esame. Ricorda, in particolare, che Città di Castello, da cui lei stessa proviene, annovera tra i suoi più illustri cittadini il grande artista Alberto Burri. Si dichiara quindi favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

Giancarlo GIORDANO (SEL) concorda anch'egli con la costituzione di un Comitato ristretto.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale sul provvedimento in esame.

Alla luce della proposta del relatore e di quanto emerso nel corso del dibattito, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GALAN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione Maria Pia PALLAVICINI, Direttore generale della direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Intervengono quindi, per porre quesiti o formulare osservazioni, i deputati Umberto D'OTTAVIO (PD), Giancarlo GALAN, presidente, Tamara BLAZINA (PD), Manuela GHIZZONI (PD), Maria Grazia ROC-CHI (PD), Giuseppe BRESCIA (M5S), Gianna MALISANI (PD), Luisa BOSSA (PD), Luigi GALLO (M5S), ai quali replicano Maria Pia PALLAVICINI, Direttore generale della direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Angelo COLUCCI, funzionario presso la direzione generale per l'edilizia duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Odetta TEDALDI, Dirigente presso la direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Manuela GHIZZONI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presentazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1310 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2013, concernente disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, già approvato dal Senato;

premesso che l'articolo 19 reca modifiche all'articolo 74, comma 1, lett. *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1º gennaio 2014 l'applicazione di aliquote agevolate per gli allegati supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali;

considerato che il regime IVA per le pubblicazioni editoriali previsto dall'articolo 19 stabilisce che per i supporti integrativi si applicherà l'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti con un conseguente innalzamento dell'aliquota dal 4 per cento al 21 per cento sulle opere culturali;

considerato che l'articolo 19 interviene su tutti i prodotti culturali integrativi, nonché sui beni funzionalmente connessi alle stesse pubblicazioni, compresi i contenuti digitali innovativi allegati ai libri di testo, penalizzando i libri educativi – quali, ad esempio, testi scolastici e universitari –, i libri per bambini, i libri per non vedenti ed i libri per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 19, non devono essere considerati supporti integrativi, assoggettabili all'aliquota ordinaria IVA, quelli uniti ai libri per bambini e ragazzi, ai testi per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, compresi dizionari, al materiale per i disabili visivi e ai testi destinati ad uso professionale, nonché tutto il materiale fornito in supporto agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presentazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1310 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2013, concernente disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, già approvato dal Senato;

considerato che l'articolo 3 del disegno di legge in esame ha introdotto il comma 3-bis.1 all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in cui viene evidenziata la particolarità degli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici di interesse storico-artistico, rendendo necessaria una rapida adozione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle « linee guida per l'efficientamento energetico » di tali edifici;

premesso che l'articolo 19 reca modifiche all'articolo 74, comma 1, lett. *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1º gennaio 2014 l'applicazione di aliquote agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali;

considerato che il regime IVA per le pubblicazioni editoriali previsto dall'articolo 19 stabilisce che per i supporti integrativi si applicherà l'aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti con un conseguente innalzamento dell'aliquota dal 4 per cento al 21 per cento sulle opere culturali;

considerato che l'articolo 19 colpisce in maniera del tutto sperequata e discriminante i prodotti culturali determinando una diminuzione ulteriore, se non una scomparsa, dalle edicole di DVD, CD e altri beni funzionalmente connessi;

considerato che l'articolo 19 interviene su tutti i prodotti culturali integrativi, nonché sui beni funzionalmente connessi alle stesse pubblicazioni, compresi i contenuti digitali innovativi allegati ai libri di testo, penalizzando i libri educativi – quali, ad esempio, testi scolastici e universitari –, i libri per bambini, i libri per non vedenti ed i libri per studenti con disturbi specifici dell'apprendimento,

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 19, non devono essere considerati supporti integrativi, assoggettabili all'aliquota ordinaria IVA, quelli uniti ai libri per bambini e ragazzi, ai testi per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, compresi dizionari, al materiale per i disabili visivi e ai testi destinati ad uso professionale, nonché tutto il materiale fornito in supporto agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di ripristinare l'aliquota agevolata IVA per tutti i supporti annessi ai prodotti editoriali di carattere culturale.

194

195

198

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### SOMMARIO

SEDE	CONSUL	TIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

### La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.

Alla XIV Commissione.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Alessandro BRATTI (PD), relatore, illustra analiticamente le questioni emerse dal confronto informale svolto con i rappresentanti degli altri gruppi in ordine alle proposte su cui cercare di raggiungere un consenso il più ampio possibile, in vista della predisposizione e della discussione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2013 e al disegno di legge europea 2013.

Ermete REALACCI, presidente, dopo avere ricordato che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea 2013 e al disegno di legge europea 2013 è fissato alle ore 17 della giornata odierna, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

### La seduta termina alle 9.30.

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

### La seduta comincia alle 14.05.

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato. Alle Commissioni VI e X.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio scorso.

Ermete REALACCI, presidente, nel ringraziare il sottosegretario Girlanda per la presenza, esprime l'auspicio che la Commissione possa ricevere dal rappresentante del Governo i chiarimenti richiesti nella seduta di ieri dalla relatrice sull'effettiva portata dell'articolo 15 del provvedimento, come modificato dal Senato.

Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, accogliendo la sollecitazione del presidente della Commissione, ricorda, preliminarmente, che il decreto-legge in esame è volto, in primo luogo a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Il decreto-legge prevede, inoltre, agli articoli 14 e 16 detrazioni fiscali per interventi finalizzati al miglioramento del rendimento energetico degli edifici (articolo 14) e per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16).

L'articolo 16, in particolare, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il comma 2, dello stesso articolo, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decretolegge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali. Segnala quindi che tra gli interventi di ristrutturazione oggetto della detrazione al 50 per cento sono ricompresi anche quelli di adeguamento sismico degli edifici (articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Osserva, quindi, che durante i lavori al Senato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso un emendamento all'articolo 16 diretto a consentire la detrazione al 65 per cento delle detrazioni IRPEF per le spese sostenute per interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici. L'emendamento, presentato dalla senatrice Pelino, per problemi di copertura, è stato riformulato dalla stessa senatrice per essere, in seguito, assorbito da un emendamento a firma dei relatori, che è stato, quindi, approvato. L'emendamento, così come riformulato, ha modificato l'articolo 15 del decreto-legge (che prevede delle mere disposizioni programmatiche per il futuro finalizzate a favorire particolari interventi edilizi attraverso misure strutturali), inserendo il riferimento anche degli interventi antisismici tra quelli oggetto di incentivazione.

In tal senso, fa presente che il Ministero è favorevole a prevedere una incentivazione fiscale maggiorata per la realizzazione di interventi volti all'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici; fa notare che il problema è esclusivamente di natura economica perché tale incentivazione necessita di coperture che, al momento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è in grado di reperire al suo interno. Ritiene, perciò, che nel caso si trovassero risorse economiche adeguate, che non incidano sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero medesimo sarebbe favorevole alla proposizione di un emendamento che interessi la questione di interventi edilizi finalizzati all'adeguamento antisismico.

Conclude, quindi, prospettando alla relatrice l'opportunità di trasformare in osservazione la condizione n. 3 della proposta di parere, evidenziando al contempo che in caso contrario il parere del Governo non potrebbe che essere negativo in considerazione della copertura individuata.

Ermete REALACCI, presidente, ringrazia, anzitutto, il sottosegretario Girlanda per la chiarezza del suo intervento. Al tempo stesso esprime il proprio rammarico per il fatto che dalle sue parole emergono due dati entrambi inaccettabili: il primo è quello della conferma che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 15 sono sostanzialmente prive di effetti cogenti e non sono idonee, dunque, ad estendere l'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici; il secondo dato attiene al fatto che, dopo la modifica al Senato del citato articolo 15, da più parti si è tentato di porre in essere un'attività di comunicazione basata su elementi non veritieri.

Al riguardo, ritiene dunque indispensabile – e in questo senso il dibattito svolto è stato sicuramente un elemento di chiarezza – restituire dignità e serietà a una questione, quella relativa all'estensione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, che è parte essenziale di una più generale, ma non meno urgente, necessità di definire, in un Paese ad alto rischio sismico come l'Italia, politiche organiche ed efficaci di prevenzione e di mitigazione dei danni umani e materiali causati dai terremoti.

Esprime quindi rammarico circa il parere contrario espresso dal Governo sulla condizione contenuta nella proposta di parere formulata dalla relatrice e, di fatto, sugli identici emendamenti sottoscritti da numerosissimi deputati della Commissione e già presentati ieri presso le Commissioni di merito.

Conclude, quindi, richiamando il Governo a fare ogni sforzo per dare una risposta positiva alla questione, eventualmente facendosi carico di proporre una copertura finanziaria diversa da quella seria e idonea contenuta nella condizione n. 3 della proposta di parere della relatrice.

Raffaella MARIANI (PD), relatore, nell'associarsi a quanto appena detto dal presidente della Commissione, ricorda al sottosegretario Girlanda che più volte lo stesso Ministro Lupi si è pronunciato pubblicamente a favore dell'estensione dell'eco-bonus del 65 per cento agli interventi di adeguamento sismico degli edifici e che, a questo punto, il Governo non può non farsi carico, ove ritenga di doversi esprimere negativamente – come ha appena fatto - sulla copertura individuata nella condizione n. 3 della proposta di parere e negli identici emendamenti già presentati dai deputati della Commissione, di individuare e di proporre al Parlamento una diversa copertura.

Ritiene, pertanto, di non potere accettare né la proposta di trasformare in osservazione la condizione n. 3 della proposta di parere né quella di modificare la parte relativa alla copertura degli oneri, peraltro modesti, necessari a finanziare la modifica normativa proposta.

Ermete REALACCI, presidente, si dichiara pienamente d'accordo con quanto detto dalla relatrice, alla quale propone, peraltro, di valutare l'opportunità di trasformare in osservazioni le pur giuste condizioni nn. 4, 5, 6 e 7 della proposta di parere, proprio allo scopo di dare maggiore forza e cogenza alle prime tre condizioni e fra queste alla condizione n. 3 che, come è emerso chiaramente dal dibattito, costituisce l'obiettivo prioritario e irrinunciabile di tutti i gruppi presenti in Commissione.

Raffaella MARIANI (PD), relatore, accogliendo la proposta del presidente, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, raccomandandone l'approvazione (vedi allegato 3).

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di condividere pienamente le considerazioni e le osservazioni svolte dal presidente della Commissione e dalla relatrice.

Chiara BRAGA (PD) esprime apprezzamento per la dichiarata volontà della relatrice di mantenere inalterato il testo della condizione n. 3 della proposta di parere che riproduce il testo di alcuni emendamenti presentati dai deputati di quasi tutti i gruppi. Ritiene, infatti, che attesa la serietà e l'idoneità della copertura indicata nella citata condizione (e negli identici emendamenti già presentati), spetti al Governo, ove non sia d'accordo, farsi carico di indicarne una migliore, ferma restando la piena disponibilità dei deputati della Commissione di riformulare in tal senso le relative proposte emendative, al momento della loro discussione presso le Commissioni di merito.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA conferma l'orientamento favorevole del Governo sulla parte precettiva della condizione n. 3 contenuta nella proposta di parere, come riformulata dalla relatrice, fermo restando il suo orientamento contrario per quanto riguarda la parte relativa alla copertura finanziaria indicata.

Ermete REALACCI (PD), prima di mettere in votazione la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice, rivolge un forte appello al sottosegretario Girlanda a farsi tramite presso il Ministro Lupi dell'andamento del dibattito svolto in Commissione e della necessità emersa di operare ogni sforzo per individuare una copertura alternativa a quella proposta dalla relatrice in vista dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA assicura il presidente della Commissione che rappresenterà al Ministro Lupi quanto emerso dal dibattito svolto in Commissione.

Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere della relatrice, come riformulata; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati del gruppo Movi-

mento 5 Stelle si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dalla relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.

Alla XIV Commissione.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Ermete REALACCI (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

### La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante « disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale »

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, capoverso *l-octies*) si sostituiscano le parole « in situ » con le seguenti: « *in loco o nelle vici-nanze* », apportando le conseguenti modificazioni al capoverso *l-quinquies*) e al capoverso *l-quinquies decies*) del medesimo comma;
- 2) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*), all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6, comma 12 e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1, sia indicato un termine, compreso fra 90 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-

legge, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza dei ministeri indicati nelle citate norme;

3) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sia aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ».

### Conseguentemente:

al medesimo comma, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

- 4) all'articolo 14, comma 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto, in fine, il seguente: « Per gli interventi di cui ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*). »;
- 5) all'articolo 15, sia specificato in modo esplicito che la selettività delle misure e degli incentivi ivi prevista deve essere valutata, prioritariamente, in ragione delle caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature, nonché in ragione dell'obiettivo della promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno del suo sviluppo tecnologico;
- 6) al medesimo articolo 15, specificare in modo esplicito che gli interventi di miglioramento degli edifici esistenti comprendono anche quelli diretti a sostituire le coperture in *eternit*;

7) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, aggiungere in fine le parole: « che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE) ». »;

### e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 14 e 16 del provvedimento, inserendo specifiche norme dirette, da un lato, ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione degli stessi;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 anche agli interventi realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

### PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

### L'VIII Commissione

esaminato il disegno di legge n. 1310, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale »;

### premesso che:

come noto, il decreto in discussione DL 63 del 2013 è volto, in primo luogo, a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una Direttiva europea trova il suo fondamento nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che, all'articolo 37, precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento;

ferma restando l'effettiva necessità di procedere in tempi brevi all'adeguamento del quadro normativo comunitario, si sottolinea che il provvedimento si limita ad estendere la proroga delle detrazioni fiscali per un periodo breve, mentre una politica seria di programmazione nel settore dovrebbe estendersi su un tempo maggiore, nel caso almeno fino al 2020, per ottenere così ricadute proficue nel comparto edilizio, anche in termini di posti di lavoro, con l'obiettivo di una graduale riconversione del settore che dovrà ridurre il proprio ambito di azione sul nuovo edificato e concentrarsi su interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

altro punto sensibile è la questione della stratificazione nella normativa in tema di certificazione energetica, che determina, nelle diverse regioni italiane, una diversa classificazione di edifici aventi le medesime caratteristiche; è pertanto auspicabile che si possa giungere ad una disciplina omogenea su tutto il territorio nazionale, comprese le regioni a statuto speciale, anche con riferimento alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, al fine di evitare un'applicazione differenziata della disciplina sul territorio nazionale;

non appare rispondente ad una strategia virtuosa in tema di efficienza energetica l'estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili prevista dall'articolo 16, della quale sfugge la *ratio*;

forti perplessità infine sono da segnalare per quanto attiene alla parte della copertura finanziaria prevista all'articolo 19 del provvedimento, che aumenta il prelievo IVA sulle cessioni di prodotti editoriali; detto inasprimento potrebbe ripercuotersi negativamente sia sul mercato dell'editoria, con gravi conseguenze sull'intera filiera economica, sia sulle famiglie, in quanto l'incremento previsto coinvolge anche i supporti integrativi ai testi scolastici; si sottolinea pertanto, a tale riguardo, l'opportunità di individuare diverse forme di copertura finanziaria;

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia estesa la proroga degli incentivi per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 fino all'anno 2020, valutando l'opportunità di individuare un meccanismo strutturale di agevolazione degli interventi che abbiano l'obiettivo di ridurre i consumi energetici degli edifici;
- 2) sia espunto l'acquisto di mobili dalle spese per le quali è ammessa la detrazione del 50 per cento, come previsto dell'articolo 16;
- 3) sia individuata una forma di copertura differente rispetto all'inasprimento dell'IVA per i prodotti editoriali, in modo da non penalizzare ulteriormente un settore che vive già una profonda crisi, con preoccupanti conseguenze sul piano occupazionale.

D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante « disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale »

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, capoverso *l-octies*) si sostituiscano le parole « in situ » con le seguenti: « *in loco o nelle vici-nanze* », apportando le conseguenti modificazioni al capoverso *l-quinquies*) e al capoverso *l-quinquies decies*) del medesimo comma;
- 2) all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1, nonché all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*), all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 6, comma 12 e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1, sia indicato un termine, compreso fra 90 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-

legge, per l'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza dei ministeri indicati nelle citate norme;

3) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sia aggiunto, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ».

### Conseguentemente:

al medesimo comma, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

### e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 14, comma 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto, in fine, il seguente: « Per gli interventi di cui ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE). »;
- b) all'articolo 15, sia specificato in modo esplicito che la selettività delle misure e degli incentivi ivi prevista deve essere valutata, prioritariamente, in ragione delle caratteristiche di ecosostenibilità dei materiali, degli impianti e delle apparecchiature, nonché in ragione dell'obiettivo della promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno del suo sviluppo tecnologico;
- c) al medesimo articolo 15, specificare in modo esplicito che gli interventi di miglioramento degli edifici esistenti comprendono anche quelli diretti a sostituire le coperture in *eternit*;

- d) all'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, aggiungere in fine le parole: « che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (made in UE) ». »;
- e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare gli articoli 14 e 16 del provvedimento, inserendo specifiche norme dirette, da un lato, ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e, dall'altro, a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione degli stessi;
- f) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 14 anche agli interventi realizzati su edifici di edilizia residenziale pubblica.

### IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti di FAST FERROVIE e Or.S.A. Autoferro (Svolgimento e conclusione)	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
ERRATA CORRIGE	206

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. – Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti di FAST FERROVIE e Or.S.A. Autoferro.

(Svolgimento e conclusione).

Deborah BERGAMINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro SERBASSI, Segretario Generale
FAST Confsal e Segretario Nazionale FAST
FerroVie, e Alessandro TREVISAN, Segretario Generale Or.S.A. Trasporti, svolgono 14.55 alle 15.

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Luca SQUERI (PdL), Vincenzo GAROFALO (PdL) e Diego DE LORENZIS (M5S).

Deborah BERGAMINI, presidente, ringrazia il Segretario Generale FAST Confsal e Segretario Nazionale FAST FerroVie, Pietro Serbassi, e il Segretario Generale Or.S.A. Trasporti, Alessandro Trevisan per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

### ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 56 del 16 luglio 2013:

pagina 162, prima colonna, seconda riga, sostituire le parole « di RFI », con le seguenti: « del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane »;

pagina 163, prima colonna, ventottesima riga, sostituire la parola « *RFI* », con le seguenti: « *il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane* »;

pagina 163, seconda colonna, diciottesima riga, sostituire la parola « RFI », con le seguenti: «, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ».

### X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

### SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-00282 Petitti: Rilancio del settore del turismo	207
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	209
5-00435 Mongiello: Provvedimenti del Ministero dei beni culturali in merito agli episodi di chiusura non programmata del Colosseo verificatisi nel mese di giugno 2013	207
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	210
5-00499 Bini: Chiarimenti interpretativi sui piccoli trattenimenti per il pubblico, di cui all'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	207
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

### INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Simonetta Giordani, e il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

### La seduta comincia alle 8.55.

#### 5-00282 Petitti: Rilancio del settore del turismo.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Emma PETITTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando l'importanza e la centralità del settore del turismo per l'economia italiana e, in particolare, l'urgenza di affrontare il tema della governance.

5-00435 Mongiello: Provvedimenti del Ministero dei beni culturali in merito agli episodi di chiusura non programmata del Colosseo verificatisi nel mese di giugno 2013.

Emma PETITTI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Emma PETITTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e degli annunciati impegni del Governo volti ad affrontare la questione dell'insufficienza degli organici.

5-00499 Bini: Chiarimenti interpretativi sui piccoli trattenimenti per il pubblico, di cui all'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Caterina BINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Segnala che sulla questione oggetto del proprio atto ispettivo aveva presentato un emendamento, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, al cosiddetto decreto-legge del fare solo al fine di segnalare la delicatezza e l'urgenza della questione. Ribadisce la necessità che le difficoltà interpretative relative alla normativa degli intrattenimenti trovino una soluzione che tenga conto il più possibile delle situazioni concrete e diversificate nel territorio.

Ignazio ABRIGNANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

### Interrogazione n. 5-00282 Petitti: Rilancio del settore del turismo.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Petitti, chiede al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quali iniziative intende adottare per rilanciare il settore del turismo.

Vorrei preliminarmente dichiarare che il contenuto dell'atto dell'On.le Petitti mi vede pienamente d'accordo, se fosse una mozione sarei qui ad accogliere i punti che impegnano il Governo e che si riferiscono alla competenza del mio Dicastero.

Il turismo rappresenta un comparto fortemente strategico per lo sviluppo del nostro Paese, con un peso significativo nell'economia nazionale, sia in termini di PIL che in termini di occupazione, generando maggiori opportunità di lavoro rispetto ad altri settori industriali ritenuti prioritari.

Tuttavia, bisogna segnalare, che nonostante l'industria turistica a livello mondiale abbia evidenziato negli ultimi anni tassi di crescita rilevanti, l'Italia ha perso quote di mercato per l'ingresso di nuove destinazioni emergenti.

L'attuale compagine governativa, consapevole dell'importanza che riveste il turismo quale fonte di sviluppo e di crescita per l'economia dell'intero Paese, ha posto al centro della propria agenda politica il rilancio del settore.

Il Ministro ha intenzione di avviare un tavolo strategico annuale di sviluppo del turismo che coinvolga Ministero, Regioni, organizzazioni degli imprenditori più rappresentative, associazioni del turismo sociale, sindacati e associazioni dei consumatori per poter definire le priorità degli interventi da attuare e le forme di finanziamento necessarie.

Anche in occasione dell'esposizione delle linee programmatiche del Ministero lo scorso 23 maggio, il Ministro ha sottolineato fra le azioni di prioritaria importanza che il Ministero è chiamato ad attuare nell'immediato, la realizzazione del Programma operativo interregionale « Grandi attrattori naturali, culturali e del turismo », previsto nell'ambito dell'Asse I « Valorizzazione e integrazione del patrimonio culturale » nelle regioni dell'Obiettivo convergenza, ossia Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Egli ha infatti sottolineato la necessità della stipulazione di accordi di programma con le Regioni e l'adozione di bandi di gara per i progetti programmati, entro il 2013.

Per la stessa finalità di valorizzazione del patrimonio culturale quale fattore dello sviluppo territoriale egli ha previsto un rafforzamento della collaborazione con il Ministro per la coesione territoriale; ciò, in particolare, allo scopo di realizzare quattro o cinque progetti pilota di sviluppo territoriale imperniati su risorse culturali emergenti e diffuse, attraverso azioni sistemiche volte a sollecitare una domanda qualificata di « territori culturali integrati ».

Il Ministro, che illustrerà nei prossimi giorni in questa Commissione in seduta congiunta con la Commissione del Senato, le linee programmatiche relative al settore turismo, ha già anticipato l'intenzione di mettere a punto una strategia per incentivare ed esaltare le sinergie anche con il settore delle attività culturali. In particolare fra cinema/audiovisivo e turismo, nell'ottica della promozione dell'immagine dell'Italia attraverso il cinema italiano e soprattutto attraverso il cinema internazionale girato in Italia.

Dichiaro sin d'ora la disponibilità ad una costruttiva dialettica sull'attuazione di quanto sarà esposto direttamente dal Ministro Bray.

Interrogazione n. 5-00435 Mongiello: Provvedimenti del Ministero dei beni culturali in merito agli episodi di chiusura non programmata del Colosseo verificatisi nel mese di giugno 2013.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Mongiello, riferendosi ad alcuni episodi che hanno reso difficoltoso l'accesso di turisti in alcuni istituti e luoghi della cultura nel corso delle ultime settimane, chiede di conoscere quali iniziative il Governo intende adottare per risolvere le problematiche che hanno ingenerato tali disagi ai visitatori.

Vorrei premettere, in via generale, come il Ministero che rappresento abbia particolarmente risentito, negli ultimi anni, di alcune misure di revisione della spesa, quale il blocco del *turn over*, che rendono oggettivamente difficile, in alcuni contesti, il corretto svolgimento dell'attività istituzionale di vigilanza e di tutela, che è propedeutico alla stessa apertura dei siti alla pubblica fruizione.

Per quanto riguarda specificatamente le vicende oggetto dell'interrogazione, esse sono derivate dallo stato di agitazione proclamato organizzazioni sindacali del Ministero in data 20 giugno 2013 con riferimento a una serie di motivazioni riguardanti, tra l'altro, il ritardato pagamento di competenze accessorie relative alle turnazioni per gli anni 2012 e 2013.

Sul punto la Direzione generale del personale, acquisiti i necessari pareri del Dipartimento della Funzione pubblica e degli organi di controllo, in data 25 giugno 2013 ha immediatamente convocato per il successivo giorno 27, il tavolo di confronto nazionale per la sottoscrizione dell'accordo definitivo per la ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione (FUA), per l'anno finanziario 2013.

Dalla sottoscrizione di tale accordo dipende, infatti, la corresponsione del trattamento economico accessorio (produttività e turnazioni) al personale dipendente impegnato nell'apertura ampliata e quotidiana, per 11 ore al giorno, degli istituti e dei luoghi della cultura.

La stessa Direzione generale ha emanato, in data 27 giugno 2013, le circolari n. 250 e n. 251, con le quali sono state fornite agli Istituti del Ministero indicazioni operative ai fini della corresponsione degli accessori al personale e ai fini dell'elevazione, attraverso l'attivazione delle forme di partecipazione sindacale previste a livello locale, dei turni festivi effettuabili dal personale di custodia e vigilanza.

In tal senso, è stato evidenziato che le turnazioni festive e non festive avrebbero trovato idonea copertura economica proprio nelle poste di bilancio previste per la ripartizione dei fondi dall'accordo FUA 2013.

Quanto sopra è stato ribadito, peraltro, con una ulteriore circolare (la n. 269 del 4 luglio 2013) al fine di consentire un'apertura funzionale degli istituti e garantire una migliore qualità dei servizi erogati al pubblico adottando regimi di orario più rispondenti alla domanda culturale.

Questi ed altri argomenti sono stati esaminati nel corso dell'incontro che il Ministro Bray ha avuto con le Organizzazioni sindacali in data 8 luglio 2013, che ha innanzitutto consentito di stemperare il clima di inutile contrapposizione e ha portato verso un'ipotesi di soluzione del problema in via amministrativa, da pro-

spettare al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il pagamento tempestivo delle competenze accessorie relative alle turnazioni.

A tale proposito mi preme precisare che il ritardo nei pagamenti delle competenze accessorie non costituisce una inefficienza specifica o esclusiva di questo Ministero, atteso che il differimento del pagamento rappresenta purtroppo una prassi comune a tutti i Ministeri.

L'Amministrazione si è inoltre impegnata ad avviare un tavolo di confronto permanente con le rappresentanze sindacali sulle tematiche ancora aperte (assunzioni, riduzione degli organici, organizzazione del lavoro, pagamento tempestivo delle competenze accessorie), anche al fine di evidenziare ai competenti organi di Governo le peculiarità specifiche del MI-BAC, le cui attività istituzionali hanno indubbie ricadute positive sull'economia del Paese.

Concludo precisando che questa Amministrazione ha assicurato l'inserimento,

nel disegno di legge in materia di semplificazioni, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 19 giugno scorso, ma non ancora avviato all'iter parlamentare, di una disposizione che consente al Ministero stesso di attingere alle graduatorie dei concorsi pubblici banditi nel 2008, ancora in corso di validità, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio statale e far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale. Il Ministero ha, inoltre, avviato le necessarie procedure al fine di anticipare l'entrata in vigore della norma, mediante inserimento di un emendamento di uguale tenore nel disegno di legge di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante « Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti », attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Interrogazione n. 5-00499 Bini: Chiarimenti interpretativi sui piccoli trattenimenti per il pubblico, di cui all'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'On.le Bini nell'evidenziare l'esigenza di una puntuale interpretazione circa l'ambito di applicazione della normativa in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza per le attività di intrattenimento nei pubblici esercizi, chiede, al Governo di valutare l'opportunità di un intervento chiarificatore in merito.

Come ricordato dall'On.le interrogante, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, ha abrogato il comma secondo dell'articolo 124 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di licenza dell'autorità di pubblica sicurezza locale per gli spettacoli di qualsiasi specie svolti nei pubblici esercizi.

Ancor prima di tale abrogazione, il Ministero dell'interno aveva formulato un orientamento che, andando incontro ad avvertite esigenze di semplificazione, ha anticipato la citata modifica normativa.

In base al predetto orientamento, infatti, non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante, svolto in pubblico esercizio può ritenersi soggetto al regime autorizzatorio degli articoli 68, 69 e 80 del TULPS, con conseguente parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In particolare, non occorre conseguire l'autorizzazione per gli eventi allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e

accessoria rispetto a quella principale della ristorazione o della somministrazione di alimenti e bevande.

Viceversa – sempre in base alla stessa linea interpretativa – deve ritenersi sussistente il regime autorizzatorio, ogniqualvolta lo spettacolo o il trattenimento, per caratteristiche e rilievo organizzativo, presenti in prevalenza le caratteristiche che connotano il locale di pubblico spettacolo rispetto a quelle dell'esercizio di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò anche per non compromettere – in ragione dell'entità dell'evento – la possibilità di verificare il livello di sicurezza degli impianti e delle strutture che ospitano la manifestazione.

Tale orientamento ermeneutico è stato confermato dal Ministero dell'Interno anche a seguito delle richiamate modifiche normative.

In tal senso sono state pure fornite puntuali indicazioni agli uffici periferici in modo da fugare ogni dubbio interpretativo rispetto ad un'ampia gamma di situazioni che possono verificarsi in concreto.

Voglio comunque assicurare l'On.le interrogante che l'Amministrazione non mancherà di fornire ulteriori chiarimenti in materia ed, in particolare, ogni qualvolta dovessero essere segnalate difficoltà operative collegate all'applicazione della specifica legislazione, al fine di garantirne sempre l'omogenea applicazione sul territorio.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)	213
ALLEGATO 1 (Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base)	220
INTERROGAZIONI:	
5-00210 Gregori: Su una prova concorsuale per l'assunzione di personale all'Agenzia delle entrate	216
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	221
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile (Deliberazione di una proroga del termine)	217
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	217
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	223
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo ed altri)	225
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	227
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.  Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazioni e parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	218
LIFEICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	210

### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 9 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, presidente, comunica che, non essendo stato possibile realizzare l'auspicato incontro di natura politica con i rappresentanti dei dicasteri interessati, il relatore ha, nel frattempo, elaborato una nuova versione della sua proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo (vedi allegato 1), di cui prospetta l'adozione come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Antonella INCERTI (PD), relatore, osserva che la nuova versione del testo unificato in esame tiene conto delle delucidazioni fornite dal Governo nelle precedenti sedute, nonché di ulteriori elementi emersi in sede tecnica, prevedendo una riformulazione della disposizione relativa alla copertura finanziaria, che fa ora riferimento a una platea, che giudica credibile, di 6.000 potenziali beneficiari.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) stigmatizza la perdita di tempo causata dalla scelta dei gruppi di maggioranza, che hanno preferito, nella scorsa settimana, ignorare la proposta del suo gruppo di procedere immediatamente all'adozione del testo base, nell'illusoria convinzione che un chiarimento politico tra i soggetti istituzionali - che, alla fine, non ha avuto luogo – avrebbe risolto tutte le questioni. Ritiene che i gruppi di maggioranza, unitamente al Governo, debbano assumersi la responsabilità di tale ritardo, che giudica inaccettabile, se si vuole intervenire in materia con la massima urgenza. Manifesta dubbi, peraltro, sulla copertura individuata nel testo, atteso che essa - oltre ad essere poco credibile dal punto di vista della mera logica contabile, dal momento che propone una media aritmetica tra le diverse stime dell'INPS e del MIUR sottrae anche risorse preziose a settori produttivi fondamentali, già gravemente colpiti dalla crisi. Osserva che, se si fosse dato retta al suo gruppo, oggi le Commissioni in sede consultiva si sarebbero già

espresse e l'*iter* avrebbe potuto avviarsi alla conclusione, garantendo un sollecito intervento a favore dei lavoratori interessati.

Cesare DAMIANO, presidente, dopo aver precisato che dal dibattito sembra essere emerso che i gruppi di maggioranza intendano risolvere la problematica quanto prima, fa notare al deputato Fedriga che quando si tratta di quantificare gli oneri di un intervento normativo, purtroppo, bisogna mettere in conto alcune difficoltà ad acquisire, con un certo margine di certezza, i relativi dati finanziari, con conseguenti possibili slittamenti dell'iter.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che non possa essere definito come inutile lo sforzo compiuto dai gruppi per l'acquisizione dei dati finanziari necessari, che ha permesso, peraltro, di mettere attorno a un tavolo tutti i dicasteri, gli istituti competenti e i soggetti istituzionali interessati. Fatto notare che ciò ha permesso, in ogni caso, di sollevare una questione politica e di acquisire una maggiore certezza in ordine alla definizione della platea quantomeno chiarendo la posizione dei diversi soggetti in causa - rileva che la copertura individuata nel testo non corrisponde ad una mera media matematica tra i calcoli dell'INPS e quelli del MIUR, ma risulta da una interpretazione ragionata delle informazioni finora acquisite. Pur prendendo atto con rammarico che l'impegno dei gruppi ha prodotto un esito diverso da quello sperato, non essendosi raggiunto un accordo politico tra i dicasteri competenti (nonostante il Ministro Carrozza avesse offerto disponibilità al riguardo), ritiene che la Commissione debba ora procedere speditamente e in piena autonomia lungo l'iter di esame, nella prospettiva di assicurare quanto prima un intervento a favore dei soggetti interessati e fermo restando che, ove presso la V Commissione emergessero novità in merito a possibili coperture alternative (come quella, al momento in fase di esame per altri provvedimenti, relativa alla *Tobin Tax*), ciò potrebbe contribuire a una più pacifica soluzione della vicenda.

Walter RIZZETTO (M5S) ritiene che quanto sottolineato dal deputato Fedriga corrisponda al vero, dal momento che l'impegno con il Governo consisteva nel favorire un incontro politico con i soggetti istituzionali competenti entro 48 ore dalla data in cui ciò era stato convenuto: tale incontro, tuttavia, non è avvenuto; la mancanza di risposte da parte del Governo sul punto farebbe quindi pensare, a suo giudizio, che sia stato effettivamente inutile perdere altro tempo nell'attesa di tali informazioni.

Annalisa PANNARALE (SEL) ritiene che non sia stato inutile aver cercato fino all'ultimo un accordo politico sulla quantificazione degli oneri del provvedimento, dal momento che non ci si può accontentare di prevedere interventi privi della necessaria copertura finanziaria. Fa notare poi che la copertura individuata dalla relatrice è stata da questa motivata con una equilibrata lettura dei dati a disposizione, il che consentirebbe ora di procedere speditamente lungo l'iter di esame. In ogni caso, nell'esprimere il rammarico del suo gruppo per il fatto che le buone intenzioni manifestate dal Governo non si siano concretizzate, ribadisce l'esigenza di giungere al vero obiettivo della Commissione, che consiste nel risolvere il problema: in questo quadro, chiede ai gruppi di maggioranza di far sapere alla Commissione se la prospettiva sia quella di bloccare il percorso a causa di una copertura insufficiente ovvero individuare una platea temporalmente più ristretta, con una copertura finanziaria anche più contenuta.

Maria MARZANA (M5S), preso atto con rammarico che sul piano politico non è stato possibile mettere d'accordo i soggetti coinvolti, chiede al rappresentante del Governo di riferire quantomeno sugli esiti degli incontri avvenuti a livello tecnico tra gli uffici competenti, al fine di avere maggiore contezza del quadro finanziario.

Auspica, inoltre, che il relatore possa valutare la proposta del suo gruppo di prevedere forme di coperture alternative, che richiamano interventi di natura fiscale sulle transazioni finanziarie.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA, pur precisando che non spetta al Governo valutare se sia stato giusto o meno, dal punto di vista della procedura parlamentare, svolgere approfondimenti sulla materia o se ciò abbia prodotto risultati inferiori alle attese, ritiene che la forma di interlocuzione messa in campo tra i diversi soggetti politici e istituzionali, dal punto di vista della correttezza, non possa che essere valutata favorevolmente, atteso che comunque tale forma di dialogo tra le parti - quindi anche tra i Ministri interessati - ha permesso di sollevare la questione all'attenzione degli attori competenti da un punto di vista dell'opportunità politica. Premesso che tale tentativo di collaborazione, che non si verifica con grande frequenza, dovrebbe, invece, diventare una buona consuetudine, fa notare, in ogni caso, che vi sono stati nei giorni scorsi ulteriori approfondimenti tecnici che hanno visto coinvolti il suo dicastero, l'INPS e il MIUR. Osserva poi che la Ragioneria generale dello Stato, che non ha ovviamente partecipato - per ragioni connesse alla sua funzione - a tali incontri, si è limitata ad esprimere proprie valutazioni, trasmesse in una nota dalla quale emerge una sostanziale identità di vedute con le stime dell'INPS per quanto riguarda le definizione della platea (fatta eccezione per talune precisazioni riguardanti le quantificazioni degli oneri). Rileva che anche da tali ultime verifiche non è emersa una posizione comune, registrandosi ancora una differenza – seppur assottigliatasi col tempo - di valutazione circa la definizione della platea tra MIUR e INPS. Fatto presente che tali incontri hanno comunque permesso di chiarire le rispettive posizioni delle parti, osserva che la parola definitiva sulle coperture finanziarie spetterà ora alla V Commissione, che certamente potrà fare tesoro delle valutazioni che la stessa Ragioneria generale dello Stato esprimerà nel momento in cui verificherà la prevedibile relazione tecnica. Osserva, in conclusione, che nessun intervento a favore dei lavoratori in questione è precluso, dal momento che tutte le parti in causa sono interessate ad una effettiva soluzione della problematica.

Giorgio AIRAUDO (SEL) si dichiara favorevole all'adozione della nuova versione del testo unificato in esame come testo base, purché siano garantite certezze in ordine alla sostenibilità della copertura finanziaria individuata, che si augura possa coprire il più ampio novero di lavoratori. Fa notare che, in caso contrario, il suo gruppo sarebbe costretto all'astensione nella relativa votazione.

Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che tutti i gruppi sono interessati ad una rapida conclusione dell'iter, rilevando che la richiesta di ulteriori accertamenti è stata resa necessaria dall'esigenza di individuare coperture finanziarie certe. Rilevato che lo sforzo compiuto dai gruppi è stato meritevole, a prescindere dai risultati conseguiti, fa notare al deputato Rizzetto che il termine di 48 ore da lui citato era riferito all'incontro di natura informale e politica tra i soggetti coinvolti, non certo ad una eventuale convocazione della Commissione, la quale, necessariamente, per l'andamento dei lavori settimanali, era sin dall'inizio stata prevista per la settimana successiva.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la nuova versione della proposta di testo unificato elaborata dal relatore.

La Commissione delibera, quindi, di adottare la nuova versione della proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 249 e 1186, elaborata dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che, secondo quanto concordato

nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è unanimemente convenuto – in ragione dell'urgenza dell'intervento normativo proposto – di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato, adottato come testo base. Per tale ragione, avverte che esso sarà immediatamente inviato alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 14.05.

5-00210 Gregori: Su una prova concorsuale per l'assunzione di personale all'Agenzia delle entrate.

Il viceministro Stefano FASSINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Monica GREGORI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, fa notare che l'obiettivo della sua interrogazione era semplicemente quello di spingere l'Esecutivo a svolgere verifiche puntuali in ordine al fatto che l'Agenzia delle entrate ha utilizzato una banca dati, già utilizzata in un precedente concorso nel comune di Napoli, contestandosi il fatto che – a differenza del precedente concorso di Napoli, il cui bando recava l'indicazione della banca dati citata – nel concorso in esame non è stata data notizia, in sede di bando, dell'utilizzo di una banca dati specifica.

Chiede, pertanto, che il Governo approfondisca ulteriormente la vicenda, verificando la correttezza procedurale della selezione pubblica in questione e assumendo, se necessario, le opportune iniziative di sospensione della procedura, qualora si dovessero riscontrare evidenti anomalie.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

## La seduta termina alle 14.15.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

# La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che – secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 11 luglio – è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 settembre 2013, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Propone, pertanto, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

# La seduta termina alle 14.20.

#### **SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

#### La seduta comincia alle 14.20.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, presidente, comunica che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in esame (vedi allegato 3). Avverte, altresì, che i deputati Airaudo ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 4).

Monica GREGORI (PD) illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, con la quale, pur sottolineando l'insufficienza delle risorse allocate per l'ulteriore finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito, intende esprimere un parere favorevole sul provvedimento, a condizione che venga soppresso l'articolo 19: ritiene, infatti, che tale misura, innalzando l'IVA sui prodotti editoriali in vista del finanziamento delle predette forme di sostegno al reddito, sia suscettibile di produrre effetti negativi sul-

l'occupazione di un settore già in crisi. Ritiene, pertanto, che la copertura degli oneri derivanti dal citato intervento di sostegno al reddito – giudicato peraltro inadeguato e di valore puramente simbolico – sia da ricercare altrove e debba comportare lo stanziamento di maggiori risorse.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che l'osservazione testé svolta dal deputato Airaudo a proposito dell'articolo 19 del provvedimento in esame sia meritevole di approfondimento, considerati i risvolti occupazionali negativi che potrebbero derivare per il settore dell'editoria. Invita, pertanto, il relatore a considerarla ai fini di una riformulazione della sua proposta di parere, tenuto conto che la materia, seppur indirettamente, ricade nelle competenze della XI Commissione, riguardando il finanziamento della CIG.

Marialuisa GNECCHI (PD), alla luce del dibattito appena svolto, prospetta l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, al fine di valutare con attenzione le considerazioni avanzate da diversi rappresentanti di gruppo, che appaiono meritevoli di adeguati approfondimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

# La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.35.

Monica GREGORI (PD) presenta una nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5), con la quale intende recepire – in particolare riformulando l'osservazione di cui alla lettera a) – le considerazioni formulate nel corso del dibattito.

Marialuisa GNECCHI (PD) condivide la riformulazione della proposta di parere, giudicando corretto tenere in considerazione le esigenze del settore della cultura e dell'editoria. Giorgio AIRAUDO (SEL), pur apprezzando seriamente lo sforzo compiuto dal relatore nel tentativo di andare incontro alle esigenze prospettate, sforzo che lo induce a ritirare la proposta alternativa di parere presentata, dichiara comunque che il suo gruppo si asterrà nella votazione della nuova versione della proposta di parere, non essendo stata affrontata con adeguata forza la questione dell'insufficiente finanziamento della CIG in deroga.

Ritiene, in particolare, che il ritiro della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo sia da cogliere come una risposta positiva all'atteggiamento di apertura mostrato dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

- Legge europea 2013.

C. 1327, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Relazioni e parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore ha introdotto l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo e che nell'odierna seduta è prevista la conclusione dell'esame preliminare.

Gessica ROSTELLATO (M5S) esprime perplessità sull'articolo 3 del disegno di legge europea 2013, nella parte in cui consente alle guide turistiche straniere di operare senza regole nel territorio italiano. paventando il rischio che ciò possa determinare effetti negativi per i lavoratori. Valuta poi negativamente l'articolo 12, giudicando eccessivamente farraginose e complesse le modalità di computo dei lavoratori impiegati a tempo determinato nelle imprese ai fini dell'applicazione di talune disposizioni dello «Statuto dei lavoratori », preannunciando sul punto la presentazione di un emendamento da parte del suo gruppo presso la XIV Commissione.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene che la considerazione svolta dal deputato Rostellato circa i rischi occupazionali che potrebbero derivare per il settore del turismo italiano, già in difficoltà per la crisi, dall'applicazione della normativa citata, sia meritevole di adeguato approfondimento.

Floriana CASELLATO (PD) fa presente che il Governo, nell'odierna seduta della XIV Commissione dedicata all'esame in sede referente dei provvedimenti in titolo, ha chiarito che non vi è alcun rischio occupazionale per il settore delle guide turistiche, dal momento che la disposizione in esame va letta come un'opportunità per i lavoratori italiani: questi ultimi, infatti, al pari dei loro colleghi stranieri, potranno recarsi senza particolari vincoli in un altro Paese per svolgere la propria attività, peraltro arricchendo così il proprio bagaglio professionale.

Gessica ROSTELLATO (M5S), intervenendo per una precisazione, fa presente che non ha alcun senso fare leva su presunte condizioni di reciprocità tra lavoratori italiani e stranieri: fa notare, infatti, che il patrimonio culturale e archeologico presente in Italia non è rinvenibile in alcun altro Paese, con ciò confermando come ad avvantaggiarsi da tale norma sarebbero esclusivamente le guide straniere.

Antimo CESARO (SCpI) ritiene che la norma in esame sia da valutare con attenzione, rappresentando un'occasione positiva per i giovani italiani, soprattutto laureati, che ritiene possano così andare a lavorare in Paesi economicamente emergenti, quali, ad esempio, Russia e Cina, favorendo la diffusione in quei territori della cultura italiana: tali lavoratori italiani, oltre ad arricchirsi professionalmente, potranno così facilitare, con lo svolgimento della loro attività in quei contesti territoriali, l'attrazione di flussi turistici verso l'Italia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che le considerazioni testé svolte a proposito del settore del turismo, pur meritevoli di attenta riflessione, andranno valutate anche in un quadro di riparto di competenze tra le diverse Commissioni permanenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge nn. 1326 e 1327, per le parti di competenza, è fissato alle ore 18 di oggi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola (C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana).

# TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

#### ART. 1.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

### ART. 2.

(Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- 2. A decorrere dal 1º settembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 41 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

# 5-00210 Gregori: Su una prova concorsuale per l'assunzione di personale all'Agenzia delle entrate.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito allo svolgimento della selezione relativa alla seconda prova oggettiva attitudinale per l'assunzione a tempo indeterminato di 855 unità per le la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.

Nello specifico, gli onorevoli interroganti lamentano la circostanza che l'Agenzia avrebbe utilizzato per la predisposizione della predetta seconda prova « una specifica banca dati pubblica, in precedenza impiegata per il corso-concorso del comune di Napoli del 2010 e successivamente resa pubblica e messa *on line* ».

Gli onorevoli interroganti evidenziano, pertanto, che, non essendovi stata alcuna indicazione in merito da parte dell'Agenzia, si sarebbe determinata una situazione di obiettiva disparità tra chi già conosceva tale banca dati e chi la ignorava, con violazione del principio della par condicio.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate precisa quanto segue.

L'Agenzia, in data 10 luglio 2011, ha bandito una procedura selettiva per l'assunzione di 855 funzionari amministrativo-tributari. I posti messi a bando sono distribuiti in 12 regioni d'Italia. Ogni candidato nella domanda di partecipazione ha dovuto scegliere la regione (una sola) per la quale concorrere.

Il concorso si svolge, infatti, su base regionale con la formazione di graduatorie di merito regionali. La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:

prova oggettiva tecnico-professionale;

prova oggettiva attitudinale;

tirocinio teorico-pratico integrato da una prova finale orale.

Il relativo bando, al punto 6.1, stabilisce che: « La prova oggettiva attitudinale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta ».

La seconda prova della procedura selettiva in argomento si è svolta presso le diverse sedi regionali, in data 19 aprile 2013 ed è consistita nella somministrazione di un medesimo questionario composto da 80 test a risposta multipla per la cui risoluzione sono stati concessi 95 minuti. La prova era articolata in test di ragionamento critico-verbale e test di ragionamento critico-numerico.

Per la progettazione e la predisposizione delle predette prove, così come per quelle tecnico-professionali relative alla prima prova, l'Agenzia ha costituito, come nei concorsi precedenti, un'apposita Commissione centrale che si è avvalsa, anche qui come nelle precedenti procedure, del supporto della società « SHL », specializzata, in tali attività a livello internazionale.

L'Agenzia delle entrate fa presente che la coincidenza parziale dei quiz somministrati durante la prova con quelli contenuti nella banca dati, a cui fanno riferimento gli interroganti, non costituisce violazione della parità di trattamento, come lamentato dagli onorevoli interroganti, in quanto la menzionata banca dati è pubblica, e quindi nella disponibilità di chiunque, e accessibile gratuitamente.

Tale banca dati, inoltre, è opportuno specificare che era pubblica anche prima dell'espletamento delle prove dei concorsi del comune di Napoli.

L'Agenzia evidenzia, infatti, che nel sito internet del Formez – ente che opera a livello nazionale e fa capo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le specifiche finalità di sostenere e promuovere i processi di innovazione, formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche – sono pubblicamente disponibili banche dati contenenti test psicoattitudinali per la selezione di personale interno ed esterno nelle pubbliche amministrazioni.

Queste banche dati sono elaborate nell'ambito di un progetto nazionale chiamato RI.P.AM. (acronimo di « Riqualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni »).

Nel sito del Formez, sotto questo progetto, c'è una grande banca di test psicoattitudinali, formata da 7.200 quesiti. La maggior parte dei quesiti somministrati dall'Agenzia delle entrate nella prova oggettiva attitudinale è presente in questa banca dati generale.

Nello stesso sito è anche pubblicamente disponibile la banca di test utilizzata tre anni fa per i concorsi del comune di Napoli, cui si riferiscono gli interroganti.

Al riguardo, l'Agenzia ribadisce che tale banca dati era pubblicata anche prima dell'espletamento dei predetti concorsi presso il comune di Napoli.

Infine, l'Agenzia delle entrate sottolinea che in nessun concorso da essa bandito (compreso quello per il reclutamento di 1.180 funzionari) ha mai preventivamente fornito banche dati di quiz, né attraverso indicazione nei bandi di concorso, né mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310).

#### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310 Governo, approvato dal Senato) e la relazione tecnica annessa;

preso atto della significativa urgenza e necessità del provvedimento, in vista dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo, a fronte della procedura d'infrazione avviata in data 24 settembre 2012 nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, in relazione alla mancata attuazione della predetta direttiva;

rilevato che, tra le finalità del provvedimento, viene citata anche quella di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature tecnologiche sostenibili nel settore delle costruzioni e il rilancio dell'occupazione;

ritenuto che, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, il provvedimento inserisce un aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti;

considerato che l'articolo 8 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, così come ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi;

tenuto conto che l'articolo 21 risulta di particolare interesse per la XI Commissione, atteso che, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

preso atto che tale rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, pur non risultando del tutto omogeneo e coerente con il contenuto del provvedimento, non può non essere accolto con favore dalla Commissione, essendo rivolto a fronteggiare la grave crisi occupazionale che affligge il Paese, ribadendo un'attenzione sia del Governo sia del Parlamento nell'attivazione di ogni risorsa disponibile per cercare di rilanciare l'occupazione e sta-

bilizzare i lavoratori che si trovano maggiormente in difficoltà,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) si ricorda al Governo, anche in questa sede, l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro, così come il « varo » di una cabina di regia a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, che sembra non essere più procrastinabile;
- b) in merito all'articolo 17, si rileva come il termine del 31 ottobre 2013, stabilito dal comma 2 del suddetto articolo, presenti alcuni elementi di criticità, trattandosi, infatti, di un termine che sembra risultare troppo ravvicinato e che potrebbe, quindi, non consentire l'attivazione di efficaci programmi di formazione a livello regionale e un coerente controllo di qualità degli stessi da parte del Mini-

stero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- c) sulla base, poi, di quanto disposto dall'articolo 8, si sottolinea la necessità di armonizzare i vari profili regionali ad un sistema di riconoscimento che sia il più possibile uniforme agli standard comunitari; inoltre, specialmente nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale, si auspica l'elaborazione di percorsi comuni, di concerto con le autorità regionali e i vari ministeri competenti, al fine di favorire in materia una conoscenza del settore di livello adeguato, anche in termini di standard di sicurezza del lavoro, e sviluppare una efficace mobilità lavorativa sia a livello inter-regionale che nazionale:
- d) nelle more della realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici d'ispezione, si ribadisce l'importanza di mettere, al più presto, a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono servizi di tali esperti; tale aspetto, infatti, risulta essenziale soprattutto in tema di obblighi informativi a tutela del consumatore, così come stabilito dall'articolo 5 del cosiddetto « Codice del consumo ».

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310).

# PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI AIRAUDO ED ALTRI

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013 (C.1310) per le parti di propria competenza;

premesso che:

l'articolo 21, comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

tali importi si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già previsti dalla legislazione vigente (pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016), a cui si aggiungono gli ulteriori stanziamenti previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, attualmente in fase di conversione (in misura di 715 milioni di euro per l'anno 2013);

complessivamente, riguardo agli stanziamenti stabiliti in via diretta dalle norme, l'importo per gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013 risulta ora pari a 1.962,8 milioni di euro;

tuttavia, tali risorse non sono minimamente sufficienti, dal momento che vi è l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro;

la disposizione dell'articolo 21, comma 1, che pure non appare del tutto omogenea e coerente con il contenuto del decreto-legge, se da un lato evidenzia certamente il fatto che anche il Governo riconosce l'estrema urgenza e necessità dell'intervento in materia di cassa integrazione in deroga per il 2013, dall'altro ha carattere poco più che simbolico (+47,8 milioni per il 2013) a fronte delle risorse che servirebbero (+1 miliardo e 400 milioni di euro);

l'intervento per decreto-legge, quindi, non può sottrarsi all'obbligo di stanziare tutte o gran parte delle risorse necessarie per la cassa integrazione in deroga per il 2013, al fine di impedire l'acuirsi ulteriore della crisi sociale e del disagio di lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende in crisi, fallite o non più in grado di stare sul mercato, in attesa di più efficaci interventi di rilancio del mercato, del lavoro e del mondo produttivo;

oltre ad essere simbolico, l'intervento a favore della CIGS contenuta nel decreto rischia di andare a discapito delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dell'editoria;

infatti, con le modifiche dall'articolo 19 del decreto-legge, dal 1º gennaio 2014 viene modificato il regime IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando l'applicazione dell'IVA al 4 per cento per gli

allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali, tra i quali rientrano anche i libri scolastici;

tale misura, secondo la relazione tecnica, assicurerebbe maggiori entrate per circa 125 milioni annui, per coprire le maggiori spese previste dal decreto-legge, tra cui l'aumento di 47,8 milioni per il 2013 a favore della CIGS;

non va taciuto, però, che tale aumento dell'IVA avrebbe un impatto drammatico e metterebbe a rischio la possibilità di assicurare le stesse maggiori entrate preventivate. Infatti verranno a prodursi due effetti opposti e contraddittori: l'aumento dei prezzi dei beni editoriali/culturali e un buco per i conti pubblici – determinato dalla flessione e in alcuni casi dalla « morte » di alcuni segmenti di mercato interessati;

gli edicolanti, i distributori e gli editori hanno lanciato un appello a Governo e Parlamento perché venga soppresso il previsto aumento dell'IVA, ricordando che la filiera della stampa sta attraversando un periodo di pesantissima crisi, che ha già portato alla chiusura di numerose imprese di distribuzione e di punti vendita (meno 5 mila edicole in 5 anni) e alla conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro;

per effetto della modifica in esame ai supporti integrativi verrà applicata l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti, portandola al 21 per cento, con un incremento di oltre il 500 per cento;

la misura di cui all'articolo 19 colpisce in maniera del tutto sperequata, ingiusta e discriminante i prodotti culturali, con insostenibili effetti sulle possibilità di consumo, già ridotte, del pubblico e sull'industria culturale italiana;

è iniquo coprire le maggiori risorse a favore della CIGS con l'aumento dell'IVA sui prodotti editoriali, perché ciò va a scapito di imprese e lavoratori; l'aspetto più drammatico, se possibile, è che a venire penalizzate sarebbero l'informazione, la cultura e l'istruzione, perché anche un cd rom inserito in un dizionario costituisce un allegato al quale verrebbe applicata l'IVA al 21 per cento, ma altrettanto vale per le riviste che fanno divulgazione scientifica, per quelle che si occupano di cinema e di musica o per quelle che diffondono la conoscenza delle lingue;

solo un legislatore miope può pensare che per questa via l'Italia possa tornare ad essere competitivo. L'informazione e la cultura sono la radice della democrazia e il primo fattore di investimento per un Paese che vuole crescere in civiltà ed economia. L'applicazione di un IVA ridotta al 4 per cento sui prodotti editoriali e culturali non può essere considerata né un privilegio, né una mera perdita per le casse dello Stato, ma una forma di investimento molto produttiva;

il Governo non può non sostituire la copertura finanziaria di cui all'articolo 19 e stanziare anche maggiori risorse a favore della CIGS, ad esempio incrementando l'aliquota del prelievo erariale unico sui giochi (PREU), oppure procedendo a una riduzione delle voci più improduttive dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98 (tax expenditure),

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 19, che avrebbe effetti negativi sull'occupazione, e vengano stanziate maggiori risorse a favore della CIGS, individuando le necessarie coperture finanziarie.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (C. 1310 Governo, approvato dal Senato) e la relazione tecnica annessa;

preso atto della significativa urgenza e necessità del provvedimento, in vista dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo, a fronte della procedura d'infrazione avviata in data 24 settembre 2012 nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, in relazione alla mancata attuazione della predetta direttiva;

rilevato che, tra le finalità del provvedimento, viene citata anche quella di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature tecnologiche sostenibili nel settore delle costruzioni e il rilancio dell'occupazione;

ritenuto che, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, il provvedimento inserisce un aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti;

considerato che l'articolo 8 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, così come ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi;

tenuto conto che l'articolo 21 risulta di particolare interesse per la XI Commissione, atteso che, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

preso atto che tale rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, pur non risultando del tutto omogeneo e coerente con il contenuto del provvedimento, non può non essere accolto con favore dalla Commissione, essendo rivolto a fronteggiare la grave crisi occupazionale che affligge il Paese, ribadendo un'attenzione sia del Governo sia del Parlamento nell'attivazione di ogni risorsa disponibile per cercare di rilanciare l'occupazione e sta-

bilizzare i lavoratori che si trovano maggiormente in difficoltà,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si ricorda al Governo, anche in questa sede, l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro, così come il « varo » di una cabina di regia a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, che sembra non essere più procrastinabile, ricorrendo a forme di copertura alternative a quella di cui all'articolo 19;

b) in merito all'articolo 17, si rileva come il termine del 31 ottobre 2013, stabilito dal comma 2 del suddetto articolo, presenti alcuni elementi di criticità, trattandosi, infatti, di un termine che sembra risultare troppo ravvicinato e che potrebbe, quindi, non consentire l'attivazione di efficaci programmi di formazione a livello regionale e un coerente controllo

di qualità degli stessi da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) sulla base, poi, di quanto disposto dall'articolo 8, si sottolinea la necessità di armonizzare i vari profili regionali ad un sistema di riconoscimento che sia il più possibile uniforme agli standard comunitari; inoltre, specialmente nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale, si auspica l'elaborazione di percorsi comuni, di concerto con le autorità regionali e i vari ministeri competenti, al fine di favorire in materia una conoscenza del settore di livello adeguato, anche in termini di standard di sicurezza del lavoro, e sviluppare una efficace mobilità lavorativa sia a livello inter-regionale che nazionale:

d) nelle more della realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici d'ispezione, si ribadisce l'importanza di mettere, al più presto, a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono servizi di tali esperti; tale aspetto, infatti, risulta essenziale soprattutto in tema di obblighi informativi a tutela del consumatore, così come stabilito dall'articolo 5 del cosiddetto « Codice del consumo ».

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Affari sociali)

## SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Mario Negri, della Lega antivivisezione (LAV), dell'Associazione Pro-Test, del professor Piergiorgio Strata, emerito di neurofisiologia presso l'Università di Torino, e della dottoressa Candida Nastrucci, biologa molecolare, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge C. 1326, approvato dal Senato, «Legge di delegazione europea 2013 » e C. 1327, approvato dal Senato, «Legge europea 2013 »	229
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	230
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	230
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	231
ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)	235
AVVERTENZA	233

# AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 luglio 2013.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Mario Negri, della Lega antivivisezione (LAV), dell'Associazione Pro-Test, del professor Piergiorgio Strata, emerito di neurofisiologia presso l'Università di

Torino, e della dottoressa Candida Nastrucci, biologa molecolare, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge C. 1326, approvato dal Senato, «Legge di delegazione europea 2013 » e C. 1327, approvato dal Senato, «Legge europea 2013 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 13.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

#### La seduta comincia alle 13.10.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere.

Roberto MARTI (PdL), relatore, illustra la proposta di parere, favorevole con un'osservazione volta a recepire, in particolare, una considerazione critica emersa nel corso del dibattito che si è svolto nella giornata di ieri (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.** (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che si è testé concluso un ciclo di audizioni informali, nel corso delle quali sono stati forniti elementi di conoscenza utili al prosieguo del dibattito nonché ai fini della presentazione degli emendamenti, il cui termine di presentazione è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Non essendovi altre richieste di intervento, da, quindi, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per la replica.

Anna Margherita MIOTTO (PD), relatore, anche alla luce degli ulteriori spunti di riflessione offerti dalle audizioni appena svolte, ribadisce quanto aveva già rilevato nella seduta di ieri, a proposito del carattere problematico dell'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2013, recante criteri di delega per il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziando come le criticità connesse a tale disposizione si tradurranno nella presentazione di proposte emendative. Osserva che, in particolare, sono stati segnalati alcuni punti della predetta disposizione che necessiterebbero di essere modificati, corrispondenti al contenuto di cui alle lettere b), d), e), ma, soprattutto, f), in quanto desta preoccupazione il divieto di utilizzo di animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso.

Fa presente, quindi, che intervenire sui suddetti punti implicherebbe il fatto che il provvedimento debba ritornare al Senato per essere sottoposto alla seconda lettura.

Ritiene, pertanto, che, *rebus sic stantibus*, sia fondamentale l'interlocuzione con il Governo, il quale a suo avviso deve dare conto dell'orientamento che intende assumere nella fase di attuazione della delega, anche in considerazione di quanto prevede il comma 2 dell'articolo 13, per cui nell'applicazione dei principi e criteri direttivi recati dal comma 1 del medesimo articolo il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

Chiede, dunque, al sottosegretario Fadda di sapere se il Governo intenda o meno avvalersi di una certa discrezionalità nell'esercizio della delega e se ritiene che il testo licenziato dal Senato possa essere modificato ovvero se esso rappresenti una soluzione di mediazione rispetto alla quale reputi inopportuno intervenire.

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime innanzitutto apprezzamento per la serietà con la quale la Commissione ha inteso approfondire il tema di cui all'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea, attraverso lo svolgimento di un ampio dibattito e di un ciclo di audizioni, che hanno avuto luogo nonostante i tempi ristretti a disposizione della Commissione. Fa presente, altresì, come dal dibattito svolto sul punto emerga chiaramente la tensione politica che esso provoca, non solo tra i diversi gruppi ma anche tra gli appartenenti allo stesso gruppo.

Per quanto riguarda il testo licenziato dal Senato, rileva che, in generale, in un sistema caratterizzato dal bicameralismo perfetto, è oggettivamente avvantaggiata la Camera che affronta per prima l'esame di un certo provvedimento.

Osserva, quindi, che nel corso dell'esame presso il Senato è stato raggiunto un punto di equilibrio tra due posizioni molto lontane l'una dall'altra, quella degli animalisti e quella dei rappresentanti del mondo scientifico, ragion per cui reputa non opportuno apportare modifiche a un

testo che è frutto di una mediazione lunga e complessa, come attesta la stessa durata dell'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Ribadendo, dunque, l'invito alla Commissione a non modificare il testo licenziato dal Senato, per le ragioni addotte, assicura che, nondimeno, il Governo assume l'impegno a tenere conto delle indicazioni che la Commissione stessa vorrà dare soprattutto per quanto concerne l'interpretazione dei punti più controversi dell'articolo 13, facendo ricorso a strumenti di indirizzo quali l'ordine del giorno in Assemblea ed eventualmente anche una risoluzione da approvare in Commissione.

Pierpaolo VARGIU, presidente, dopo aver ricordato nuovamente che il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame scade alle ore 16 di oggi, avverte che la Commissione procederà all'esame di tali emendamenti nella giornata di domani, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.15.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda.

# La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica.

C. 100 Binetti e C. 702 Grassi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio 2013. Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte, che sulle proposte di legge C. 100 Binetti e C. 702 Grassi, « Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica », il Comitato ristretto, riunitosi l'11 luglio scorso, ha predisposto una proposta di testo unificato che invito il relatore, on. Grassi, ad illustrare.

Gero GRASSI (PD), relatore, nell'illustrare la proposta di testo unificato elaborata in sede di Comitato ristretto (vedi allegato 2), si sofferma soprattutto su alcuni punti che sono stati inseriti nel testo al fine di superare le perplessità che erano state manifestate nel corso del dibattito.

Fa riferimento, in particolare, al comma 3 dell'articolo 1, che, per scongiurare margini di incertezza, prevede espressamente che possono essere utilizzati ai fini di studio e di ricerca scientifica i corpi dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge n. 578 del 1993, nonché al comma 3 dell'articolo 3, che per i minori di età prevede che il consenso all'utilizzo del corpo debba essere manifestato da entrambi i genitori.

Marialucia LOREFICE (M5S) rileva che in sede di Comitato ristretto aveva chiesto al relatore di eliminare il riferimento alla legge n. 578 del 1993.

Gero GRASSI (PD), relatore, fa presente che non è possibile accedere alla richiesta avanzata dal deputato Lorefice, dal momento che la suddetta legge reca la disciplina vigente in materia di accertamento e di certificazione della morte. Osserva, pertanto, non è nella disponibilità della Commissione derogare alle leggi vigenti, a prescindere dal fatto di richiamarle espressamente nel testo.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, teso alla risoluzione dei punti critici emersi nella discussione, al fine di addivenire ad una soluzione il più possibile condivisa.

Giulia GRILLO (M5S) si domanda se non sarebbe più opportuno citare una disposizione specifica della richiamata legge, in quanto particolarmente attinente al tema oggetto del provvedimento in esame.

Gero GRASSI (PD), relatore, ritiene preferibile mantenere il riferimento alla legge n. 578 del 1993 anziché ad una singola disposizione della stessa, in quanto vi sono diversi articoli che riguardano l'accertamento e la certificazione della morte.

Paola BINETTI (SCpI) rileva come non vi siano ragioni per dubitare che il provvedimento in esame trovi applicazione nei confronti dei soggetti che sono sicuramente morti, non essendo in questo caso in discussione l'accertamento della morte come avviene, invece, nel caso di morte cerebrale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, invita a non riaprire una discussione su un punto che è stato oramai chiarito dal relatore nel corso delle precedenti sedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone, quindi, in votazione la proposta di testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di giovedì 25 luglio 2013.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 262 Fucci.

#### RELAZIONI AL PARLAMENTO

Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2.

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato):

rilevato che l'articolo 20 del decretolegge in titolo assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2014, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici ovunque essi si trovino, mentre prima tale aliquota era riservata solo ai distributori automatici che non fossero collocati in determinati contesti, quali ospedali e case di cura; considerata la rilevanza sociale annessa alla possibilità di accedere all'erogazione tramite distributori automatici di alimenti e bevande in contesti quali ospedali e case di cura,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 20 del decreto-legge in titolo, nel senso di mantenere il regime IVA agevolato con riferimento alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici che si trovino negli ospedali e nelle case di cura, individuando pertanto una diversa modalità per la copertura finanziaria derivante dagli oneri per l'applicazione delle misure previste dal decreto stesso.

Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi.

# TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

#### ART. 1.

# (Oggetto).

- 1. La presente legge disciplina l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti ai fini di studio e di ricerca scientifica di soggetti dei quali è stata accertata la morte e che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 della presente legge.
- 2. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* è informato ai princìpi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
- 3. Sono da intendersi utilizzabili ai fini di studio e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

#### ART. 2.

## (Promozione dell'informazione).

1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

- 2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:
- a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente legge;
- b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

# ART. 3.

# (Manifestazione del consenso).

- 1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all'articolo 4 o all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l'obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento.
- 2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all'articolo 4 di comunicare all'ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma

- 1 del presente articolo. L'ufficio di stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.
- 3. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori.

#### ART. 4.

# (Centri di riferimento).

1. Il Ministro della salute individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini di cui alla presente legge.

#### Art. 5.

# (Restituzione della salma).

- 1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che hanno ricevuto in consegna per fini di studio e di ricerca scientifica la salma di un soggetto di cui all'articolo 1, sono tenuti a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno dalla data della consegna.
- 2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1.

#### Art. 6.

(Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca).

1. L'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.

#### Art. 7.

# (Regolamento di attuazione).

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione della presente legge al fine di:
- a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a un anno, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione in condizioni dignitose alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione;
- *b)* indicare le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini di cui alla presente legge;
- c) individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8.

# ART. 8.

## (Copertura finanziaria).

- 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro nell'anno 2013 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro nell'anno 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 9.

# (Abrogazioni).

1. È abrogato l'articolo 32 del RD 31 agosto 1933, n. 1592.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

# (Agricoltura)

# SOMMARIO

INTERROGAZIONI:
5-00001 Faenzi: Sull'utilizzo non dichiarato in etichetta di carne di cavallo nei prodotti alimentari
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-00321 Fanucci: Sui ritardi nei pagamenti in favore degli operatori del settore ippico
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
RISOLUZIONI:
7-00050 Carra: Interventi per la crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013.
7-00062 Caon: Interventi per la crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013 (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00006)
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)
COMITATO RISTRETTO:
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni
SEDE REFERENTE:
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e Fiorio C. 1049 (Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1049)
SEDE CONSULTIVA:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato. Relazione alla XIV Commissione.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato. Relazione alla XIV Commissione.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1. Parere alla XIV Commissione (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
HEELOLO DI DECIDENZA INTECDATO DAI DADDECENTANTI DEI CDUDDI

## INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

#### La seduta comincia alle 9.15.

5-00001 Faenzi: Sull'utilizzo non dichiarato in etichetta di carne di cavallo nei prodotti alimentari.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Monica FAENZI (PdL), replicando, sottolinea l'importanza di una normativa sulla etichettatura di origine e sulla tracciabilità delle carni lavorate, anche in conformità alla legislazione nazionale promossa dal Governo Berlusconi nella passata legislatura. Tale normativa, che probabilmente non interessa alcuni Paesi del Nord Europa, è invece essenziale per il sistema agroalimentare italiano, che punta sulla qualità dei prodotti e che subisce un gravi danno di immagine da episodi come quelli oggetto della sua interrogazione, che producono diffidenza nei consumatori.

Per quanto riguarda la vicenda specifica, ricorda che nei campioni analizzati sono state ritrovate anche tracce di farmaci utilizzati per i cavalli che svolgono attività sportiva. In proposito, ricorda altresì che i proprietari devono dichiarare se tali animali sono destinati alla macellazione, cosa che impedisce l'uso di alcuni farmaci, consentiti invece per quelli di cui non si prevede la macellazione.

Auspica pertanto che il Governo voglia attivarsi affinché la relazione della Commissione europea prevista dal regolamento europeo sull'etichettatura dei prodotti alimentari, e in particolare quella relativa alle carni utilizzate come ingrediente, sia presentata in anticipo rispetto al termine stabilito.

Si dichiara infine soddisfatta per l'impegno manifestato dal Governo nella sua risposta, augurandosi che l'attenzione dello stesso Governo rimanga alta su questioni che sono essenziali per il settore agroalimentare italiano, che sta dimostrando di essere trainante per l'economia del Paese.

Paolo COVA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, sottolinea l'importanza di una disciplina normativa distinta per gli equini destinati all'attività sportiva e quelli considerabili da compagni », anche ai fini della tracciabilità delle carni.

Luca SANI, *presidente*, prende atto dell'intervento del deputato Cova, che non appare tuttavia propriamente un intervento sui lavori.

Sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà al termine della discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 10.50.

5-00321 Fanucci: Sui ritardi nei pagamenti in favore degli operatori del settore ippico.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Edoardo FANUCCI (PD), replicando, si dichiara moderatamente soddisfatto per la risposta del Governo, almeno per l'attenzione che lo stesso pone rispetto ai problemi del settore ippico, anche se non ha compreso esattamente la risposta ad alcuni quesiti della sua interrogazione, come quello relativo ai 17,5 milioni di euro provenienti dal prelievo erariale unico.

Precisa poi che non intende mettere in discussione i dati illustrati dal rappresentante del Governo, che anzi ringrazia per aver voluto visitare alcuni impianti ippici, a seguito del confronto avuto sul tema. Deve tuttavia rilevare che le iniziative assunte recentemente dal Governo hanno determinato un'ulteriore contrapposizione tra gli operatori che hanno potuto beneficiare dei 31 milioni di euro messi a disposizione e la gran parte delle scuderie, degli allevatori e dell'indotto della filiera ippica, che invece non ne hanno beneficiato. Ciò ha determinato un forte malcontento nel settore, che si innesta su una situazione di grave crisi, per affrontare la quale i tempi sono ormai esauriti. Come faranno gli operatori a lavorare con i ritardi nei pagamenti dei premi indicati dalla stessa risposta del Governo? Peraltro, la normativa europea sui termini di pagamento vincola l'Italia.

Per quanto riguarda il dettaglio della risposta ai puntuali quesiti posti nella sua interrogazione, il cui elemento centrale investe proprio i ritardi nei pagamenti, prende atto dei ritardi dovuti alla fine della legislatura e al cambio di Governo e ritiene che, pragmaticamente, si debba guardare al futuro e comprendere, al di là delle buone intenzioni del Governo, come si intenda garantire i pagamenti nel termine di 60 giorni. Da questo punto di vista, ritiene che il decreto interministeriale annunciato sia una condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire la normalizzazione dei pagamenti. Ritiene anche che non si possano discriminare gli operatori in base al dato dell'emissione della fattura, aspetto regolato dalla legge e che richiama piuttosto annose questioni di tipo burocratico.

In definitiva, ritiene che il Governo debba invertire la rotta e impegnarsi per il rilancio del settore ippico, che ha un indotto capillarmente distribuito sul territorio nazionale. Ritiene anche che il noto unitario della Commissione Agricoltura sul tema – che conosce anche attraverso l'azione dei deputati Faenzi, Oliverio e L'Abbate – faccia ben sperare circa l'esito bipartisan di un intervento legislativo. Nel ricordare che la questione è oggetto anche del progetto di legge sulla delega fiscale, in corso di esame presso la Commissione Finanze, che prevede specifici principi di-

rettivi per il settore ippico. Ribadisce in ogni caso che continuerà ad assicurare il suo impegno sulla materia in esame.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### La seduta termina alle 11.

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

#### La seduta comincia alle 9.25.

7-00050 Carra: Interventi per la crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013.

7-00062 Caon: Interventi per la crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013.

(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00006).

Luca SANI, *presidente*, avverte che le risoluzioni all'ordine del giorno vertono sul medesimo oggetto e pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

#### La Commissione concorda.

Marco CARRA (PD), illustrando la sua risoluzione n. 7-00050, auspica che si possa giungere ad un testo unitariamente condiviso dalla Commissione e dal Governo.

Nel merito, ricorda che, d'intesa con i colleghi lombardi del suo gruppo, ritiene opportuno integrare la risoluzione anche con riferimento alla eccezionale grandinata che la scorsa settimana ha colpito soprattutto le province di Cremona e Mantova, danneggiando gravemente le coltivazioni, come quelle di melone.

Per quanto riguarda gli eventi meteorologici della stagione passata già oggetto della sua risoluzione, ricorda che il Consiglio regionale della Lombardia ha già approvato un documento che chiede al Governo di agire tempestivamente. Chiede pertanto al Governo se la regione Lombardia abbia adottato gli atti di sua competenza per mettere il Governo in condizioni di procedere, ciò che allo stato non risulta. Al riguardo, premesso che la priorità sta nel fornire risposte celeri e soddisfacenti agli agricoltori, deve evidenziare un dato politico: il Governo viene costantemente chiamato in causa, ma spesso le vere inadempienze stanno altrove.

Roberto CAON (LNA), illustrando la sua risoluzione n. 7-00062, sottolinea che la stessa intende stimolare il Governo a concludere un procedimento che la regione Lombardia risulta avere avviato. Ritiene inoltre essenziale che il Governo metta a disposizione le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza che si è verificata.

Condivide infine l'opportunità di pervenire ad una risoluzione unitaria.

Franco BORDO (SEL), nel dichiarare di voler sottoscrivere la risoluzione del deputato Carra, auspica che la Commissione pervenga al più presto all'approvazione di una risoluzione unitaria.

Nel merito, ricordando che la situazione che si è verificata in Lombardia appare sottovalutata, ricorda che la mancata primavera del 2013 ha causato gravi danni alle colture, che produrranno ricadute negative anche sul settore zootecnico.

Tuttavia, le risoluzioni in titolo sono state presentate a giugno e non tengono conto del fatto che il 13 luglio scorso, su un'ampia porzione di territorio lombardo tra le province di Brescia, Cremona e Mantova, si è abbattuta una tempesta di grandine, pioggia e vento, che ha distrutto coltivazioni e strutture adibite all'attività agricola. In particolare, sono state colpite

le coltivazioni di melone e di pomodoro e quelle destinate all'alimentazione animale. Per fronteggiare l'emergenza, lo scorso lunedì è stata convocata una riunione dei rappresentanti delle istituzioni presso la prefettura di Cremona e un'altra è stata convocata dal Sottosegretario Martina per la prossima settimana.

Chiede pertanto che nella risoluzione sia inserito anche il riferimento alla calamità dello scorso 13 luglio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime rispetto per l'iniziativa dei colleghi, che richiamano l'attenzione sugli eventi calamitosi che hanno colpito la Lombardia negli scorsi mesi. Deve tuttavia ricordare che lo scorso 4 giugno una eccezionale grandinata ha colpito la provincia di Crotone, danneggiando in misura molto grave le colture cerealicole, viticole e ortofrutticole e rendendo impossibili i raccolti.

Invita pertanto a valutare la possibilità di estendere le risoluzioni anche ad altri territori colpiti da eccezionali eventi atmosferici analoghi a quelli che hanno interessato la Lombardia.

Alan FERRARI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che nella regione Lombardia gli eventi calamitosi si sono verificati in un'annata del tutto particolare, caratterizzata da condizioni meteorologiche che non hanno consentito le normali attività colturali.

Per quanto riguarda le procedure per gli indennizzi agli agricoltori, ritiene necessario verificare se la regione Lombardia, che ha chiesto alle province di definire un primo quadro dei danni, abbia poi compiuto gli atti conseguenti. Chiede pertanto al Governo di procedere a tale verifica, curando che l'intera procedura vada a buon fine. Deve in ogni caso sottolineare che la regione – che si vanta di poter trattare direttamente con l'Unione europea – sembrerebbe stare ora cercando di scaricare sulle province i ritardi che si sono registrati.

In ogni caso, considera prioritario dare risposte certe agli agricoltori.

Maria ANTEZZA (PD) ritiene utile e opportuna una ricognizione delle regioni colpite da eccezionali avversità atmosferiche. Propone altresì che la risoluzione faccia complessivamente riferimento a tali alle aree colpite da eventi analoghi.

Roberto CAON (LNA) ritiene opportuno, con le risoluzioni all'ordine del giorno, affrontare l'emergenza nella regione Lombardia. È in ogni caso disponibile ad affrontare con specifiche risoluzioni le analoghe esigenze di altri territori.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE esprime il giudizio favorevole del Governo sulle risoluzioni all'ordine del giorno, apprezzando anche la presentazione di una risoluzione unitaria. Annuncia in proposito che il Ministero verificherà lo stato delle procedure che riguardano la regione Lombardia, impegnandosi ad accelerare i tempi per atti di sua competenza, non appena se ne realizzeranno le condizioni.

Sottolinea poi che vi è il tema generale delle purtroppo ricorrenti calamità e del tempestivo ristoro delle aziende agricole, tema che conosce bene anche in ragione della sua passata esperienza di assessore regionale.

Condivide al riguardo l'utilità di una ricognizione delle avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo periodo, su cui potrebbe riservarsi di riferire in una prossima seduta. In generale, andrebbero poi sollecitate le altre istituzioni competenti a completare le procedure amministrative per la parte di loro competenza.

Paolo COVA (PD) sottolinea che nella regione Lombardia le avverse condizioni metereologiche protrattesi per mesi hanno impedito le semine invernali, i raccolti e le semine primaverili.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) osserva che è indubbia la necessità di una ricognizione sui territori interessati da calamità atmosferiche, tenendo conto delle diverse distribuzioni di competenze che sono previste nelle diverse regioni. Per

quanto riguarda la Calabria, la provincia dovrebbe aver proceduto alle verifiche di sua competenza, mentre non è noto se la regione ha esaurito la procedura. In ogni caso, non ritiene sia opportuno, dal punto di vista del metodo, sollecitare le regioni a procedere alla verifica dei danni, posto che se vi sono stati danni effettivi le competenti istituzioni dovrebbero aver avviato gli adempimenti di loro competenza

Per quanto riguarda le risoluzioni all'ordine del giorno, ritiene che la Commissione possa limitarsi ad affrontare oggi le questioni che riguardano la regione Lombardia, fermo restando che deve essere chiaro che vi sono situazioni analoghe che riguardano altri territori.

Mino TARICCO (PD), nel condividere le riflessioni del collega Oliverio, ricorda che anche nella regione Piemonte vi sono state aree colpite da piogge eccezionali, che hanno provocato danni all'agricoltura.

Ritiene pertanto possibile limitare il dibattito odierno alla regione Lombardia, tenendo però presente il quadro complessivo dei danni ai cicli produttivi prodotti dalle avversità atmosferiche.

Giuseppe ROMELE (PdL), considerata l'iniziativa assunta dai colleghi presentatori delle risoluzioni, considera corretto affrontare oggi la situazione della regione Lombardia, ferma restando la sua disponibilità ad affrontare le analoghe emergenze verificatesi in altre regioni.

Franco BORDO (SEL) invita a concludere la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Mario CATANIA (SCpI) è disponibile ad esaminare oggi le risoluzioni presentate per la situazione della Lombardia, colpita dal mese di febbraio da condizioni climatiche eccezionali. Per rispetto del lavoro dei colleghi, non ne chiede quindi l'ampliamento ad altre situazioni, pur ricordando che analoghe avversità hanno colpito anche altri territori, come il Piemonte e il Veneto.

In linea generale, invita poi la Commissione a riflettere sulle condizioni climatiche che si sono registrate negli ultimi anni che, da un lato, hanno determinato il prosciugamento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale (che peraltro consente di erogare indennizzi di importo piuttosto modesto rispetto all'entità dei danni) e, dall'altro, manifestano una preoccupante tendenza ad estendersi e intensificarsi. Il problema di fondo è quindi quello di individuare un meccanismo idoneo a fornire una risposta adeguata alle esigenze. Al riguardo, sottolineando che non esiste una linea di spesa che possa coprire gli eventi non previsti dall'attuale sistema assicurativo, ricorda che il Dicastero agricolo aveva cominciato a valutare la possibilità di un piano per radicare sul territorio un sistema assicurativo « performante ». Ritiene pertanto utile acquisire sull'argomento gli orientamenti del Governo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) non insiste per ampliare il contenuto delle risoluzioni all'ordine del giorno. Deve in ogni caso sottolineare che non si comprende come mai la regione Lombardia non abbia effettuato gli adempimenti di sua competenza, visto che le avversità in questione si sono verificate da mesi. Si tratta di un atteggiamento da stigmatizzare, anche considerato che il competente assessore regionale spesso lamenta i ritardi dello Stato, ma non risulta aver avanzato ancora alcuna richiesta. In questo caso, quindi, lo Stato sembra andare oltre quanto richiesto dalla regione.

Michele ANZALDI, nel ricordare che anche in Emilia-Romagna gli ultimi eventi atmosferici hanno provocato seri danni all'agricoltura, raccoglie l'invito dei colleghi ad affrontare oggi solo la situazione della regione Lombardia. Ritiene in ogni caso che sarebbe un segnale positivo mettere in calendario il tema del come affrontare i cambiamenti climatici, anche alla luce della esiguità degli indennizzi oggi possibili.

Luca SANI, presidente, ricorda che nella recente audizione dei membri italiani della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, il Presidente De Castro ha segnalato che il tema delle calamità è stato considerato nell'ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC).

Sospende quindi brevemente la seduta per consentire l'elaborazione di una risoluzione unitaria, sulla base del dibattito svoltosi.

# La seduta sospesa alle 10.10 riprende alle 10.40.

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata presentata una risoluzione unitaria, che assume il numero 8-00006 (*vedi allegato 3*).

Mino TARICCO (PD) giudica positivamente la risoluzione presentata, che affronta una situazione seria. Invita in ogni caso a prestare attenzione e solidarietà anche rispetto ai problemi analoghi che sussistono in altre realtà regionali. Ricorda in proposito i danni già accertati nella regione Piemonte, che solo per i danni ai beni pubblici ammontano a circa 80 milioni di euro.

Maria ANTEZZA (PD), associandosi alle considerazioni del collega Taricco e augurandosi che per la regione Lombardia sia stata attivata la procedura per il ristoro dei danni, invita a prendere in considerazione anche i territori colpiti da eventi analoghi e soprattutto quelli per i quali da tempo è stato dichiarato lo stato di calamità, senza che tuttavia gli agricoltori abbiano ancora potuto ricevere gli indennizzi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) voterà a favore della risoluzione unitaria presentata, dichiarando in ogni caso di condividere le riflessioni del collega Taricco.

Silvia BENEDETTI (M5S) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla risoluzione unitaria, a condizione che si approvino analoghi impegni anche per le altre regioni che si trovino in situazioni analoghe.

Franco BORDO (SEL) si dichiara favorevole alla risoluzione unitaria, manifestando disponibilità a sostenere analoghe iniziative per altri territori interessati da calamità.

Roberto CAON (LNA) si associa alla disponibilità manifestata dai colleghi per l'assunzione di analoghe iniziative anche per altre regioni.

Il sottosegretario Giuseppe CASTI-GLIONE esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione unitaria testé presentata.

La Commissione approva infine la risoluzione n. 8-00006 (vedi allegato 3).

#### La seduta termina alle 10.50.

#### **COMITATO RISTRETTO**

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio,C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.

#### **SEDE REFERENTE**

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

#### La seduta comincia alle 15.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, iniziato nella seduta del 20 maggio 2013.

Luca SANI, presidente, ricorda che nella seduta del 20 maggio la relatrice Mongiello ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta del 2 luglio è stato formalizzato l'abbinamento della proposta di legge C. 1052 Caon. Avverte quindi che è stata successivamente assegnata la proposta di legge C. 1223 Gallinella, che, vertendo sulla stessa materia, è stata ugualmente abbinata alle altre.

Colomba MONGIELLO (PD), relatore, fa presente che le due proposte di legge assegnate da ultimo perseguono finalità analoghe a quelle della proposta Realacci C. 77, essendo tutte ispirate ai medesimi principi della promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari a filiera corta.

Rileva tuttavia che sussistono lievi, ma significative differenze o approcci di vedute, nella proposta di legge Gallinella C. 1223. Essa infatti si distingue dalle altre non utilizza la dicitura « chilometro zero », ma quella « chilometro utile », individuando un criterio quantitativo più restrittivo rispetto a quello delle altre proposte (50 chilometri di distanza, invece che di 70, tra il luogo di produzione dei prodotti agroalimentari e luogo di vendita degli stessi). Inoltre, essa definisce anche

un nuovo soggetto giuridico volto ad assicurare la qualità diffusa nella catena di vendita, ossia il « sistema di garanzia partecipativa », i cui attori sono i produttori ed i consumatori che instaurano relazioni di fiducia e di trasmissione delle conoscenze sulla cui base si fonda il conferimento della certificazione della qualità.

Propone infine di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, nel quale in cui analizzare ed approfondire con maggior dettaglio le tre proposte di legge, al fine di formulare un testo da sottoporre alla Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che la sua proposta di legge, nella definizione del chilometro utile, prevede che le aree di produzione e trasformazione siano poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita oppure siano ricomprese nei territori di comuni confinanti, per tener conto delle realtà territoriali. Inoltre, si cerca di ricomprendere anche soggetti sostanzialmente fuori dal mercato, per i quali si prevede apposito albo regionale, l'iscrizione al quale è gratuita.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Luca SANI, *presidente*, si riserva la nomina dei componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

C. 898 Faenzi e Fiorio C. 1049.

(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1049).

Luca SANI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1049 Fiorio che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 898, di cui è già iniziato l'esame, è stata

ad essa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento. Ricorda inoltre che nella seduta del 12 giugno 2013 la Commissione ha proceduto alla nomina di un Comitato ristretto.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.10.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Relazione alla XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione alla XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII. n. 1.

Parere alla XIV Commissione.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 16 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Mongiello ha svolto la relazione introduttiva.

Franco BORDO (SEL) preannuncia la presentazione di una proposta di parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Monica FAENZI (PdL) segnala la necessità, facendo anche seguito allo svolgimento di una sua interrogazione nella seduta odierna sull'utilizzo non dichiarato in etichetta di carne di cavallo in alcuni prodotti alimentari, di sollecitare il Governo di intervenire presso la Commissione europea, affinché sia anticipata il prima possibile la presentazione della relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si tratta della relazione sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, per la quale il termine ultimo di presentazione è il 31 dicembre 2013. Ciò consentirebbe di accelerare la previsione dell'obbligatorietà di tale indicazione, al fine di prevenire fenomeni di adulterazione o contraffazione dei prodotti agroalimentari e di fronteggiare il fenomeno dell'agropirateria, le cui dimensioni arrecano evi- 15.15 alle 15.20.

denti danni all'economia agroalimentare italiana e al sistema delle imprese del settore.

Susanna CENNI (PD) riterrebbe opportuno, qualora non si determinino le condizioni per emendare i disegni di legge in esame, prevedere almeno una precisazione interpretativa dell'articolo 26 del disegno di legge C. 1327, che disciplina l'esercizio delle deroghe in materia di caccia.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.15.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

# Interrogazione n. 5-00001 Faenzi: Sull'utilizzo non dichiarato in etichetta di carne di cavallo nei prodotti alimentari.

# TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione proposta dall'onorevole Faenzi è riferita al ritrovamento di carne equina, non dichiarata, in alcuni prodotti carnei.

In seguito a tale fatto, sono stati tempestivamente intensificati i controlli di rintracciabilità mediante l'attivazione di un programma straordinario attuato dal Comando carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC), allo scopo di accertare la conformità delle carni fresche e dei prodotti a base di carne ai relativi disciplinari di produzione, nonché la natura e l'origine delle carni utilizzate, ivi compresa l'eventuale presenza, nei prodotti trasformati, di carni di specie diverse da quelle dichiarate in etichetta.

Da quanto emerso dalle verifiche eseguite, l'episodio in questione appare riconducibile ad un fenomeno di contraffazione agroalimentare su scala nazionale e comunitaria che, dal punto di vista della sicurezza alimentare, non rappresenta un pericolo per i consumatori.

Infatti, i risultati dei *test* condotti dalle competenti autorità degli Stati membri nell'ambito del piano di controlli proposto dalla Commissione europea (intrapreso lo scorso febbraio) hanno confermato che l'avvenimento, lungi dal riguardare la sicurezza alimentare, raffigura piuttosto una fattispecie di etichettatura fraudolenta.

Tuttavia, al fine di evitare analoghi casi futuri, la Commissione europea presenterà nei prossimi mesi una revisione della normativa comunitaria (pacchetto sulla salute animale e vegetale) per rafforzare i controlli lungo tutta la catena alimentare e per poter applicare le idonee sanzioni finanziarie agli autori di tale tipologia di frode alimentare.

Per quanto riguarda l'obbligo di tracciabilità, devo far presente che viene assolto attraverso la documentazione annessa ai prodotti importati e agli elementi identificativi riportati sull'imballaggio dei prodotti stessi.

A breve, diventerà obbligatoria anche l'« etichetta trasparente » che permetterà di identificare l'origine degli alimenti.

Riguardo all'anagrafe degli equidi, segnalo che era già contemplata dal nostro ordinamento e che attraverso le linee guida di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2009, in coerenza con il regolamento (CE) n. 504/2008, è stato disposto che tutti gli equidi debbano essere identificati mediante l'applicazione di un dispositivo elettronico, detto *trasponder*, e dotati di un documento di identificazione e cioè di un vero e proprio « passaporto » collegato al singolo *trasponder*.

I responsabili del funzionamento del sistema sono, ciascuno per le proprie competenze, le associazioni nazionali allevatori di razza e, per i cavalli non iscritti in libri genealogici ufficialmente riconosciuti, l'Associazione italiana allevatori e le sue strutture periferiche.

Per quanto riguarda gli equidi iscritti nei libri genealogici, le competenze sono state svolte da ASSI fino alla sua avvenuta soppressione con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che ha disposto la ripartizione delle relative funzioni e dotazioni tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle

dogane e, pertanto, attraverso i provvedimenti attuativi conseguenti le attribuzioni in materia sono transitate a livello di amministrazione centrale.

Ciò detto, al fine di garantire il consumatore finale sulla salubrità dei prodotti derivati dagli equidi, si provvede all'identificazione degli equidi, all'inoculazione del trasponder, al rilascio del passaporto e alla registrazione dell'equide nonché di ogni altro avvenimento che lo riguarda (compravendita, morte, furto, eccetera) in un'apposita Banca dati equidi (BDE) ove è indicata, accanto alla destinazione finale, anche se trattasi di equide diretto alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) o meno (non DPA).

In tal modo, le aziende sanitarie locali (ASL) hanno la possibilità di pianificare l'attività di vigilanza anche in considerazione della presenza o meno in un'azienda di equidi DPA, mentre i mattatoi, prima di macellare un equide e introdurne le carni nella catena alimentare, verificano, con collegamento diretto alla banca dati, che l'equide sia registrato e destinato al consumo umano.

Ricordo inoltre che il Ministero della salute (autorità competente per la sicurezza sulle importazioni di merci di interesse sanitario), a seguito dell'emergenza sanitaria paventata a seguito dell'utilizzo fraudolento di carne equina, ha emanato un'ordinanza in materia di identificazione

sanitaria degli equidi. Si tratta di un provvedimento che, oltre ad escludere dall'alimentazione umana tutti gli equidi per i quali siano accertate incongruenze rispetto all'identificazione, impone ai servizi veterinari di identificare quelli di età superiore ai 12 mesi non ancora identificati nonché di rettificare, nella Banca dati nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, le informazioni recuperate dalla BDE (ove non coerenti con la situazione reale riscontrata in fase di controllo).

Riguardo alle iniziative da intraprendere per sospendere le importazioni di cavalli vivi e carni equine, ferme restando le diverse disposizioni al riguardo a seconda della provenienza da Paesi terzi ovvero comunitari, evidenzio che il nostro Paese, per rendere più efficaci i controlli, fin dal 1993 si è dotato di particolari uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (unici nel panorama europeo) che, attraverso specifiche disposizioni e sistemi informativi nazionali, garantiscono le attività di controllo veterinario sugli animali e i prodotti di origine animale di provenienza comunitaria nonché la loro tracciabilità.

In ogni caso, le attività di controllo poste in essere in Italia sono predisposte nel solco delle disposizioni comunitarie e, pertanto, non possono dar luogo a provvedimenti unilaterali in contrasto con i Trattati europei e la relativa normativa settoriale.

# Interrogazione n. 5-00321 Fanucci: Sui ritardi nei pagamenti in favore degli operatori del settore ippico.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al pagamento delle spettanze agli operatori ippici e alle società di corse, vorrei anzitutto precisare che, lo scorso 25 marzo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro tempore* aveva già trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze lo schema di decreto per semplificare e velocizzare i pagamenti dei premi, che non è stato controfirmato per l'intervenuta crisi di Governo.

Ciò premesso, riguardo ai 17,5 milioni di euro provenienti dal prelievo erariale unico di cui all'articolo 30-bis del decretolegge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, per gli anni 2011 e 2012, evidenzio che il decreto di assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di euro 9.236.064, relativi all'extragettito 2011 sul 2008, è in corso di registrazione presso la Corte dei conti in seguito alla quale si procederà al pagamento dei premi 2012.

Inoltre, nell'ambito del disegno di legge di assestamento di bilancio per il 2013, è stato previsto lo stanziamento di euro 7.464.482, relativo all'extragettito 2012 sul 2008. Si tratta di fondi che saranno disponibili, sempre per il pagamento dei premi 2012, dopo l'approvazione del suddetto disegno di legge prevista per il prossimo mese di ottobre.

Nel complesso le somme attualmente rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze ammontano a 16,7 milioni di euro.

Ad ulteriore incremento di tali risorse, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è in attesa di ricevere dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora incorporata nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), a titolo di rimborsi SOGEI, 7 milioni di euro che, nelle prossime settimane, dovrebbero essere versate sui conti correnti dell'ex ASSI.

In ogni caso, il Governo si sta adoperando per garantire la normalizzazione dei pagamenti dei premi entro 60 giorni per i restanti mesi del 2013.

Infatti, ferma restando l'opportunità di un rapido intervento parlamentare per il riordino del settore e per la risoluzione delle problematiche emerse in fase applicativa della riforma di *spending review*, i Ministri De Girolamo e Saccomanni hanno sottoscritto un decreto interministeriale, ora all'esame degli organi di controllo, per la definizione delle procedure di spesa per i premi ippici.

Tale provvedimento consentirà di procedere ai pagamenti direttamente dai conti correnti dell'ex ASSI, con sensibili miglioramenti dei tempi di liquidazione.

Vorrei far presente che, anche con la procedura attuale, abbiamo provveduto al pagamento dei premi, per lo scorso mese di gennaio, a favore di 2.357 beneficiari senza partita IVA e favore di 2.304 beneficiari per lo scorso mese di febbraio (oltre il 90 per cento degli aventi diritto).

Più complessa è la procedura per i beneficiari con partita IVA che, seppure in numero limitato (88 per il trotto e 56 per il galoppo), spesso vantano premi unitari elevati. Per il mese di gennaio, i premi sono all'esame dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ufficio che fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze) e si auspica un imminente sblocco, mentre per i premi di febbraio sono ancora in corso di acquisizione le fatture dagli operatori. La situazione, quindi, si sta normalizzando e l'entrata in vigore delle nuove procedure di cui al citato decreto interministeriale renderanno presto possibile il raggiungimento dell'obiettivo dei pagamenti a 60 giorni.

Risoluzioni n. 7-00050 Carra e n. 7-00062 Caon: Interventi per la crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013.

#### RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

eventi climatici eccezionali, in particolare dal 2012 ad oggi, hanno duramente colpito numerose aree del territorio nazionale, per le quali sono in corso le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità:

si tratta di eventi la cui frequenza e gravità richiede ormai un diverso approccio dell'intervento pubblico, impostato in termini di programmazione strutturale;

particolarmente gravi sono risultate le condizioni climatiche verificatesi nella regione Lombardia nel periodo invernoprimavera 2013, che hanno determinato una situazione di grave danno per il settore agricolo;

le continue precipitazioni stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura di tutto il nord Italia, con danni già stimati dalle associazioni di categoria nell'ordine di centinaia di milioni di euro, e in particolare della Lombardia, già colpita dalla siccità dell'estate 2012;

il perdurare dei fenomeni piovosi ha impedito il normale svolgersi delle operazioni colturali e, inoltre, ha provocato danni sulle colture in essere con particolare riferimento a: barbabietola, mais, frumento, orzo, triticale, pomodoro, patata, colture foraggere, alpeggi, colture orticole, frutteti e vigneti, riso, apicoltura; sono stimate perdite generalizzate sui raccolti che avranno gravi ripercussioni anche sul comparto zootecnico, agro meccanico e dei contoterzisti;

la regione Lombardia produce il 40 per cento del latte italiano e la mancata raccolta dei foraggi che alimentano i bovini da latte peserà enormemente sui costi della produzione del latte;

oltre al versante produttivo si registrano danni anche alle strutture e alle infrastrutture agricole, con particolare riferimento a quelle relative ai consorzi di bonifica;

la regione Lombardia il 7 giugno 2013 ha deliberato la « Dichiarazione dello stato di crisi per l'agricoltura lombarda a seguito di piogge intense e persistenti del periodo inverno/primavera 2013 e contestuale richiesta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del riconoscimento dello stato di calamità naturale sul territorio lombardo »;

inoltre, il 13 luglio scorso, su un'ampia porzione di territorio lombardo tra le province di Brescia, Cremona e Mantova, si è abbattuta una tempesta di grandine, pioggia e vento, che ha distrutto coltivazioni e strutture adibite all'attività agricola;

sarebbe opportuno pervenire per le aziende che sono gravate dalla crisi:

a) alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratore dipendenti:

- *b)* al differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari;
- *c)* alla sospensione per sei mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario,

# impegna il Governo

ad attivare ogni necessaria e possibile iniziativa per alleviare la situazione di grave crisi del comparto agricolo lombardo anche mediante:

la predisposizione urgente del decreto che riconosca la pubblica calamità, al fine di provvedere al ristoro economico dei danni a valere sul fondo di solidarietà nazionale nonché l'impegno a finanziare adeguatamente gli interventi utili a sostegno degli agricoltori lombardi;

l'intervento nei confronti degli organi europei competenti, affinché gli eventi descritti siano riconosciuti come riconducibili a « forza maggiore e circostanze eccezionali », ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, e dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1122/09, onde consentire l'attivazione delle procedure che permettano ai produttori di mantenere il diritto agli aiuti.

(8-00006) « Carra, Caon, Bordo, Romele, Sani, Cova, Guidesi, Tentori, Ferrari, Cenni, Venittelli, Mongiello, Cinzia Maria Fontana ».

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

# (Politiche dell'Unione europea)

### SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	254
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Petras Zapolskas, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1)	259
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).	259
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	261
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL-CISL-UIL-UGL nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-	
bis, n. 1)	259
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1)	259
Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-	
bis, n. 1)	260

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi.

#### La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Enzo MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei, sottolinea preliminarmente l'importanza dei disegni di legge europeo e di delegazione europea, in quanto riprendono – in forma differente a seguito dell'approvazione della legge n. 234 del 2012 – i contenuti delle leggi comunitarie per gli anni 2011 e 2012, mai approvate. A questi sono stati aggiunti alcuni elementi di adeguamento alla normativa dell'Unione europea più recente.

La duplicità dello strumento normativo definito dalla legge n. 234 del 2012 è volta a ridurre la natura *omnibus* del precedente disegno di legge comunitaria e a evitare che nei provvedimenti siano inserite norme estranee al loro contenuto

proprio, nella fase di recepimento della normativa europea. Si tratta dunque di strumenti che consentono annualmente di recepire nell'ordinamento nazionale la normativa UE, ed insieme di adempiere al dovere di adeguamento dell'Italia alle prescrizioni dell'Unione. Rileva peraltro come tutti i provvedimenti cui l'Italia è chiamata a dare attuazione non provengono da un soggetto terzo, ma da un organismo l'Unione europea - del quale l'Italia fa parte e sono stati approvati nella maggior parte dei casi con il parere favorevole del nostro Paese. È perciò molto importante pressoché rivoluzionaria l'innovazione operata dalla legge n. 234, che prevede in capo alle Camere la facoltà di chiamare in audizione, prima e dopo ciascun Consiglio europeo, il Ministro di riferimento, nonché di formulare atti di indirizzo. Si tratta di un potere diretto di sindacato parlamentare sulle decisioni da assumere in sede europea ed insiste sulla necessità che le Camere intervengano nella fase ascendente di elaborazione delle normative, nella quale la possibilità di incidere è ancora effettiva; osserva peraltro come i Paesi più forti nel far valere le proprie istanze – cita l'esempio della Gran Bretagna - sono molto combattivi nella fase ascendente e poi estremamente rapidi nel recepire la normativa approvata.

Passando quindi ai contenuti dei disegni di legge in esame, richiama in primo luogo gli articoli inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, ricordando che presso l'altro ramo del Parlamento è stato espunto dal testo della legge europea, con il parere contrario del Governo, l'articolo 34 riguardante la tutela del design, sul quale auspica possa essere messo a punto un provvedimento ad hoc. È stato anche stralciato l'articolo 35 in materia di calamità naturali. Sul punto occorre dare risposta alla decisione di esecuzione della Commissione europea dell'ottobre 2012, che stabilisce la necessità, per godere di sgravi contributivi, di un nesso di causalità diretto tra danni subiti e calamità naturale. Occorrerà anche equiparare la situazione delle diverse aree geografiche, che sono state oggetto di interventi diversi.

Auspica, in conclusione, l'approvazione tempestiva dei due disegni di legge, con un lavoro celere anche da parte della Camera dei deputati; ciò consentirà di portare a soluzione circa venti procedure di infrazione e circa 10 casi *EU-pilot*, le procedure informali di pre-contenzioso.

Paola CARINELLI (M5S) intende attenuare l'enfasi posta dal Ministro sul coinvolgimento del Parlamento nelle procedure decisionali in ambito europeo, poiché nel caso in cui il Governo decida di non tenere conto delle pronunce parlamentari, gli strumenti di intervento in mano alle Camere sono di fatto inefficaci. Rileva infatti come il Parlamento non appaia garantito nel suo insieme, ma lo siano solo le forze di maggioranza, non essendovi adeguata tutela dei diritti delle opposizioni.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) rileva come sarebbe assai bizzarro se il Governo dovesse essere vincolato dalla minoranza anziché dalla maggioranza.

Osserva quindi che la legge n. 234 del 2012 offre incisivi strumenti di intervento alla maggioranza parlamentare, tra cui il potere attribuito a ciascuna Camera, di cui all'articolo 10, di chiedere al Governo di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare su un progetto o atto in corso di esame, che costringe il Governo ad attendere una pronuncia parlamentare prima di procedere. Altra questione è come il Parlamento si avvalga di questi strumenti, che effettivamente sembra non utilizzare sufficientemente.

Ringrazia quindi il Ministro per il lavoro svolto in Europa e chiede se corrisponda a verità il fatto che l'accento posto dal Consiglio europeo del giugno 2012 su politiche di crescita più che su politiche di sola austerità stia divenendo realtà, e come valuta le recenti dichiarazioni del Presidente Barroso sul punto. Ritiene in tale prospettiva che consentire un aumento del deficit pubblico sino al tetto del 3 per cento del PIL permetterebbe di

recuperare un significativo potere di spesa, assai utile per la competitività del Paese.

Occorre in tale quadro ampliare la sfera di intervento dell'Unione su due fronti specifici: il primo concerne la formazione, l'orientamento professionale e la mobilità dei lavoratori; il secondo riguarda la riqualificazione dei centri urbani, essenziale ai fini di un ulteriore sviluppo del turismo. Ritiene che questi ambiti dovrebbero essere recepiti in un quadro di azione europeo, da finanziare con risorse europee. Occorrerebbe, in sintesi, un sostegno europeo per grandi riforme, una sorta di Piano Marshall europeo.

Passando ai due disegni di legge in esame, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di modificare la struttura di tali provvedimenti, nel rapporto tra redazione e contenuto. Occorrerebbe infatti inquadrare le misure adottate nell'ambito delle più complessive politiche europee di settore, spiegando come le direttive europee incidano nei vari ambiti di azione. Bisognerebbe che i provvedimenti fossero accompagnati da un adeguato supporto informativo, che consentirebbe di esprimere un giudizio compiuto sugli interventi proposti.

Si sofferma quindi sulla questione delle politiche culturali e la materia degli appalti, rilevando come serve sul punto una normativa *ad hoc*, tenuto conto delle difficoltà di spesa, determinata dalla complessità delle normative; riterrebbe utile sul punto assumere una iniziativa, anche facendo leva sul principio dell'eccezione culturale.

Richiama infine i contenuti del decreto-legge n. 43 del 2013 in materia di emergenze ambientali, di recente approvato dalle Camere, nel quale sono inserite disposizioni riguardanti l'Expo di Milano del 2015 e sulle quali – con particolare riferimento ai poteri straordinari attribuiti al Commissario unico – esprime dubbi relativi alla compatibilità con il diritto dell'Unione, ritenendo che potrebbero esservi difficoltà a livello europeo.

Adriana GALGANO (SCpI) richiama la spinosa questione legata all'articolo 13

della legge di delegazione europea in materia di sperimentazione animale, ricordando che l'articolo 2 della direttiva 2001/63/UE, oggetto di recepimento, stabilisce che misure nazionali più rigorose di quelle recate dalla direttiva medesima possono essere previste solo ove già in vigore al 9 novembre 2010. Sotto tale profilo appare in contrasto con la direttiva la lettera g) del comma 1, che vieta l'allevamento nel territorio nazionale, a fini di sperimentazione, di alcune specie di animali.

Maria IACONO (PD) richiama l'esame dei provvedimenti svoltosi al Senato ed auspica, a nome del suo gruppo, che il lavoro fatto presso l'altro ramo del Parlamento non vada disperso. Occorre pertanto concentrare il dibattito sulle questioni maggiormente controverse e si sofferma in particolare sull'articolo 3 della legge europea, volto ad una migliore definizione ed articolazione dell'esercizio della professione di guida turistica. Ritiene si tratti di un tema che merita adeguato approfondimento, anche al fine di comprendere se non occorra in materia definire un provvedimento ad hoc.

Michele BORDO, *presidente*, si sofferma a sua volta sui contenuti dell'articolo 3, richiamando la questione sollevata nella seduta di ieri della XIV Commissione dalla collega Pinna. Il riferimento è alla disposizione recata dal comma 3 – che prevede che con decreto del Ministro dei beni culturali siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione – e che potrebbe rappresentare una modalità di aggiramento dei contenuti della direttiva che si intende recepire.

Sottolinea quindi la necessità di creare le condizioni per una approvazione quanto più tempestiva possibile dei provvedimenti, possibilmente prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, anche in considerazione del fatto che nello scorso biennio non si è riusciti a portare a termine l'esame dei disegni di legge comunitaria per il 2011 e 2012.

Condivide l'accento posto dal Ministro sull'importanza di una maggiore partecipazione del Parlamento nella fase ascendente, visto che il tardivo recepimento della normativa UE – spesso provocato da un insufficiente intervento nella fase di definizione della normativa medesima – determina poi l'apertura di procedure di infrazione.

L'approvazione dei disegni di legge in esame consentirebbe, come ricordato dal Ministro, di portare a soluzione una trentina tra procedure di infrazione e casi EU-pilot e si chiede in proposito quanto costi all'Italia il mancato o scorretto recepimento delle direttive contenute nei provvedimenti in discussione.

Enzo MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei, sottolinea con forza come la discussione odierna tocchi il cuore problema politico dell'Italia l'Unione europea, che ha una componente istituzionale, una componente di coerenza, ed una componente di discrasia rispetto ai doveri di ciascuno Stato membro nei confronti dei propri cittadini. Ricorda ancora una volta il fatto che la legislazione europea non ci viene imposta dall'esterno ma proviene da una entità cui apparteniamo per libera scelta e alle cui regole dobbiamo adeguarci. I meccanismi europei prevedono vincoli, regole, sanzioni e opportunità: su tutti questi terreni l'Italia ha ampi margini di miglioramento. Per quanto riguarda in particolare le opportunità, rileva come l'Italia sia lo Stato membro con il maggior ritardo nell'uso delle risorse UE e sottolinea come la rinuncia a tali fondi non possa essere ritenuta un diritto, poiché questi fondi - in qualità di contributore netto - il nostro Paese, ovvero i contribuenti italiani, li pagano. Ricorda infatti che l'Italia, in qualità di contributore netto, ha registrato un saldo negativo nel 2011 pari a 6 miliardi di euro, e che nel negoziato relativo al periodo 2014-2020 si tenti di ridurre tale saldo negativo a circa 3.800 miliardi, accrescendo a tal fine l'entità dei fondi messi a disposizione del Paese. Una adeguata capacità di spesa delle risorse europee rappresenta quindi un dovere non solo nei confronti dell'Europa ma anche nei confronti dei cittadini italiani.

Sottolinea peraltro come molte delle norme europee che l'Italia è chiamata a recepire sono foriere di innovazione e di diritti nel nostro ordinamento, considerando che la normativa dell'UE pesa per il 60 per cento sulla produzione legislativa degli Stati membri. Il non metterla adeguatamente in opera spesso corrisponde a privare i cittadini di diritti e di opportunità. Se a ciò si aggiunge che l'Italia, tra tutti gli Stati membri, è il paese che registra il maggior numero di infrazioni, si comprende come il credito complessivo del nostro Paese risulti assai diminuito.

Con riferimento alle procedure di infrazione, ricorda che queste ammontano attualmente a 104 e sono particolarmente numerose, circa un terzo sul totale, nel settore ambientale: stiamo in tal modo privando i cittadini e la nostra vita quotidiana di elementi che dovrebbero essere garantiti. Un altro settore delicato è quello dell'economia e del fisco, e ricorda la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia in materia di scambio di informazioni tra autorità fiscali, ambito nel quale non siamo ancora sufficientemente trasparenti.

Rileva quindi che sinora l'Italia è stata condannata una sola volta a sanzioni pecuniarie, a seguito di inadempimento di una sentenza della Corte di giustizia europea, per il mancato recupero di aiuti di stato, giudicati illeciti, nella forma di contributi sociali. Le sanzioni sono costituite da una sanzione forfettaria - sostanzialmente una multa - cui si aggiunge una penalità di mora giornaliera che permane sino a che non si adempie. Nel caso testé citato l'Italia ha pagato 30 milioni di euro di sanzione forfettaria e, sinora, 16 milioni di euro a titolo di mora giornaliera. Si comprende come, con tale meccanismo, al danno si aggiunga la beffa: oltre al mancato recupero di somme all'erario si pagano pesantissime multe. Il Paese è attualmente a rischio di sanzioni su altre procedure di infrazione, con riguardo alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania

e alla gestione delle acque reflue; in questi casi le sanzioni potrebbero essere così imponenti da superare in entità il costo relativo alla realizzazione delle opere richieste. È evidente, a fronte di situazioni come queste – riconducibili ad un complesso di cause, tra le quali disorganizzazione, carenze di programmazione, difficoltà nel riparto di competenze tra Stato, regioni, enti locali e amministrazioni periferiche – che si impone una forte modernizzazione del sistema Paese.

Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Buttiglione, conferma che si è effettivamente dinnanzi ad un visibile cambio di orientamento a livello europeo. Dopo l'improvvisa e violenta crisi economico finanziaria che ha indotto ad adottare politiche di rigore e di disciplina, a partire dal Consiglio europeo del giugno 2012 si è operata una svolta e non a caso è stato adottato il Patto per la crescita e l'occupazione, che si affianca al fiscal compact.

Queste disposizioni sono corroborate da interventi definiti da ultimo nel Consiglio europeo del 27-28 giugno scorso, come la richiesta avanzata alla BEI di investire nell'economia europea, in particolare con riferimento alle piccole e medie imprese e alle aree in cui più forti sono le difficoltà economiche e sociali.

Inoltre sono state negoziate due questioni rilevanti: la prima è il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese, che registra in Italia una media di 180 giorni, il tempo più lungo in Europa. Lo stock di fondi previsti a tale scopo è già preso in conto nel calcolo del deficit pubblico, ma non del debito pubblico. Abbiamo quindi dovuto spiegare, in sede europea, che il pagamento dei debiti avrebbe avuto un impatto sul debito.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) osserva come sulla base di tali indicazioni l'aumento del debito pubblico nello scorso anno sembrerebbe doversi ricondurre al pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione e non a presunte malversazioni del Governo Monti. Enzo MOAVERO MILANESI, ministro per gli affari europei, conferma che l'aumento del debito pubblico può essere ricondotto al pagamento dei debiti della PA, e anche al fatto che l'Italia ha contribuito ai meccanismi di stabilità (EFSF, ESM) nonché ad altre situazioni di crisi per un ammontare di circa 40 miliardi.

La seconda questione negoziata in sede europea, oltre al pagamento dei debiti della PA nei confronti delle imprese, è la flessibilità, riconosciuta dal Consiglio europeo e messa in opera dalla Commissione, per i Paesi con deficit annuale inferiore al 3 per cento del Pil. Questi Paesi possono aumentare le spese sino al 2,9 per cento, purché volte ad investimenti pubblici produttivi. Si tratta di una flessibilità che consente una spesa pubblica addizionale, anche con riferimento alla spesa nazionale che cofinanzia la spesa dei fondi europei, che viene considerata investimento pubblico produttivo. Ciò ha due implicazioni: in primo luogo un risultato materiale, positivo, ovvero la possibilità di incrementare ed accelerare la spesa dei fondi europei, attivando un processo virtuoso nell'uso di queste risorse; in secondo luogo, una sorta di raddoppio delle risorse, poiché per ogni euro supplementare speso dall'Italia si affianca un euro e poco più proveniente dai fondi europei. Auspica pertanto che nel 2014 il deficit nominale si attesti intorno al 2,3/2,4 per cento del Pil, consentendo una spesa addizionale pari allo 0,5/0,6 per cento, per complessivi 16/17 miliardi di euro da immettere nella nostra economia. Si tratta evidentemente di una occasione molto importante per il Paese.

Si sofferma quindi sul tema della sperimentazione animale, richiamato dall'onorevole Galgano, e ricorda che quelle in materia di xenotrapianti sono disposizioni assai complesse, discusse per lunghi anni a livello europeo, senza un parallelo dibattito a livello nazionale. Al Senato si è tentato di trovare un equilibrio tra le esigenze di tutela degli animali e la necessità di garantire le attività di ricerca scientifica. È noto a tutti che si contrappongono due differenti sensibilità, che già

portarono alla mancata approvazione della legge comunitaria per il 2012; il lavoro svolto al Senato ha tentato di trovare un equilibrio tra tali esigenze. Richiama in tale quadro il comma 2 dell'articolo 13 che reca una clausola di salvaguardia, prevedendo che nell'applicazione di principi e criteri direttivi il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali. Invita la Commissione a valutare l'opportunità di mantenere l'equilibrio raggiunto nel testo, in una materia così delicata, anche al fine di procedere nell'iter dei provvedimenti scongiurando il rischio di un eccessivo allungamento dei tempi di esame. Il recepimento definitivo della direttiva avverrà in una successiva fase, nel momento dell'esercizio effettivo della delega da parte del Governo, sulla quale il Parlamento potrà vigilare. Si permette infine di rinviare, per le considerazioni di ordine tecnico materiale al Ministro della Salute, che ha personalmente seguito la materia al Senato e si appresta a farlo anche alla Camera. In qualità di Ministro per gli Affari europei si limita a rivolgere alla Commissione un appello affinché non di debba pervenire ad una terza lettura dei provvedimenti.

Sulle questioni riguardanti l'articolo 3, sollevate dal Presidente Bordo, osserva come la direttiva che si intende recepire comporta una armonizzazione della disciplina relativa alle guide turistiche a livello europeo, che ha suscitato preoccupazione negli operatori del settore. Le disposizioni di cui al comma 3, con il riferimento a abilitazioni specifiche, dovrebbero rispondere almeno in parte a tali preoccupazioni, benché occorre precisare che in base al principio della libera prestazione dei servizi anche operatori stranieri potranno svolgere le medesime funzioni, purché in possesso di effettiva preparazione.

Circa poi quanto evidenziato dall'onorevole Iacono, in ordine alla possibilità di un provvedimento che riveda l'intero sistema delle guide turistiche, non vede ostacoli a tale ipotesi, purché ci si mantenga nella piena compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Osserva in conclusione come le aperture e le cosiddette liberalizzazioni a livello europeo non debbono essere sempre considerate in maniera difensiva ma anche come una opportunità per i cittadini italiani, nella prospettiva di un mercato più vasto. Auspica che il Paese sappia andare in questa direzione, verso la quale ritiene le giovani generazioni siano in gran parte già indirizzate.

Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara quindi concluso l'esame preliminare di provvedimenti e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato per le ore 12 di lunedì 22 luglio prossimo.

La seduta termina alle 10.35.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 17 luglio 2013.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Petras Zapolskas, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.30.

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.35.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 17 luglio 2013.

Audizione di rappresentanti di CGIL-CISL-UIL-UGL nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio

dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di

lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.20.

**ALLEGATO** 

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1310 Governo, approvato dal Senato: « DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale »;

rilevato che il decreto legge in esame è volto, in primo luogo a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il cui termine di recepimento era il 9 luglio 2012;

tenuto conto del fatto che il 24 gennaio 2013 la Commissione europea,

nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla stessa Commissione in data 24 settembre 2012 in relazione al mancato recepimento da parte dell'Italia di tale Direttiva, ha inviato un parere motivato all'Italia richiedendo un'implementazione delle misure sull'efficienza energetica in edilizia;

osservato altresì che il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici;

preso atto dell'esigenza di inserire stabilmente tali ultime misure nell'ordinamento, cessando in tal modo di ricorrere a continue disposizioni di proroga;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## **INDICE GENERALE**

COMITA	го рег	R LA	LEGISLAZ	ZIONE	
ESAME AI	SENSI	DELL	'ARTICOLO	16- <i>BIS</i> ,	COM

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (Esame e conclusione – Parere con condizioni	
e osservazioni)	
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3ª e 14ª Senato)	
COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:	
Sugli esiti del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 (Svolgimento e conclusione)	
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	
SEDE REFERENTE:	
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)	2
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	1
ALLEGATO 2 (Nuove proposte emendative)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	2
ERRATA CORRIGE	2
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	
AUDIZIONI:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. Atto n. 15 (Esame e rinvio)	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
SEDE REFERENTE:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	4
ALLEGATO (Emendamenti approvati nella seduta)	5

SEDE REFERENTE:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	48
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	
AUDIZIONI:	
Audizione di membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di tutela della proprietà intellettuale sulle reti di comunicazione elettronica. (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	60
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	61
Sull'ordine dei lavori	69
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 1325 Gitti)	71
ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	75
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissioni riunite VI e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	71
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	119
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (Seguito dell'esame e rinvio)	121
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	126
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)	122
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione giustizia)	160
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia al- l'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione. – Relazione favorevole con osservazione)	122
ALLEGATO 3 (Emendamento)	161
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione giustizia)	162

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.  Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame conclusione –  Parere favorevole)	.3
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione giustizia)	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo e C. 342 Realacci (Seguito dell'esame e rinvio)	.3
Modifiche all'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero e C. 1053 Moretti (Seguito dell'esame e rinvio)	3
Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti (Seguito dell'esame e rinvio)	.3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (Seguito dell'esame e rinvio)	4
IV Difesa	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 1 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione)	4
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di relazione dell'onorevole Villecco Calipari)	2
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione degli onorevoli Duranti e Piras)	5
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	7
Sui lavori della Commissione	6
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.  Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto – Relazioni favorevoli e parere favorevole)	6
ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	0
ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla Commissione)	1
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	2
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013 (Deliberazione)	1
ALLEGATO 7 (Programma)	3
VI Finanze	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone	5
AVVERTENZA	5

205

206

### VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE	CON	TOTIT	TITTIA.
SEDE	CON	10UL	JIIVA:

SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole con condizione e osservazione)	186
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	191
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	192
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini (Esame e rinvio. – Nomina di un Comitato ristretto)	188
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Svolgimento e conclusione)	189
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1. Alla XIV Commissione (Seguito dell'esame e rinvio)	194
SEDE CONSULTIVA	
D.L. 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato. Alle Commissioni VI e X (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni)	195
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	199
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dai deputati del movimento 5 stelle)	201
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	203
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato) C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1. Alla XIV Commissione (Rinvio dell'esame)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti di FAST FERROVIE e Or.S.A. Autoferro (Svolgimento e conclusione)	205

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ......

ERRATA CORRIGE .....

X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-00282 Petitti: Rilancio del settore del turismo	207
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	209
5-00435 Mongiello: Provvedimenti del Ministero dei beni culturali in merito agli episodi di chiusura non programmata del Colosseo verificatisi nel mese di giugno 2013	207
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	210
5-00499 Bini: Chiarimenti interpretativi sui piccoli trattenimenti per il pubblico, di cui all'articolo 124 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	207
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	212
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)	213
ALLEGATO 1 (Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base)	220
INTERROGAZIONI:	
5-00210 Gregori: Su una prova concorsuale per l'assunzione di personale all'Agenzia delle entrate	216
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	221
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile (Deliberazione di una proroga del termine)	217
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	217
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore)	223
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati Airaudo ed altri)	225
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	227
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.  Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazioni e parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	219
CITICIO DI INCOLDENZIA INTEGRATIO DII MITTADOLIVIANII DEI UNUITI	21)
XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Mario Negri, della Lega antivivisezione (LAV), dell'Associazione Pro-Test, del professor Piergiorgio Strata, emerito di neurofisiologia presso l'Università di Torino, e della dottoressa Candida Nastrucci, biologa molecolare, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge C. 1326, approvato dal Senato, «Legge di delegazione europea 2013 » e C. 1327, approvato dal Senato, «Legge europea 2013 »	229

SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	230
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	234
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	230
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. C. 100 Binetti e C. 702 Grassi (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo	
base)	231
ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)	235
AVVERTENZA	233
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI:	
5-00001 Faenzi: Sull'utilizzo non dichiarato in etichetta di carne di cavallo nei prodotti alimentari	239
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	247
5-00321 Fanucci: Sui ritardi nei pagamenti in favore degli operatori del settore ippico	239
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	249
RISOLUZIONI:	
7-00050 Carra: Interventi per la crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013.	
7-00062 Caon: Interventi per la crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013 (Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00006)	240
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	251
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	244
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon	244
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni	244
SEDE REFERENTE:	
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	244

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e Fiorio C. 1049 (Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1049)	245
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato. Relazione alla XIV Commissione.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato. Relazione alla XIV Commissione.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1. Parere alla XIV Commissione (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	254
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia, Petras Zapolskas, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1)	259
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).	259
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	261
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CGIL-CISL-UIL-UGL nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1º gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1)	259
Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione	
dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1)	259

260

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



\*17SMC0000570\*